

OTECAL
ALE
DICA

0094

094

BIBLIOTECA
GRAZIA
GIUSTIZIA

SENATO
DEL
REGNO

RIFORME

AL
CODICE
DI

PROCEDURA
PENALE

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
03035

MSR 3009

MSR30094

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F

~~5~~

2

MSR30094

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
03035

MSR 30094

A

28.5.80

34545050262

101 305325

ATTI PARLAMENTARI
LEGISLATURA XXIII - SESSIONE 1909

Suplicato

SENATO DEL REGNO

(N. 37)

F ~~3042~~

RIFORME AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

RAG 30609

RAG 30609

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

VITTORIO EMANUELE ORLANDO

30094
L. 17/5

nella tornata del 24 maggio 1909



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1909

✓
20.5.01
30.5.1

RIFORME AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

INDICE

RELAZIONE

I	Considerazioni generali	Pag	5 a 7
II	Disposizioni relative all'istruzione formale		7 a 15
III	Id. relative alla detenzione preventiva		15 a 19
IV	Id. relative alla chiusura dell'istruzione		19 a 22
V	Id. relative all'istruzione sommaria e al decreto penale		22 a 25
VI	Id. relative al giudizio		25 a 32
VII	Id. relative ai dibattimenti avanti la Corte d'assise		32 a 40
VIII	Id. relative all'appello		40 a 42
IX	Id. relative al ricorso per cassazione		42 a 44
X	Id. relative alla revisione		44 a 46
XI	Id. relative all'esecuzione della sentenza e dei decreti penali		46
XII	Id. generali e di coordinamento		46 a 48

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I	Disposizioni relative all'istruzione formale	Pag.	49 a 52
CAPO II	Id. relative alla detenzione preventiva		52 a 54
CAPO III	Id. relative alla chiusura dell'istruzione		54 a 56
CAPO IV	Id. relative all'istruzione sommaria e al decreto penale		56 a 57
CAPO V	Id. relative al giudizio		57 a 61
CAPO VI	Id. relative ai dibattimenti avanti la Corte d'assise		61 a 64
CAPO VII	Id. relative all'appello		64 a 65
CAPO VIII	Id. relative al ricorso per cassazione		65 a 66
CAPO IX	Id. relative alla revisione		66 a 68
CAPO X	Id. relative all'esecuzione delle sentenze e dei decreti penali		68 a 69
CAPO XI	Id. generali e di coordinamento		69 a 71

✓
28.5.0
345



RIFORMA AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

RELAZIONE

I.

Considerazioni generali.

SIGNORI SENATORI. — Esorbita dalla cerchia di pure discussioni tecniche, ed interessa da gran tempo in misura larghissima la pubblica opinione, il funzionamento dei nostri istituti di rito penale. La discussione tecnica ha mostrato, con accordo tanto più mirabile quanto più diverse sono le tendenze politiche ed accademiche che animano ogni dottrina processuale, le divergenze ingiustificabili dei nostri ordinamenti da quelli, onde si onorano paesi pur non dissimili dal nostro per grado di evoluzione giuridica.

Ma, al di fuori di queste considerazioni tecniche, s'è affermata nella coscienza universale e si esprime quotidianamente nella pubblica opinione e nella stampa una insofferenza acuta e vivace del sistema, che regge in Italia le fasi dei giudizi penali. Ora, in niuna materia ha forse tanta importanza la sollecita valutazione del pubblico sentimento, come in ciò che si riferisce alle norme del processo penale; poichè nessun altro ordine d'istituti giuridici dà luogo, quanto quelli dell'ordinamento repressivo, ad un apprezzamento così generale, e, direi quasi, intuitivo dei cittadini.

Nè, per altro, alla pubblica opinione sarebbe

necessario il lume di dotti confronti di legislazioni straniere, o l'abito scientifico di ricerche storiche e filosofiche, per accorgersi del frequente clamoroso insuccesso del nostro magistero repressivo, della lentezza insopportabile delle istruttorie, sterili ciò malgrado, delle complicazioni inutili, delle lungaggini fastidiose, della prolissa loquacità, della teatralità morbosa, scandalosa dei dibattimenti. Certo il giurista sa che sarebbe semplicismo ingenuo attribuire la causa del danno alle sole leggi, o principalmente alle leggi; molto, invece, deve imputarsi a difetti degli uomini, moltissimo alle tradizioni, al costume, all'ambiente. Ma il giurista riconosce pure che il complesso dei nostri istituti di procedura penale è storicamente l'espressione degli ordinamenti politici, e sa che alcuni di tali istituti, pur accolti nel nostro rito, s'informano a fasi costituzionali sorpassate; ed ognuno è poi in grado di attingere alla sua semplice coscienza moderna il sentimento che non si può oggi indagare la colpevolezza di un prevenuto con metodi di assoluto mistero, che repugnano ad elementari esigenze di libertà, che tengono inutilmente e lungamente ansiosa la pubblica attesa dell'opera giudiziale, che allontanano il prevenuto da constatazioni, ove la sua parola potrebbe essere preziosa, mentre la sua assenza può facilitare pericolose deviazioni.

Chiunque abbia precisa coscienza dell'operosa attività, che agita e spinge senza tregua tutta la compagine sociale, è in grado di notare l'intollerabilità di ordinamenti processuali, che, senza garantire efficacemente gl'imputati, fanno di scorde, per lentezza e pesantezza, il moto della giustizia punitiva da quello della società che ne aspetta tutela.

Un meccanismo processuale, che agisce nella stessa guisa per reprimere una contravvenzione ai regolamenti municipali e per raggiungere un delitto, troppo greve nell'un caso, greve e tardo nell'altro; un meccanismo che, inteso alla repressione subita ed esemplare del reato, smarrisce la sua finalità in lunghe misteriose ricerche prima, in interminabili accademie poi, sempre in procinto di fallire al suo scopo preciso ed urgente, per paralizzarsi nell'attesa di duelli oratori infiniti, in cui non solo si cimentano le parti e i loro patrocinatori, ma, con egual pertinacia e con minor serietà, gli stessi periti; un meccanismo che, mentre deferisce i giudizi di alta criminalità alla giustizia popolare, ne menoma le funzioni; un meccanismo che frappone ostacoli e strettoie alla riparazione degli errori giudiziari e disconosce il dovere giuridico dello Stato di riparare le vittime dei danni patrimoniali cagionati dall'ingiusta carcerazione: un tal meccanismo è, invero, condannato da difetti sostanziali troppo chiari per potere più a lungo restare intatto in un sistema legislativo, che renda l'Italia non indegna delle sue tradizioni giuridiche.

Compreso della necessità di una riforma organica della procedura penale, il Governo, nella seduta del 28 novembre 1905, presentava alla Camera dei deputati il progetto di un nuovo Codice con un disegno di legge che ne autorizzava la pubblicazione: opera ponderosa e importante, accolta con plauso in Italia e all'estero, alla quale l'onor. Finocchiaro-Aprile ha degnamente legato il suo nome (1).

Mentre il progetto del nuovo Codice indugiava ad affrontare la discussione del Parlamento e già relativamente prossimo era il termine legale

della passata legislatura, convinto dell'urgenza alcune innovazioni, stimai opportuno di presentare alla Camera dei deputati un disegno di legge allo scopo precipuo di rendere più sollecita l'amministrazione della giustizia penale (1). Ma temea dichiarare che quella proposta di legge mirava a far risentire al paese sollecitamente parte dei benefici che si riprometteva dal nuovo Codice, e che doveva proseguire lo studio intorno all'opera vasta e complessa, che si trova davanti al Parlamento.

Intanto, avendo la chiusura della sessione legislativa fatto cadere i due disegni di legge, ho avvertito la necessità di dover prendere una risoluzione definitiva, poichè la riforma organica della procedura penale non può essere ulteriormente indugiata.

A tal uopo ho lungamente meditato se convenisse ripresentare il progetto del nuovo Codice, con le proposte di quegli emendamenti che mi erano consigliati dallo studio dell'importante lavoro legislativo, ovvero fosse più opportuno staccare da esso alcune parti più urgenti, come nello scorso anno e or sono pochi giorni, in occasione della discussione del bilancio, mi vennero fatti eccitamenti alla Camera dei deputati (2).

Nè il primo nè il secondo metodo mi parvero efficaci a raggiungere lo scopo di ottenere sollecitamente la riforma organica del Codice.

Non il primo, avendo l'esperienza dimostrato che i lavori legislativi di grossa mole non vengono dal Parlamento condotti a termine senza lunghi ritardi, anche perchè contribuiscono ad indugiarli le vicende parlamentari. E, ove l'esempio del nostro Codice penale e del progetto del Codice di procedura penale non basti, valga a confermare questa verità l'esempio della Francia (3) e del Belgio (4), che dal 1879 non sono riusciti ad avere un nuovo Codice di procedura penale, e hanno dovuto introdurre un complesso d'innovazioni con leggi speciali, fra le quali im-

(1) Camera dei deputati, St. N. 1145: *Disposizioni per rendere più sollecita l'amministrazione della giustizia penale*. Seduta del 1° dicembre 1908.

(2) Tornate del 15 maggio 1908 e 21 maggio 1909.

(3) Sénat. Séance du 27 novembre 1879. St. N. 7: *Projet de loi tendant à réformer le code d'instruction criminelle*, présenté par M. E. LE ROYER, garde des sceaux, ministre de la justice.

(4) Chambre des représentants. Séance du 5 mai 1879: *Codex de procédure pénale*, livres 1^{er} et 2^{es}. Séance du

(1) Camera dei deputati, St. N. 266: *Progetto del Codice di procedura penale per il regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione*, presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (FINOCCHIARO-APRILE) nella seduta del 28 novembre 1905.

portantissima la legge francese dell' 8 dicembre 1897, che ha riformato profondamente la istruttoria.

Nè mi parve efficace il secondo metodo, perchè il distacco di alcune parti non avrebbe fatto conseguire la riforma organica e integrale, che il paese attende.

Ho reputato, quindi, più razionale e nel contempo più pratico, giovandomi largamente del progetto dell'on. Finocchiaro-Aprile, tracciare in una serie di disposizioni le linee generali della riforma, salvo, se il Parlamento me ne darà facoltà, ad innestarle e adattarle al Codice, mediante il coordinamento, in guisa che il lavoro legislativo, quando sarà compiuto, possa recare l'impronta di un nuovo Codice di rito.

Non è, invero, una riforma parziale questa che sottopongo ai vostri suffragi; ma dall'istruzione formale alla detenzione preventiva, alla chiusura dell'istruzione, al procedimento sommario, al giudizio in contraddittorio e in contumacia, ai dibattimenti avanti le Corti d'assise, all'appello, alla cassazione, alla revisione e all'esecuzione, il disegno di legge penetra in tutto l'organismo del Codice, e lo rinnova profondamente, sopprimendo o trasformando organi e istituti ormai antiquati.

II.

Disposizioni relative all'istruzione formale.

Dopo l'esauriente dimostrazione, fatta dall'on. Finocchiaro-Aprile, della necessità e opportunità di temperare l'elemento inquisitorio nell'istruzione preliminare, e del pregiudizio che risentono così le parti come la società dal rigoroso segreto e dal divieto assoluto fatto alla difesa di assistere all'istruttoria (1), reputo inutile indugiare, con considerazioni d'indole generale, sul nuovo indirizzo, che il disegno di legge traccia all'istruzione formale (2).

Nelle condizioni presenti della scienza e del diritto comparato, quando, a tacere dell'Inghilterra dove il procedimento è improntato al tipo

della pubblicità, dell'oralità e del contraddittorio, quasi tutti gli Stati, dalla Francia alla Spagna, alla Germania, all'Austria, all'Ungheria e alla Svizzera, hanno riformata l'istruttoria sulla base della così detta *pubblicità per le parti*, con l'intervento della difesa, e quando intorno a questo principio è fra noi unanime il consentimento della pubblica opinione (1), la partecipazione della difesa all'istruzione preparatoria costituisce una di quelle riforme che basta annunziare per assicurare in favore di essa i suffragi del Parlamento.

L'esclusione assoluta della difesa e il rigoroso segreto degli atti d'istruzione, invece di abbreviare, contribuiscono a ritardare il corso dei procedimenti, e, in luogo di favorire, intralciano la scoperta della verità.

Non sfugge, infatti, all'osservazione di coloro che hanno pratica dei processi penali che all'odierno sistema istruttorio è principalmente dovuta la prolissità dei dibattimenti. Poichè, quando l'istruzione scritta è stata compiuta nel più assoluto segreto e senza l'assistenza della difesa, tutta l'attività delle parti si concentra sull'istruzione orale, sia per chiedere l'esperimento di nuovi atti o la rinnovazione di quelli già raccolti, sia per disfare tutta la compagine dell'istruzione preparatoria. E ciò non solo prolunga soverchiamente i giudizi, ma rende più incerta la repressione, perchè toglie avanti ai giurati valore e fede alle prove, accreditando le deduzioni di abili e scaltri difensori.

Non deve, quindi, meravigliare se negli Stati, nei quali è ammesso l'intervento della difesa nell'istruttoria, sieno minori gl'insuccessi dell'azione penale.

Codice di procedura penale in corso di studio presso il Ministero di grazia e giustizia, 1892-1893, e l'altro composto nel 1897-1898 da una Commissione istituita dal ministro Gianturco, progetto che, per la sopravvenuta crisi ministeriale, non fu completato nè riveduto dal ministro, conformarono l'istruttoria al sistema della *pubblicità per le parti*.

(1) In favore della partecipazione della difesa all'istruzione preparatoria si manifestarono i Congressi giuridici di Roma del 1872 (*Atti*, pag. 886), di Firenze del 1891 (*Atti*, pag. 277) e di Milano del 1906 (*Atti*, pag. 210 e 212).

In occasione della elaborazione del progetto dell'onorevole Finocchiaro-Aprile, 11 Corti fra 23, si dichiararono espressamente contrarie alla riforma. — Lavori preparatorii del Codice di procedura penale. *Osservazioni e pareri*, ecc., vol. IV, pag. 214, 217, 218 e 223. Roma, 1902.

24 juillet 1879. Livre III^e. *Projet de loi comprenant les titres II et III du livre I^{er} du code de procédure pénale déposé le 26 février 1882.*

(1) Relazione che precede il progetto del Codice di procedura penale, § LXIV.

(2) Anche i due progetti di Codice di procedura penale, l'uno elaborato dal ministro Bonacci (*Progetto del*

Così, mentre in Italia le cifre proporzionali degli imputati prosciolti in primo grado dai Tribunali salirono, nel 1906, a 30.94 su cento e nelle Corti d'assise a 34.35 su cento (1), in Francia, nel 1903, non sorpassarono, avanti ai primi, l'8 su cento, e nelle seconde il 31 su cento; in Austria le proporzioni dei prosciolti da tutte le magistrature non oltrepassarono, nel 1906, il 45.17 su cento (2); e in Germania, nel 1904, gli imputati furono prosciolti dai Tri-

bunali dell'Impero nella misura di 20.17 su cento (3). E, sebbene i dati statistici dell'Inghilterra, che possiede un tipo di procedimento penale essenzialmente diverso dal nostro, non siano paragonabili, pure, in complesso, si può da essi dedurre che la repressione è molto più efficace, se si consideri che, nel 1907, la cifra proporzionale dei prosciolti raggiunse appena il 17.53 su cento (4).

(1) Le proporzioni dei due anni precedenti nei Tribunali si mantennero quasi costanti; ma furono minori nelle Corti d'assise.

ITALIA.				
Anni	Imputati giudicati in primo grado dai Tribunali	Imputati prosciolti ogni 100 giudicati	Accusati giudicati in primo grado dalle Corti d'assise	Prosciolti ogni 100 giudicati
1902	113,658	32.36	4,209	38.35
1903	112,617	32.83	4,292	36.72
1904	110,437	32.46	4,234	41.33
1905	108,565	31.03	3,978	35.14
1906	106,578	30.94	3,438	34.25

(2) Le cifre proporzionali si mantennero quasi costanti nei due anni precedenti.

AUSTRIA. (*)		
Anni	Imputati giudicati	Imputati prosciolti ogni 100 giudicati
1904	1,126,611	46.51
1905	1,092,826	45.75
1906	1,101,039	45.17

(3) Le proporzioni si mantennero costanti negli anni precedenti.

GERMANIA. (**)		
Anni	Imputati giudicati dalle Corti dell'Impero	Imputati prosciolti ogni 100 giudicati
1899	111,034	19.50
1900	114,511	19.31
1901	120,759	19.24
1902	127,960	19.67
1903	127,896	19.88
1904	133,298	20.17

(4) Anche in Inghilterra le cifre proporzionali si mantennero quasi costanti negli anni antecedenti.

INGHILTERRA. (***)		
Anni	Imputati giudicati	Imputati prosciolti ogni 100 giudicati (****)
1904	807,139	11.24
1905	791,190	16.58
1906	760,057	16.94
1907	746,955	17.53

(*) Notizie desunte dalla *Oesterreichische Statistik - Die Ergebnisse der Strafrechtspflege in den im Reichsrath vertretenen Königreichen und Ländern*, 1903 a 1905.

(**) Notizie desunte dalla *Statistik des Deutschen Reichs. Kriminalstatistik*.

(***) Notizie desunte dalla *Judicial statistics in England and Wales, Part I, Criminal Statistics*, 1904 a 1906.

(****) Nel numero degli imputati prosciolti non sono compresi gli imputati inviati alle scuole industriali (circa 3400 all'anno), e quelli dichiarati pazzi, ovvero inviati al giudizio, ma non giudicati per motivi vari (circa 300 all'anno).

Con l'ammettere, adunque, l'intervento della difesa all'istruzione e col ridurre il segreto di questa, com'è proprio della così detta *istruttoria aperta*, si giova alla ricerca della verità, si rafforza la prova nel giudizio, si semplificano i dibattimenti, e si rinvigorisce la repressione dei reati.

Per potersi, però, conseguire questi utili effetti, è necessario contenere l'assistenza del difensore in razionali confini, e, invece d'istituire un vero e proprio contraddittorio nel gabinetto del giudice istruttore, delimitare gli atti ai quali i difensori delle parti debbono avere facoltà di assistere, e quelli che debbono potere esaminare.

Il contraddittorio, non potendo svolgersi altrimenti che col diritto dei difensori di assistere a tutti gli atti e di esaminare il processo in ogni stadio della procedura, prolungherebbe la durata delle istruzioni e potrebbe nuocere alla scoperta della verità.

Ora, il mezzo più efficace per conciliare la tutela dei legittimi interessi della difesa con la sincerità delle indagini, senza complicare l'istruzione, mi è sembrato quello di ammettere in alcuni atti l'assistenza del difensore e la pubblicità come un diritto della difesa e in altri come una facoltà del giudice. Vi sono, invero, certe condizioni di fatto che il legislatore non può prevedere, e che è necessario commettere all'estimazione del magistrato, il quale soltanto è in grado di valutare se l'assistenza del difensore all'atto, o l'ispezione del verbale di accertamento possa nuocere all'istruzione.

Ecco, in brevi tratti, le linee fondamentali dell'istruzione formale, che sono tracciate nelle disposizioni degli articoli 1 a 4:

1° diritto dell'imputato e della parte civile di eleggere un difensore;

2° facoltà dei difensori di assistere agli atti di accertamento del corpo del reato e alle perizie; e del difensore dell'imputato di assistere anche alle visite domiciliari, alle perquisizioni e alle ricognizioni: facoltà del giudice di fare assistere il difensore dell'imputato all'interrogatorio e ad ogni altro atto d'istruzione, e, quando l'imputato chieda di essere interrogato in presenza del difensore, o questi domandi di assistere all'interrogatorio, obbligo del giudice di non chiudere l'istruzione senza fare assistere il difensore almeno una volta all'interrogatorio;

3° diritto delle parti di fare ogni specie d'istanza, salvo al giudice di accoglierla, se la reputi conforme alle esigenze dell'istruzione;

4° diritto dei difensori di esaminare gli atti, ai quali hanno facoltà di assistere, e del difensore dell'imputato di esaminare i verbali d'interrogatorio e di confronto, e il mandato di cattura dopo eseguito;

5° facoltà del giudice di permettere al difensore dell'imputato l'esame di altri atti;

6° facoltà del procuratore del Re di assistere a tutti gli atti e di esaminare il processo in ogni stato dell'istruzione.

Nel determinare le specie degli atti, pei quali è ammesso l'intervento della difesa, il disegno di legge si conforma, in genere, al criterio razionale e pratico della irripetibilità o meno di essi, in tutto o in parte, nel dibattimento. È naturale che, quando l'atto sia irripetibile, o non possa interamente rinnovarsi, per modo che acquista il carattere di prova definitiva, la difesa debba avere facoltà d'intervenire, mentre si raccoglie la prova, poichè alle eventuali omissioni e agli eventuali errori non si potrebbe riparare nel giudizio definitivo. Tali sono gli atti di accertamento del corpo del reato, le perizie, le visite domiciliari, le perquisizioni e le ricognizioni. Quanto ai primi, possono esservi tracce che presto si dileguano, e, trattandosi d'ispezioni dei luoghi, possono mutare le condizioni specifiche di essi, in guisa che, ancorchè l'atto si ripetesse in sede di giudizio, non sarebbe possibile verificare l'esattezza o meno delle constatazioni fatte nel verbale. Quanto alle perizie, se il materiale, che ne forma oggetto, non si conservasse, o fosse soggetto ad alterazioni, le operazioni del perito non potrebbero ripetersi, e sottoporre ad efficace controllo. Quanto alle visite domiciliari e alle perquisizioni, è a notare che in esse possono raccogliersi prove spesso decisive, mentre non sarà più possibile ripetere le fatte constatazioni. E, infine, quanto alle ricognizioni, la ripetizione dell'atto diverrebbe impossibile dopo l'avvenuto riconoscimento.

Nel comporre il precedente disegno di legge avevo stimato di non doversi accordare al difensore dell'imputato il diritto di assistere alle visite domiciliari e alle perquisizioni (art. 6), temendo che nelle istruzioni dei gravi delitti, nelle quali fosse difficile fare la luce e dovesse

procedersi alla visita domiciliare, o alla perquisizione, di sorpresa e senza indugio, il preventivo avviso al difensore desse agio di sopprimere la prova.

Ma, dopo più attento esame, mi sono convinto che il divieto d'intervento in tali casi menomerebbe grandemente l'esercizio della difesa. D'altronde, il divieto fatto al giudice di dare preventivamente notizia della specie dell'atto e l'obbligo impostogli d'intraprendere le operazioni immediatamente dopo avere avvertito il difensore, fanno dileguare il timore che questi, qualora non sia compreso dell'altezza del suo ufficio, possa concorrere a far sopprimere la prova.

Più ardua si presentava la questione dell'assistenza o meno del difensore all'interrogatorio e al confronto, ammessa in Francia con la legge dell'8 dicembre 1897 ed esclusa nel progetto del Codice di procedura penale (art. 197).

Certo, la presenza del difensore all'interrogatorio costituirebbe una garanzia per l'imputato e per la repressione.

Nei rapporti dell'imputato, la presenza del difensore varrebbe ad assicurare che le forme stabilite dalla legge a tutela di questo atto importantissimo, il quale spesso esercita una influenza decisiva nel giudizio, sono interamente osservate, soprattutto se si consideri che l'articolo 6 libera l'interrogatorio dall'elemento inquisitorio, e lo trasforma in un atto esclusivamente di difesa.

La presenza del difensore gioverebbe alla repressione, poichè, se l'imputato si dichiarasse colpevole, non potrebbe, come talvolta avviene nella pratica, addurre che la confessione non fu spontanea e che fu, invece, strappata dal giudice con studiate interrogazioni.

Ma, se l'assistenza del difensore produrrebbe da questi punti di vista notevoli vantaggi, potrebbe ostacolare la scoperta della verità, quando l'imputato svelasse i nomi dei correi, e, in seguito alla chiamata del coimputato, occorresse procedere urgentemente ad una visita domiciliare, ad una perquisizione o ad un arresto.

Per tale ragione l'articolo 2 ha accolto un sistema medio. Da un canto, autorizza il giudice a permettere che il difensore assista al primo interrogatorio e ai successivi; e, dall'altro, qualora siavi domanda d'intervento per parte del difensore o dell'imputato, fa obbligo al magistrato di non chiudere l'istruzione senza fare assistere

il difensore almeno una volta all'interrogatorio. Ciò costituisce un freno all'esercizio della facoltà discrezionale del giudice, la quale, se è diretta a tutelare la sincerità delle indagini, deve avere un limite nello stadio dell'istruttoria, e tramutarsi in obbligo quando il processo è entrato in una fase, in cui la presenza del difensore non può nuocere alla scoperta della verità.

Come ho osservato, l'assistenza della difesa e la riduzione del segreto istruttorio possono riuscire utili a condizione che siano disciplinate con avvedute cautele, e che non prendano le forme di un vero contraddittorio.

A questo intento, movendosi dal concetto che alla parte civile, quale parte accessoria nel giudizio penale, non possono accordarsi le stesse prerogative che si concedono all'imputato, al difensore di essa è conferita la facoltà di assistere soltanto agli atti di accertamento del corpo del reato e alle perizie; nè il giudice può consentirgli l'assistenza ad altri atti.

L'interesse dell'accusa, in cui si compenetra quello della parte civile, è tutelato dal pubblico ministero, il quale ha facoltà di assistere a tutti gli atti. E se, per l'economia dei giudizi e per facilitare all'offeso il risarcimento del danno, è opportuno ammettere, a differenza delle legislazioni inglese e americana, l'esercizio dell'azione civile nel giudizio penale, il cumulo delle due azioni deve svolgersi in guisa da non ingombrare l'andamento della procedura. Ora, se la difesa della parte civile si ponesse allo stesso livello della difesa dell'imputato, le istruttorie prenderebbero troppo larghe proporzioni.

E mi ha confermato in questo concetto anche l'esempio del progetto del Codice di procedura penale belga, il quale, più ancora che restringere le prerogative della parte civile, non permette addirittura alla stessa di assistere a quegli atti d'istruzione, ai quali può intervenire il difensore dell'imputato, nè le consente, in materia di perizie, come all'imputato, la scelta di un proprio perito (1).

La perizia costituisce altro campo fecondo di osservazioni e di proposte; ma, in sostanza, fra la varietà dei tipi, che si vanno elaborando nella scienza, si afferma, da un lato, la perizia ufficiale,

(1) *Projet du Code de procédure pénale de la Belgique. Rapport de la Commission de la Chambre des représentants* (articoli 82, 84 e 102). Bruxelles, 1884.

o unilaterale, e, dall'altro, la perizia di parte o contraddittoria.

Il progetto del Codice di procedura penale accoglieva la perizia di parte nell'istruzione, coordinandola alla perizia ufficiale, e ambedue, fuse insieme, conducevano alla perizia unica collegiale (articoli 214, 215, 216, 222, 223, 224, 226 e 228). Ma non ammetteva il contraddittorio dei periti nel dibattimento, e soltanto accordava alle parti la potestà di chiedere la citazione di uno dei periti, che avevano proceduto alla perizia collegiale, e, se questa non aveva avuto luogo, la facoltà di domandare la nomina di un perito di ufficio, ovvero di provocare la perizia collegiale avanti al giudice istruttore (articoli 413 e 414).

Nel precedente mio disegno di legge proposi di trasferire la perizia contraddittoria dalla sede del giudizio in quella dell'istruzione, coordinandola alla perizia ufficiale, col divieto alle parti, limitato da qualche eccezione, di presentare periti nel dibattimento (articoli 7 e 12).

Ma fino da allora dichiarai che sarebbe stato opportuno rinviare lo studio del sistema delle perizie alla discussione del progetto del Codice di procedura penale.

Intanto, ad occasione di questo disegno di legge, il quale abbraccia tutti i punti del Codice, il ponderoso problema della perizia deve essere affrontato e risoluto, poichè esso è di tale importanza, che dalla sua risoluzione dipende, in gran parte, il miglioramento del rito penale.

Come scrisse il Pisanelli, l'ufficio del perito è « in parte analogo a quello del testimone, per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, e in parte analogo a quello del giudice per l'avviso che è chiamato ad emettere » (1). Ora parificare il perito al testimone e trarne la conseguenza che, come per i testimoni, deve essere libera a ciascuna delle parti la scelta dei periti, significa disconoscere i caratteri rispettivi e della perizia e della testimonianza. La perizia è una prova; ma il perito deve dare un parere, che sfugge al carattere della prova testimoniale. Parmi, per ciò, che alla perizia contraddittoria sia preferibile la perizia ufficiale, la quale non

limita la libertà scientifica, nè annulla il contraddittorio nel senso vero e proprio. Poichè, ammesso il principio del libero convincimento del giudice, le parti, giovandosi del sussidio di persone tecniche e degli studi di uomini versati nella scienza alla quale chiedono lume, possono, con piena libertà di discussione, oppugnare il parere dei periti.

A tal fine l'art. 3 traccia la perizia penale sulle linee della civile, concretando una riforma che fu caldeggiata, fra gli altri, da due eminenti statisti e giureconsulti italiani (1).

Le parti sono invitate dal giudice ad accordarsi nella scelta dei periti; e, se l'accordo non si raggiunga, o siavi urgenza, la nomina si fa dal magistrato.

Importa però che il contraddittorio possa svolgersi pienamente nell'atto in cui si forma la prova. E, a questo scopo, è data alle parti facoltà di fare assistere alla perizia una persona esperta di loro fiducia, la quale non assume la qualità di perito, ma fornisce alla parte le cognizioni tecniche necessarie per fare istanze e osservazioni, delle quali si fa menzione nel verbale.

Il controllo della persona esperta alle operazioni del perito perfeziona la perizia e la preserva dalle eventuali lacune, dai possibili errori e dalla critica, che riesce troppo facile in sede di giudizio, ponendo, in ogni caso, la parte nella condizione di non potere impugnare un atto ch'è stato compiuto in sua presenza e con l'intervento di una persona tecnica di sua fiducia.

Dopo aver disciplinato l'assistenza della difesa, il disegno di legge passa a regolare, nell'art. 4, i colloqui del difensore con l'imputato detenuto e l'ispezione degli atti in conformità del concetto fondamentale del sistema.

Intorno ai colloqui, è inutile osservare che la disposizione dell'articolo 817, ora in vigore, con la quale si accorda al difensore il diritto di conferire liberamente con l'imputato dopo la notificazione dell'atto d'accusa o della citazione, non sarebbe compatibile col nuovo meccanismo dell'istruzione.

Nel precedente mio disegno di legge era disposto che il difensore avesse diritto di conferire

(1) *Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato nella tornata del 26 novembre 1863. St. N. 63.*

(1) MANCINI, *Discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1877. ZANARDELLI, Discorsi parlamentari, vol. II, pag. 184. Roma, 1905.*

liberamente con l'imputato detenuto, subito dopo la comunicazione degli atti al procuratore del Re per le requisitorie definitive, salvo al giudice istruttore la facoltà di permettergli di conferire anche prima (art. 7). E, nel dare ragione di questa disposizione, espressi il timore che, ammettendosi il difensore a conferire con l'imputato immediatamente dopo il primo interrogatorio, si potessero prolungare le istruzioni.

Ma ho dovuto riconoscere che l'esercizio della difesa non sarebbe completo ed efficace, se il difensore, per conferire con l'imputato, dovesse attendere la chiusura dell'istruttoria. Imperocchè la difesa si può svolgere in ogni fase della procedura, così nel richiedere l'espletamento di atti come nell'incidenti della detenzione preventiva e della libertà provvisoria, così nell'impugnare l'atto d'accusa come nel sostenere una requisitoria di proscioglimento. D'altra parte, se il difensore, in seguito ai colloqui con l'imputato, moltiplica le istanze per far procedere ad altri atti, la decisione sulla necessità od opportunità di ciascun di essi spetta al magistrato: e ciò evita il pericolo d'inutili complicazioni.

Ammaestrato, quindi, anche dall'autorità della legge belga del 23 aprile 1874 sulla detenzione preventiva, della legge francese dell'8 dicembre 1897 e del progetto del Codice di procedura penale (art. 370), ho proposto che il difensore abbia diritto di conferire con l'imputato tenuto immediatamente dopo il primo interrogatorio. Ma, per tutelare la sincerità delle prove, accogliendo l'eccezione contenuta nella legge belga, ho proposto altresì che il giudice possa sospendere il colloquio per un tempo non superiore ai venti giorni.

A queste norme ho coordinato il diritto del difensore d'ispezionare i verbali d'interrogatorio e di confronto. Siccome il giudice ha facoltà di sospendere per un termine non superiore ai venti giorni i colloqui del difensore con l'imputato, così, per identica ragione, può sospendere, non oltre lo stesso termine, la comunicazione al difensore dei verbali d'interrogatorio e di confronto degli imputati fra loro e coi testimoni.

Una disposizione, con la quale si mira a facilitare l'esercizio della difesa nell'interesse dei detenuti, è quella che autorizza il difensore a prendere conoscenza anche del mandato di cattura dopo eseguito, per tenere presente il titolo

del reato negli incidenti della legittimazione dell'arresto e della libertà provvisoria.

Col nuovo ordinamento dell'istruttoria nessuna modificazione viene proposta alle prerogative del pubblico ministero, cui si conserva la facoltà di avere, in ogni tempo, comunicazione del processo e di assistere a tutti gli atti d'istruzione. Il pubblico ministero, prima che l'imputazione si delinei in un'accusa non è parte, e i rapporti nei quali trovasi col potere esecutivo, con la conseguente responsabilità dell'andamento dei processi, non consentono di diminuirne le attribuzioni.

Un istituto che, imitando l'esempio del Codice delle due Sicilie (art. 543), mi parve dovesse figurare nel nostro Codice, è quello del preliminare contraddittorio, se il giudice lo reputi utile, fra il denunciato o il querelato e il denunziante o il querelante (art. 5). Perocchè esso risponde al nuovo organismo dell'istruzione, e, specie nelle querele riguardanti fatti che meritano di essere chiariti per valutare la sussistenza o meno del reato, può riuscire utilissimo alla giustizia.

L'interrogatorio dell'imputato era altro argomento, al quale dovevo rivolgere gli studi.

Nell'economia del nostro Codice l'interrogatorio, durante la procedura preliminare, che è informata al sistema inquisitorio, costituisce un atto d'istruzione o un mezzo di prova, essendo disposto nell'articolo 233 che lo stesso *dovrà essere diretto ad accertare imparzialmente i fatti.*

Ora, l'interrogatorio non può essere un mezzo di prova, rivolto a far sorgere dalla dichiarazione dell'imputato la dimostrazione della sua reità, poichè la prova dell'accusa spetta all'accusatore, e, in forza di un canone di ragion naturale, nessuno è tenuto ad accusare sè stesso. « L'interrogatorio dell'imputato » — insegna un eminente criminalista italiano — « non dev'essere mezzo adoperato per indurlo ad accusarsi colpevole, ma deve dal magistrato che inquire essere indirizzato solamente ad invitare l'imputato a dire alla giustizia, se egli vuole, le ragioni che lo assistono » (1). Ciò dà ragione della disposizione dell'articolo 6, con la quale si stabiliscono le norme relative all'interrogatorio

(1) PESSINA, *La difesa dell'imputato nella istruzione del processo*, pag. 30.

dell'imputato con l'espressa sanzione dell'avvertimento che l'interrogato non ha l'obbligo di rispondere. Nè siffatto avvertimento potrà indebolire la repressione, poichè, quando le prove dell'accusa sono gravi e concludenti, il silenzio dell'imputato potrà anzi contribuire a confermarle.

Il progetto del Codice di procedura penale limitava la funzione del giudice ad invitare l'imputato a fare le sue dichiarazioni, imponendo al primo l'obbligo di avvertirlo del diritto di serbare il silenzio (articoli 269 e 429). Era il sistema della procedura inglese, accolto in Francia dalla legge dell'8 dicembre 1897, il quale si risolve nella soppressione dell'interrogatorio. In Inghilterra, però, si è manifestata una tendenza scientifica e legislativa contraria al divieto di rivolgere interrogazioni all'imputato, osservandosi che, col vietarsi assolutamente le domande, si può talvolta togliere a lui il mezzo di addurre le prove della sua discolpa, e, con leggi speciali, sono state introdotte eccezioni alla norma generale. Queste eccezioni, che hanno avuto più preciso sviluppo nel Codice delle Indie del 1879, consistono nel far considerare l'imputato come un testimone, e quindi nel sottoporlo all'*esame incrociato*.

Fino a quando l'imputato serba il silenzio, è nel suo diritto, e non può essere costretto a rispondere. Ma, se non creda di tacere, per metterlo in grado di contrapporre all'accusa le prove delle sue discolpe, parmi che non si possa fare a meno di fargli quelle interrogazioni, che sono dirette a provocare le sue giustificazioni. Così l'interrogatorio raggiunge meglio i suoi fini; e si spiega come, dopo essersi prescritto l'invito all'imputato a fare le sue dichiarazioni, si è aggiunto un capoverso, con cui si dispone che *il giudice può, inoltre, fare all'imputato tutte quelle interrogazioni, che crede convenienti a porlo in grado di mostrare l'insussistenza degli indizi e delle prove suddette e di far valere le circostanze di fatto, che gli possono essere favorevoli*.

Per effetto di questa formula, tratta dall'art. 12 del disegno di legge del ministro Villa (1), re-

(1) Camera dei deputati. St. N. 70. Disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (VILLA) nella tornata del 9 marzo 1880: *Modificazioni riguardanti i procedimenti penali per crimini*, ecc.

cante modificazioni al procedimento penale per crimini, e improntata al tipo del Codice germanico (§ 136), rimangono vietate le domande dirette a trarre dalle risposte dell'imputato la prova della sua reità e si facilita a costui l'esercizio del diritto della difesa. E, affinchè questa norma non sia trasgredita, è disposto che nel verbale dell'interrogatorio deve essere fatta menzione del *tenore* non solo delle *risposte*, ma altresì delle *interrogazioni*.

La Commissione parlamentare, che riferì sul disegno di legge dell'on. Villa, osservando che la facoltà del pubblico ministero di rivolgere interrogazioni all'imputato non sarebbe stata compatibile col diritto di tacere, che implicitamente gli si riconosceva, aggiunse all'art. 12 un capoverso, con cui si vietava al pubblico ministero e alla parte civile di rivolgere domande all'accusato (1). E questa innovazione è stata introdotta nell'art. 6, sulla considerazione che l'interrogatorio non sempre ha luogo col contraddittorio della difesa.

Uno dei più notevoli inconvenienti messi in luce dall'esperienza nei riflessi delle deposizioni testimoniali consiste nell'abitudine di chiamare i testimoni ad esprimere giudizi generici pur anche intorno alla colpevolezza o meno dell'imputato e alla moralità e alla condotta delle persone, o a riferire la voce o l'opinione pubblica, ovvero attestazioni di altri che non depongano in giudizio. Così, da un lato, si snatura il carattere della prova testimoniale, poichè l'opinione implica un apprezzamento, che deve essere ufficio del giudice; e, dall'altro, si menoma il principio dell'oralità, attingendo il magistrato il suo convincimento dai detti di testimoni che non vede, e la cui credibilità non è in grado di valutare.

Nell'interesse, poi, della moralità della prova è pericoloso chiamare i testimoni a riferire attestazioni di persone, che non depongono nel processo e che non sono specificatamente e nominativamente fatte conoscere. Ciò si avverà più particolarmente nelle deposizioni degli agenti di polizia, i quali si ricusano di svelare il nome del *confidente*, da cui ebbero la notizia che riferiscono: deposizioni che hanno dato motivo a profonde discrepanze nella dottrina e nella giu-

(1) Camera dei deputati. St. N. 45-A. *Relazione della Commissione*, ecc. Tornata del 19 novembre 1881.

risprudenza. Se è opportuno tutelare i segreti della polizia, è non meno giusto respingere una prova, che può essere insidiosa, e della quale essendo occulte le fonti, non può scoprirsi l'insidia mercè la critica probatoria.

Più razionalmente in Inghilterra e nelle legislazioni di altri paesi, informate al principio della oralità e della personalità della prova, si esige che le testimonianze siano originali e dirette (1).

L'articolo 7, ispirandosi in parte al progetto del Codice di procedura penale (articoli 444 e 445), dopo avere soppresse le testimonianze indirette e quelle nelle quali il testimone esprime la propria o l'opinione di altri su i fatti della causa, ferma il principio che *non si ammettono documenti attestanti genericamente sulla moralità e condotta delle persone*, vietando così anche le attestazioni generiche delle Autorità amministrative e le informazioni degli ufficiali di polizia.

In un razionale ordinamento processuale la polizia giudiziaria dev'essere tenuta distinta dalla funzione dell'istruttoria.

La polizia giudiziaria deve fare opera di ricerca dei reati e delle prove e di sussidio alla funzione del magistrato. Può e deve esserle eccezionalmente consentito di procedere a quegli atti di conservazione e accertamento che hanno carattere di urgenza; ma questa attribuzione va regolata con norme precise e rigorose, affinché non invada la sfera della funzione del giudice. Avuto, poi, riguardo alla sua costituzione organica (poichè la polizia giudiziaria si esercita sotto la direzione e la dipendenza del pubblico ministero), e al carattere degli atti ch'è tenuta a compiere, non debbono farne parte i giudici, ai quali non può attribuirsi il compito della ricerca dei reati, e che

(1) In Inghilterra, per effetto delle regole sulla prova (*the law of evidence*) non sono rilevanti agli effetti di legge le opinioni personali dei testimoni, non si ammettono, in genere, deposizioni testimoniali intorno alla moralità dell'accusato, nè testimonianze *indirette* o di *sentito dire*, poichè si suol dire che *l'orecchio non è la prova*. BENTHAM, *Traité des preuves judiciaires*, vol. II, pag. 39. Paris, 1830.

Anche il Codice norvegese è informato alle norme della legislazione inglese. Veggasi la introduzione a questo Codice del compianto senatore Brusa, che lo tradusse in italiano, §§ XLI. Torino, 1900.

nell'ufficio di accertamento delle prove debbono avere piena e assoluta indipendenza.

A questo concetto razionale dell'istituto contraddicono l'attuale nozione e l'ordinamento della polizia giudiziaria, la quale, secondo è disposto negli articoli 56 e 57, deve non solo *ricercare i reati*, ma anche *raccogliere le prove* - disposizione ch'è ripetuta nell'art. 64 - e comprende fra i suoi ufficiali il pretore e il giudice istruttore. E data, contro lo spirito della legge, che si riflette in altre disposizioni, alla nozione della polizia giudiziaria così larga estensione, vedonsi talvolta istruttorie costruite su linee discordanti, che contribuiscono agl'insuccessi del magistero repressivo.

L'art. 8 del disegno di legge restringe la nozione della polizia giudiziaria alla *ricerca dei reati*, a raccogliere *tutte le notizie che possono condurre alla scoperta dei colpevoli*, e a riferirne *immediatamente all'autorità giudiziaria*, salvo gli atti di conservazione e accertamento delle prove, che hanno carattere di urgenza.

Questi atti di conservazione e di accertamento dovevano esserle attribuiti, per rimuovere il pericolo di soppressione o dispersione delle prove. E tali sono: il sequestro degli oggetti del reato e di quelli che servirono a commetterlo, l'accertamento delle tracce apparenti del reato, le visite domiciliari e le perquisizioni, ora consentite dalle disposizioni degli articoli 59, 63 e 64.

La dottrina è divisa intorno alla facoltà degli ufficiali di polizia giudiziaria di eseguire visite domiciliari e perquisizioni fuori il caso di flagranza. Ma contro l'interpretazione restrittiva, determinata dalla considerazione che tale facoltà trovasi sancita nell'art. 64, il quale si riferisce al flagrante reato, è prevalsa l'interpretazione più larga, fondata sul concetto informatore della legge e sul riflesso che non è logico ritenere che questa non abbia voluto conferire agli ufficiali di maggior grado una facoltà, che, con l'art. 59, fuori del caso di flagranza, conferisce alle guardie campestri e agli agenti di pubblica sicurezza.

L'art. 8 sanziona questa seconda interpretazione, come quella che concilia le guarentigie costituzionali con l'esigenze supreme della giustizia.

Affinchè, però, gli ufficiali di polizia giudi-

ziaria siano autorizzati a procedere agli atti suddetti, non deve bastare la condizione del *pericolo nell'indugio*, ma occorre anche l'altra che il *giudice non possa immediatamente intervenire*. Perchè se, nonostante l'urgenza, il giudice, avvertito in tempo, può assumere l'atto, diviene illegittima la surrogazione al magistrato dell'ufficiale di polizia giudiziaria, il quale deve compiere opera esclusivamente sussidiaria.

Sebbene, per la nozione della polizia giudiziaria, gli ufficiali della stessa non siano autorizzati a procedere ad atti di confronto e ricognizione e ad assumere a verbale esami d'imputati e deposizioni testimoniali, — il che nondimeno avviene così frequentemente nella pratica — pure è bene che la legge, anche per non menomare l'applicazione del nuovo sistema dell'istruttoria, ne sancisca espressamente il divieto.

La consuetudine degli ufficiali di polizia giudiziaria di assumere atti di ricognizione produce alla repressione un grave danno; poichè, non potendo essere ripetuti dal giudice con le formalità prescritte dalla legge, viene meno una prova spesso decisiva.

Nè minor danno deriva alla repressione dall'assumere a verbale le deposizioni di testimoni. Non mancano, infatti, esempi di testimoni, i quali messi la prima volta al cospetto del giudice, smentiscono ciò che deposero avanti all'ufficiale di polizia giudiziaria, nonostante questi abbia riprodotta nel verbale fedelmente la deposizione; mentre, esaminati la seconda volta, confermano la prima deposizione. Ora, le contraddizioni dei testimoni infirmano la prova, e, soprattutto nei giudizi popolari, esercitano una grande influenza in favore dell'accusato.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di raccogliere notizie intorno ai testimoni informati del fatto e d'indicarli all'autorità giudiziaria; ma la deposizione dev'essere raccolta dal giudice con le formalità stabilite dalla legge.

Coerentemente, poi, al concetto che le funzioni della polizia giudiziaria non sono compatibili con quelle dei magistrati giudicanti, cessano di far parte della stessa il pretore e il giudice istruttore. Il pretore, però, giusta l'art. 75 del Codice, rimane giudice delegato *per legge* ad agire, nei primi quindici giorni, per conto del giudice istruttore nei luoghi dove non risiede questo magistrato; come, in qualità di giudice, nei luoghi dove non risiede il procu-

ratore del Re, provvede, in materia di istruzione sommaria, agli atti urgenti di conservazione e accertamento delle prove.

È ovvio, nè forse occorre una espressa disposizione, che il pretore deve assumere gli atti suddetti con le forme della *pubblicità per le parti*. Imperocchè altrimenti il sistema verrebbe, nel più dei casi, meno ai suoi fini, e i difensori dell'imputato e della parte civile sarebbero privati della facoltà di assistere agli atti di accertamento del corpo del reato e alle perizie, che ordinariamente si assumono dal pretore prima che il giudice istruttore inizi l'istruzione.

III.

Disposizioni relative alla detenzione preventiva.

La detenzione preventiva era altro argomento, che doveva richiamare i miei studî, avendo l'esperienza dimostrato che le modificazioni introdotte nel Codice di procedura penale con la legge del 30 giugno 1876 non sono efficaci ad abbreviarne la durata.

La disposizione dell'art. 182 non mi è sembrata meritevole d'innovazioni, poichè nella pratica non si lamenta la frequenza con la quale i giudici istruttori spediscono il mandato di cattura, giacchè è noto che ne fanno uso con molta prudenza; ma si lamenta, per contro, la durata eccessiva del carcere preventivo.

Ma ai due mandati ammessi nel Codice ho stimato aggiungere, com'era disposto nel progetto del Codice di procedura penale (articoli 326 e 336), due altre forme di presentazione: il *mandato di accompagnamento* e la *presentazione spontanea* (art. 9).

Il primo, forma di coercizione più mite, si presta come utile surrogato del mandato di cattura, specialmente nei casi in cui questo è obbligatorio, e come mezzo per ottenere la presenza dell'imputato nel giudizio immediato (articolo 21).

La seconda è una forma non meno utile ad evitare all'imputato i rigori del carcere preventivo, ove, con le sue risposte, possa immediatamente dileguare gl'indizi, che si addensano contro di lui.

All'attuazione pratica dell'istituto della spontanea presentazione concorre il salvocondotto,

che, giusta una disposizione del Codice germanico (§ 327), il giudice è autorizzato a rilasciare all'imputato che lo domanda.

Il rilascio del salvocondotto, che è in facoltà del magistrato, sospende provvisoriamente l'esecuzione del mandato di cattura e facilita la presentazione degli imputati: il che è interesse sociale promuovere e favorire.

Intorno alla durata del carcere preventivo le nostre statistiche segnano cifre, che debbono preoccupare il legislatore (1).

Dalla statistica del 1906 risulta che, fra 2864 accusati giudicati dalle Corti d'assise ch'erano sottoposti al carcere preventivo, 40.19 su cento lo subirono da più di 6 mesi ad 1 anno, 28.21

su cento da più di 1 anno a 2 anni: e si contano anche accusati (17.12 su cento) che lo subirono fino oltre 2 anni.

Alla non breve durata del carcere preventivo contribuiscono l'istituzione della magistratura collegiale, i cui provvedimenti non possono essere così rapidi come quelli del giudice unico, l'illimitata facoltà della Camera di consiglio di trattenere in carcere l'arrestato, ordinando una serie di nuovi rapporti prima di legittimare la detenzione, e infine le disposizioni restrittive sui gravami e sulla libertà provvisoria.

La Camera di consiglio fu introdotta nel Codice del 26 novembre 1865 per sollecitare i processi, difendere la libertà individuale e rendere

(1) *Imputati, pei quali fu provveduto nel periodo istruttorio, che subirono carcerazione preventiva per oltre sei mesi.*

ANNI	dagli Uffici d'istruzione				dalle Sezioni d'accusa			
	da oltre 6 mesi a 1 anno		oltre 1 anno		da oltre 6 mesi a 1 anno		oltre 1 anno	
	cifre effettive	ogni 100 imputati sottoposti a carcerazione preventiva	cifre effettive	ogni 100 imputati sottoposti a carcerazione preventiva	cifre effettive	ogni 100 imputati sottoposti a carcerazione preventiva	cifre effettive	ogni 100 imputati sottoposti a carcerazione preventiva
1902	984	1.66	289	0.49	929	24.58	282	7.46
1903	1106	1.95	183	0.32	1185	27.94	426	10.05
1904	799	1.58	99	0.20	955	27.93	260	7.61
1905	778	1.65	147	0.31	965	29.93	202	6.26
1906	769	1.66	135	0.29	899	29.30	316	10.30

Prosciolti nel periodo istruttorio che subirono carcerazione preventiva per oltre sei mesi.

ANNI	dagli Uffici d'istruzione				dalle Sezioni d'accusa			
	da oltre 6 mesi a 1 anno		oltre 1 anno		da oltre 6 mesi a 1 anno		oltre 1 anno	
	cifre effettive	ogni 100 prosciolti che subirono carcerazione preventiva	cifre effettive	ogni 100 prosciolti che subirono carcerazione preventiva	cifre effettive	ogni 100 prosciolti che subirono carcerazione preventiva	cifre effettive	ogni 100 prosciolti che subirono carcerazione preventiva
1902	138	1.52	120	1.32	70	30.57	39	17.03
1903	197	2.37	66	0.80	102	31.68	72	22.36
1904	140	1.82	15	0.20	74	42.28	12	6.86
1905	197	2.76	43	0.60	76	35.02	33	15.21
1906	131	1.90	21	0.31	47	34.82	8	5.93

più rispettati i giudizi (1). Se non che, nell'anno dopo essa fu soppressa in Francia, dove non è stata più ricostituita. Furono fatti tentativi per istituire una magistratura istruttoria collegiale accanto al giudice istruttore; ma non già come giurisdizione intesa a provvedere sulla libertà personale dell'imputato e a decidere sull'istruzione compiuta, sibbene come magistratura coordinata al sistema del contraddittorio nell'istruzione e chiamata a decidere sui ricorsi delle parti contro le ordinanze profferite dal giudice istruttore durante il procedimento (2).

Una lunga esperienza ha ormai dimostrato che la Camera di consiglio, sulle cui deliberazioni prevale quasi sempre il voto dell'istruttore, non rappresenta una vera e propria magistratura collegiale, chiamata a controllare la funzione del magistrato inquirente; ma costituisce una giurisdizione inutile e dannosa, poichè, mentre annulla la responsabilità del giudice istruttore, ritarda la definizione delle istruttorie, e, anzichè abbreviare, prolunga il carcere preventivo.

Di qui la doppia tendenza, che si è manifestata nei nostri lavori legislativi: l'una per abolirla e l'altra per restringerne le attribuzioni.

Alla prima tendenza si conformarono i disegni di legge dei ministri Villa (3), Tajani (4), Zanardelli e Cocco-Ortu (5), i quali trasferivano le attribuzioni della Camera di consiglio al giudice istruttore.

La seconda tendenza, ch'ebbe una timida attuazione nella legge del 30 giugno 1876 su i mandati di comparizione e di cattura e sulla libertà provvisoria, fu accolta nel disegno di legge del ministro Ferraris (6) e nel progetto del Codice di procedura penale.

(1) Relazione del ministro guardasigilli, che precede il Codice di procedura penale.

(2) LE ROYER, *Projet de loi tendant à réformer le code d'instruction criminelle*.

(3) Disegno di legge dell'onor. Villa (art. 17).

(4) Camera dei deputati. St. N. 349. Disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (TAJANI): *Modificazioni ai Codici di procedura civile e penale* (art. 22) Seduta del 25 novembre 1885.

(5) Camera dei deputati, St. N. 294 (tre letture). Disegno di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri (ZANARDELLI) e dal ministro di grazia e giustizia (COCCO-ORTU): *Ordinamento giudiziario* (art. 10). Seduta del 12 febbrajo 1903.

(6) Senato del Regno. St. N. 40. Progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti

Il primo deferiva al giudice istruttore i provvedimenti dell'escarcerazione e dell'ammissione dell'imputato a libertà provvisoria, senza alcun vincolo, quando fossero conformi le requisitorie del pubblico ministero. E la riforma era ispirata al concetto che la Camera di consiglio non costituisce una guarentigia quando l'interesse sociale, la cui tutela è affidata al pubblico ministero, e l'interesse dell'imputato non trovansi in conflitto.

Il progetto del Codice di procedura penale, invece, autorizzava il giudice istruttore a provvedere così all'escarcerazione e all'ammissione dell'imputato a libertà provvisoria, come a pronunciare l'ordinanza di non farsi luogo a procedimento anche quando fossero difforni le requisitorie del pubblico ministero (articoli 297, 300, 353 e 374).

Non ho indugiato a seguire la prima tendenza, per la considerazione che, col ridurre le attribuzioni della Camera di consiglio, facendosi partecipare il giudice istruttore alle sue deliberazioni, non si rimuoverebbe il principale inconveniente dell'attuale organismo della magistratura collegiale, cui, avuto riguardo alla distribuzione del personale nei singoli Tribunali, non si potrebbe riparare convenientemente nè con l'esclusione assoluta del giudice istruttore, nè con l'ammetterlo soltanto come relatore (1).

D'altro canto, col ridurre le attribuzioni della Camera di consiglio, l'intento della semplificazione e della speditezza dell'istruzione si raggiungerebbe solo in parte; nè si potrebbero impedire i conflitti fra il magistrato unico e il collegiale.

Per ciò ho creduto miglior partito proporre l'abolizione della Camera di consiglio, le cui attribuzioni vengono conferite al giudice istruttore (art. 10).

Questo nuovo ordinamento della magistratura istruttoria ha permesso di concretare l'altra riforma, con la quale le opposizioni contro

(L. FERRARIS) nella tornata del 21 aprile 1891: *Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale* ecc.

(1) La proposta di fare intervenire il giudice istruttore nella Camera di consiglio come relatore, non come votante, fu fatta nell'ultimo Congresso giuridico nazionale dal senatore Quarta. Ma il Congresso non si pronunciò sull'argomento. — *Atti del Congresso giuridico di Milano*, pag. 209 e 210.

le ordinanze del giudice istruttore non si portano avanti alla Sezione d'accusa, come avviene in Francia in forza della legge del 17 luglio 1856, ma avanti al Tribunale, alle cui decisioni non partecipa il giudice istruttore.

La minore frequenza delle decisioni di secondo grado consente, anche nei Tribunali composti del presidente e di due giudici, di fare a meno del giudice istruttore e di completare il collegio con la partecipazione del pretore.

Così, da un lato, si accelerano i provvedimenti del giudice di primo grado, e, dall'altro, s'istituisce una giurisdizione di secondo grado più pronta, evitando che i processi, nei casi di opposizione, siano trasmessi alla Sezione d'accusa.

Stabilito il principio del giudice unico nel periodo istruttorio, la durata del carcere preventivo, sulle linee generali della legislazione inglese, è divisa in periodi fissi, prorogabili dal giudice istruttore o dal Tribunale non oltre un dato termine.

Dal primo interrogatorio dell'imputato alla legittimazione della detenzione, il carcere preventivo non può durare più di dieci giorni, con facoltà al giudice istruttore di prorogarlo per un tempo non superiore ad altri dieci giorni (art. 12).

In tal modo, com'era disposto nel disegno di legge dell'on. Tajani intorno alla detenzione preventiva (1) e nel progetto del Codice di procedura penale (art. 355), da una parte, si pone un limite massimo alla potestà attribuita al magistrato dall'art. 199 del Codice di procedura penale di detenere in carcere l'imputato, quando, *per emettere un fondato giudizio, non ravvisi bastevoli gli atti e i verbali già pervenuti*; e, dall'altra, in conformità della legge belga del 20 aprile 1874 e del voto della dottrina, la perenzione della cattura, stabilita nello stesso articolo 199, si compie col fatto della non avvenuta legittimazione.

Più grave si presentava il problema della durata del carcere preventivo dopo legittimata la detenzione.

Nel precedente disegno di legge, accogliendo in massima il metodo introdotto nel progetto del Codice di procedura penale (art. 357), pro-

posi di assegnare un termine alla durata delle istruzioni e d'istituire presso la Sezione d'accusa un controllo sull'azione del giudice istruttore, salvo alla Sezione d'accusa il disporre, secondo i casi, l'escarcerazione dell'imputato o la continuazione della detenzione (art. 11).

Ma uno studio più ponderato intorno all'argomento mi ha convinto che il controllo della Sezione d'accusa, senza segnare alle proroghe alcun limite, mentre non costituirebbe una garanzia efficace, potrebbe risolversi in ulteriori ritardi.

Per ciò ho stimato di regolare in questo secondo periodo la durata del carcere preventivo con criterii più razionali e più efficaci a stimolare l'attività e la diligenza del magistrato.

L'atto d'accusa deve, di regola, essere notificato all'accusato detenuto non oltre il termine di un anno dal primo interrogatorio. Il termine può, per gravi e evidenti necessità dell'istruzione, essere prorogato dal Tribunale o dalla Sezione d'accusa non oltre i sei mesi. Scorso questo termine, senza che abbia avuto notificazione dell'atto d'accusa, l'imputato deve essere ammesso di diritto a libertà provvisoria (art. 13).

Nel fissare i termini non ho creduto conformarmi al criterio della competenza, perchè spesso, per accertare un reato di competenza del Tribunale, occorrono indagini maggiori e più complicate che non per un delitto di competenza della Corte d'assise.

Il provvedimento della proroga è circondato da tre garanzie.

Anzitutto, trattandosi di controllare la funzione del giudice istruttore, è chiamato a provvedere il Tribunale. Il giudice istruttore interviene all'udienza in qualità di relatore, perchè deve esporre i motivi del ritardo; ma non prende parte alla decisione.

In secondo luogo, nell'ordinanza di proroga debbono essere *specificate le gravi e evidenti necessità dell'istruzione*, che l'hanno motivata.

E, in terzo luogo, il difensore dell'imputato, per potere svolgere completamente nella memoria le ragioni della difesa, è ammesso alla lettura di tutti gli atti del processo.

L'ammissione del detenuto di diritto a libertà provvisoria, ispirata al celebre Atto dell'*Habeas Corpus* della procedura inglese, per cui l'accusato è messo di diritto in libertà, se non sia giudicato nella seconda sessione della

(1) Camera dei deputati. St. N. 122: Disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (TAJANI): *Modificazioni di alcune disposizioni sulle detenzioni preventive*, ecc.

Corte d'assise (1), e propugnata in Italia da eminenti giuristi (2), non parrà ardita, se si ponga mente che, quando il pubblico ministero, dopo ben diciotto mesi, non trovasi in grado di notificare l'atto d'accusa, segno è che le prove non sono ancora concludenti. E, in tal caso, non è giusto che l'imputato rimanga detenuto a tempo indefinito, ed è opera di giustizia fargli riprendere provvisoriamente la libertà.

L'imputato, però, non riacquista provvisoriamente la libertà senza opportune cautele di custodia esteriore, perchè gli vengono imposti gli obblighi prescritti nei numeri 2, 3, 9 e 10 dell'articolo 118 della legge di pubblica sicurezza.

A completare le riforme, che mirano a diminuire la durata del carcere preventivo, concorrono il rimedio dell'opposizione, che si accorda all'imputato contro l'ordinanza che legittima la detenzione (art. 10), e il nuovo ordinamento dell'istituto della libertà provvisoria.

La libertà provvisoria presentemente è ammessa in forma facoltativa nei delitti che importano pene temporanee; ma la facoltà del magistrato è limitata da parecchie restrizioni (articoli 205 e 206).

Persuaso che, per prevenire tutte le esigenze della repressione e dell'istruzione, si deve concedere al giudice una certa larghezza nel rilascio del mandato di cattura, tenendosi conto non solo della pena stabilita dalla legge, ma altresì delle specie dei reati e dei precedenti degli imputati, non ho proposta alcuna innovazione nell'art. 182.

Credo, però, che una certa larghezza nel rilascio del mandato di cattura dev'essere temperata mediante un più razionale ordinamento dell'istituto della libertà provvisoria, la quale, importando l'estimazione dei singoli casi pratici dal punto di vista oggettivo e soggettivo, poichè il reato non è un ente astratto, ma un fatto concreto, dev'essere commessa, il più che sia possibile, al prudente criterio del magistrato.

Ispirato a questi concetti, l'art. 14, mentre mantiene fermo il divieto di accordare la libertà

provvisoria pei delitti che importano la pena dell'ergastolo e, per alcuni reati, dopo l'invio alla Corte d'assise, riproducendo una disposizione del progetto del Codice di procedura penale (art. 372), alla quale in Francia, dove fu introdotta con la legge del 15 luglio 1865, il ministro della giustizia attribuiva la breve durata del carcere preventivo (1), rende la libertà provvisoria facoltativa senz'altra restrizione; e, completando un istituto già ammesso, in via eccezionale, negli articoli 46 e 210, autorizza il magistrato ad accordarla anche di ufficio.

IV.

Disposizioni relative alla chiusura dell'istruzione.

In un razionale sistema di procedimento, l'istruzione non deve chiudersi con una decisione del giudice. « È solo ammissibile », scrive il Lucchini, « un giudizio preliminare intorno al fondamento dell'imputazione o di prelibazione delle prove per i casi più gravi, onde evitare le accuse precipitose o temerarie, ma soltanto allora che l'accusato ne faccia espressa richiesta » (2).

La sottoposizione dell'imputato all'accusa dev'essere opera del pubblico ministero, a cui appartiene la funzione dell'accusa, e non già del giudice, al quale spetta esclusivamente giudicare su i conflitti delle parti.

Sotto questo aspetto la nostra legislazione, col giudizio obbligatorio intorno al fondamento dell'imputazione, che ripartisce fra il giudice istruttore, la Camera di consiglio e la Sezione d'accusa, sanziona un istituto, il quale turba e inverte i due organi del processo: l'accusatore e il giudice. Poichè, anche quando il giudice ordina l'invio a giudizio sulle conformi requisitorie del pubblico ministero, l'accusa è pronunziata dal magistrato giudicante, e il pubblico ministero diviene organo di esecuzione dell'ordinanza o della sentenza d'invio, e non gli è dato modificarla nell'atto di citazione o d'accusa.

D'altro canto, il giudizio obbligatorio del magistrato intorno al fondamento dell'imputazione,

(1) BLACKSTONE, *Commentaires des lois anglaises*, t. IV, pag. 229.

(2) *Atti del primo Congresso giuridico nazionale*, pag. 847. LUCCHINI, *Libertà personale dell'imputato*. Lavori preparatorii, ecc. *Atti della Commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal ministro FINOCCHIARO-APRILE*, vol. II. *Relazioni*, pag. 155. Roma, 1900.

(1) *Compte général de l'administration de la justice criminelle en France pendant l'année 1899. Rapport*, pag. xxxviii.

(2) *Elementi di procedura penale*, pag. 298. Firenze 1908.

mentre nella pratica raramente produce all'imputato il beneficio di sottrarlo al giudizio, giacchè nella grandissima parte dei casi le ordinanze e le sentenze sono conformi alle requisitorie del pubblico ministero, crea una presunzione di colpevolezza a danno dell'accusato, che nei giudizi avanti alle Corti d'assise può riflettersi nei verdeti.

Questo giudizio, infine, intralcia e prolunga le istruttorie, segnatamente pel modo con cui è congegnato nel nostro Codice, che, per il rinvio avanti alla Corte d'assise, richiede la decisione di due magistrature: la Camera di consiglio e la Sezione d'accusa; aumenta la durata del carcere preventivo, menomando il diritto dell'accusato che preferisca di comparire senza indugio avanti ai suoi giudici; e ritarda i giudizi.

Più razionale è il giudizio di accusa facoltativo, il quale, immaginato dal Romagnosi, quando scrisse che, essendo il giudizio di accusa un beneficio di legge accordato all'imputato, deve essere « libero l'imputato a rinunciarvi e a chiedere di essere sottoposto al giudizio definitivo » (1), trovasi introdotto nel Codice austriaco (§§ 112, 207 a 215) e in altre legislazioni straniere, raccolse i suffragi del III Congresso giuridico nazionale (2), e nella dottrina italiana incontra il favore fra gli scrittori più progrediti a cominciare dal Carrara (3) e dal Casorati (4).

Per effetto di questo istituto, la sottoposizione all'accusa ha luogo mediante la notificazione dell'atto d'accusa, formulato dal pubblico ministero. L'accusato, però, non rimane privo dell'intervento del magistrato giudicante; e, se creda di non dovere affrontare il giudizio, ha diritto di fare opposizione contro l'atto d'accusa.

Così, facendosi più larga parte al metodo accusatorio, la funzione dell'accusa è mantenuta distinta da quella del giudizio: il giudice interviene per dirimere il conflitto fra l'accusato e il pubblico ministero che lo accusa; si avvantaggia l'accusato che voglia presentarsi avanti ai giudici senza la presunzione di reità che sorge da un'accusa pronunciata dal magistrato giu-

dicante; e le istruzioni e i giudizi procedono più spediti.

Nè parmi si possa osservare che, avuto riguardo al numero delle eventuali opposizioni, quanto alla celerità, ben poco vi sarebbe da ripromettersi (1), imperocchè, a prescindere che il diritto di opposizione è limitato, bisogna ammettere che non mancheranno casi in cui l'imputato, specialmente se detenuto, abbia interesse ad affrettare e non già a ritardare, con un rimedio giuridico infondato, l'apertura del dibattimento.

Il giudizio di accusa facoltativo fu proposto dall'on. Villa nel disegno di legge di modificazioni ai procedimenti penali per crimini; e, se questa parte della riforma non fu approvata dalla Commissione parlamentare, ciò dipese non già da motivi attinenti al meccanismo dell'istituto, ma dall'essersi la citazione diretta proposta come metodo obbligatorio di procedimento nei crimini flagranti (2).

I motivi sopra esposti mi hanno persuaso a preferire al giudizio di accusa obbligatorio, accolto nel progetto del Codice di procedura penale (articoli 300 e 301), il facoltativo, ch'è delineato negli articoli 15, 16 e 17 del presente progetto.

Il pubblico ministero provvede direttamente a far completare l'istruzione, a rinviare gli atti al giudice competente, quando il fatto non appartiene alla competenza ordinaria, e a devolvere la cognizione del reato alla giurisdizione inferiore o superiore. Ma, se il reato appartenga alla competenza del Tribunale o della Corte di assise, e il procuratore del Re e il procuratore generale ritengano che deve farsi luogo all'accusa, formulano e fanno notificare l'atto di accusa all'accusato, il quale, nel termine stabilito, ha diritto di fare opposizione avanti al giudice istruttore o alla Sezione d'accusa. Scorso il ter-

(1) Per l'Austria si hanno i seguenti dati statistici:
Accusati che fecero ricorso contro l'atto d'accusa:

1903	3519
1904	3256
1905	3138
1906	3213

Notizie desunte dall'*Oesterreichisches Statistisches Handbuch für die im Reichsrat und vertretenen Königreich und Länder*.

(2) Veggasi la relazione della Commissione parlamentare.

(1) *Opere*, vol. IV, pag. 713. Milano, 1841.

(2) *Atti del Congresso giuridico nazionale di Firenze*, pag. 349.

(3) *Opuscoli*, vol. III, *Invio a giudizio in Austria e in Italia*, pag. 410. Lucca, 1876.

(4) *Il processo penale e le riforme*, pag. 324. Milano, 1881.

mine senza che l'accusato abbia fatta opposizione, si procede al giudizio.

Il rimedio dell'opposizione, però, è limitato ai reati che importino la pena dell'ergastolo o della reclusione o della detenzione superiore nel massimo ad un anno, e al caso di concorso di una causa estintiva dell'azione penale. Ma, fuori di questi due limiti, l'opposizione investe il magistrato giudicante della estimazione così della sussistenza o meno del reato come della prova.

Fin qui del caso in cui il pubblico ministero creda di dovere promuovere l'accusa. Ma lo studio dell'argomento doveva essere rivolto anche all'ipotesi dell'astensione del pubblico ministero dal formulare l'atto d'accusa, ovvero dal promuovere l'azione penale sulla denuncia o sulla querela.

E qui non esito ad affermare che il pubblico ministero non dev'essere domino assoluto dell'azione penale, in guisa che debba bastare la sua astensione a troncare o a non fare iniziare il procedimento. Nè credo necessario soffermarmi a dimostrare tutti i pericoli, ai quali si andrebbe incontro, se, surrogandosi al giudizio di accusa obbligatorio il facoltativo, l'astensione del pubblico ministero, ch'è costituito sotto la dipendenza del potere esecutivo, si svolgesse senza alcun controllo.

Fra i sistemi di controllo del così detto *monopolio* del pubblico ministero, escogitati dalla dottrina e dalle legislazioni straniere, va messo in evidenza quello del concorso dei privati nell'esercizio dell'azione penale. In Austria, il giudizio di accusa facoltativo trovasi coordinato all'accusa privata sussidiaria, nel senso che, se il pubblico ministero receda dall'accusa, questa può essere proseguita dalla parte lesa.

Avrei accolto senz'altro questo sistema, il quale ha il pregio di mantenere, anche nei rispetti del recesso dall'accusa, separata e distinta la funzione dell'accusatore da quella del giudice, se nei reati nei quali non v'è una parte direttamente offesa, l'accusa privata non avesse dovuto prendere la forma di azione popolare, contraria ai nostri costumi, e se l'inerzia della parte lesa o dei cittadini non avesse fatto sorgere il pericolo dell'impunità dei colpevoli.

Per queste considerazioni ho creduto opportuno che la nostra legislazione si giovasse del giudizio di accusa facoltativo fino al punto, in cui l'azione del pubblico ministero non fosse in

conflitto col principio della tutela della repressione.

Il pubblico ministero, quindi, se stimi di non dovere formulare l'atto d'accusa, deve promuovere una decisione del giudice istruttore o della Sezione d'accusa, come, conformemente al progetto del Codice di procedura penale (art. 184), un'ordinanza del giudice istruttore deve richiedere il procuratore del Re, se creda di non dovere dar corso alla denuncia o alla querela (1).

Dopo la notificazione delle requisitorie o dell'atto d'accusa, si fa luogo alla pubblicità di tutti gli atti del processo non solo quando la decisione spetta alla Sezione d'accusa, ma altresì quando appartiene al giudice istruttore.

Col prescrivere la pubblicità degli atti del processo prima che decida il giudice istruttore si attua una riforma reclamata dalla scienza e dalla pratica, essendo stato giustamente avvertito che il diritto accordato nell'art. 201 del vigente Codice al difensore di presentare memorie alla Camera di consiglio non riesce efficace senza la lettura degli atti.

Il procedimento avanti alla Sezione d'accusa si svolge secondo le norme attualmente in vigore; ma il procuratore generale non può assistere all'udienza, e la relazione è fatta da un consigliere. Se, avuto riguardo alla stretta attinenza fra l'esercizio dell'azione penale e l'accertamento delle prove, si doveva riconoscere al pubblico ministero il diritto d'intervenire a tutti gli atti d'istruzione, non gli si poteva permettere di assistere, senza il contraddittorio della difesa, all'udienza della Sezione d'accusa, la quale è chiamata a pronunciare un giudizio sull'atto d'accusa o sulle requisitorie (art. 18).

Il giudice istruttore e la Sezione d'accusa, investiti dall'opposizione dell'accusato all'atto d'accusa o dalle requisitorie del pubblico ministero, possono o rigettare o modificare l'atto d'accusa, ovvero provvedere in conformità delle disposizioni del Codice in vigore, o, infine, se siasi proceduto soltanto sommariamente, disporre che si proceda con istruzione formale.

Nel caso in cui ritengano che non sia provata la colpeabilità dell'imputato, il giudice istruttore e la Sezione d'accusa si limitano a dichiarare

(1) GIANTURCO, *Discorsi parlamentari*, pag. 280, Roma, 1909.

semplicemente che non si fa luogo all'accusa o a procedimento.

Questa innovazione, estesa alle sentenze delle magistrature di merito (art. 34), è conseguenza necessaria del principio di accusa, e mira a sanzionare la presunzione d'innocenza, che attualmente è offuscata dalla pronunzia di non farsi luogo per *insufficienza d'indizi* e dall'assoluzione per *non provata reità*. Se l'onere della prova spetta all'accusa, quando essa non riesca a dimostrare la colpevolezza dell'imputato, questi deve essere prosciolto puramente e semplicemente (1).

A completare le norme relative alla chiusura della istruzione provvedono le disposizioni in torno alle opposizioni contro le decisioni del giudice istruttore.

Il giudice istruttore può rigettare o modificare l'atto d'accusa: e, in tali ipotesi, essendo l'accusa troncata o menomata, è giusto accordare al procuratore del Re il rimedio dell'opposizione avanti al tribunale; com'è giusto accordarlo al procuratore generale, cui spetta il controllo dell'azione penale nel distretto della Corte d'appello, e che, secondo il Codice in vigore, può fare opposizione all'ordinanza.

Il giudice istruttore può, sulle requisitorie del procuratore del Re, dichiarare non farsi luogo a procedimento: e, in questa seconda ipotesi, il rimedio di legge va attribuito non al procuratore del Re, il quale fece requisitorie conformi, ma al procuratore generale avanti alla Sezione d'accusa.

Alla parte civile non è accordato il rimedio dell'opposizione contro le decisioni di non farsi luogo all'accusa o a procedimento, perchè essa, con la sua opposizione, verrebbe a far rivivere l'azione penale, il cui esercizio appartiene esclusivamente al pubblico ministero.

Il nuovo ordinamento dell'invio a giudizio importa che, se il dibattimento avanti alla Corte d'assise si contesti sull'atto d'accusa, il libello accusatorio investe la Corte di giurisdizione e diventa la base delle questioni ai giurati, tranne in quei punti nei quali, in seguito all'opposizione dell'accusato, sia stato modificato dalla decisione della Sezione d'accusa. Ma, se il dibattimento si contesti sull'*ordinanza* d'invio (così

viene denominata anche la decisione della Sezione d'accusa, giacchè la *sentenza* propriamente detta è quella che si pronunzia con le forme solenni del giudizio), questa surroga l'atto di accusa, il quale, dovendo essere copia fedele della decisione della Sezione d'accusa, non ha ragion di essere: e la proposta soppressione sfronda il procedimento di un atto superfluo (art. 19).

V.

Disposizioni relative all'istruzione sommaria e al decreto penale.

I giuristi, che inclinano al metodo accusatorio, propugnano una radicale riforma dell'istruzione preliminare.

Muovendo dal concetto che l'istruttoria deve essere opera delle parti, sostengono che debba sopprimersi la funzione di giudice istruttore e attribuirsi il diritto di ricerca alle parti, ed eventualmente, come ufficio proprio, per la funzione offensiva, al pubblico ministero. Il giudice, secondo essi, non più con la veste d'inquirente, che contraddice al carattere del magistrato giudicante, dovrebbe intervenire, col contraddittorio delle parti, soltanto per risolvere gli incidenti controversi, provvedere a quegli atti d'indagine o di conservazione, che possono influire sul valore degli elementi di prova, o che importano misure coercitive o giuridicamente lesive (1).

Nella nostra legislazione non mancano casi, in cui il pubblico ministero procede direttamente all'istruzione.

Così, in quelli di flagranza e di perpetrazione di un delitto nell'interno di una casa, il procuratore del Re è investito delle funzioni spettanti al giudice istruttore (articoli 46 e 48). E nel procedimento per citazione diretta, benchè sotto la forma, che non muta la sostanza, di *preliminari informazioni*, il procuratore del Re, direttamente o per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria, compie veri atti d'istruzione (art. 43).

Se non che, il procedimento per citazione diretta è profondamente diverso dall'istruzione contraddittoria, in quanto il procuratore del Re ha facoltà di procedere, senza il contraddittorio della difesa, ad ogni specie di atti.

(1) LUCCHINI, *Discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1905*.

(1) LUCCHINI, *Elementi di procedura penale*, pag. 248.

Sotto tale aspetto, l'istituto della citazione diretta è dagli scrittori più progrediti fatto segno a vive critiche, come quello che, avuto riguardo anche al modo con cui si traduce in atto, costituisce un'istruttoria larvata senza le garanzie di questa.

A prescindere da siffatto vizio fondamentale, la pratica ha messo in evidenza altre imperfezioni, che non rendono la citazione diretta frequentemente applicabile.

Questo istituto non può mai svolgersi in concorso con la funzione della magistratura istruttoria, poichè, secondo è disposto nell'articolo 371, *la facoltà di richiedere la citazione diretta cessa, allorchè il giudice istruttore abbia già proceduto ad un qualche atto d'istruzione, o delegata l'istruzione al pretore, ovvero, nel caso di arresto dell'imputato, abbia avuto luogo il rapporto alla Camera di consiglio prescritto dall'articolo 197.*

In tal modo, da un lato, il procuratore del Re non può farne uso in tutti quei casi in cui stima necessario il rilascio di un mandato, ch'è attribuito al giudice istruttore; e, dall'altro, l'imputato, se egli trovisi detenuto e il procuratore del Re, invece di richiedere i provvedimenti della Camera di consiglio sulla detenzione, preferisca la citazione diretta, rimane privo delle garanzie della funzione giurisdizionale, stabilite nel libro I, titolo II, capo V, sezione VIII del suddetto Codice.

L'istituto, poi, della citazione diretta, dal punto di vista dell'estimazione delle prove, costituisce nel meccanismo del nostro procedimento una evidente contraddizione. Imperocchè mentre, nei casi in cui le prove furono raccolte con le maggiori garanzie dell'istruzione formale, il giudice deve valutare obbligatoriamente il fondamento della imputazione, si accorda, invece, al pubblico ministero la potestà di sottoporre l'imputato direttamente al giudizio in quei procedimenti, nei quali mancano queste garanzie.

Convinto che le riforme legislative, per riuscire efficaci, debbono essere gradualì, ho creduto modellare l'istituto della citazione diretta sulle linee dell'istruzione contraddittoria, sotto la denominazione d'*istruzione sommaria*, la quale, da un canto, non offre gl'inconvenienti della citazione diretta, e, dall'altro, per la sua struttura, è destinata a divenire metodo di procedimento normale nei reati di competenza del Tribunale.

L'istruzione sommaria, delineata nell'articolo 20, è deferita al procuratore del Re, il quale provvede alla ricerca delle prove direttamente o per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria. Il giudice interviene per provvedere, col contraddittorio delle parti, agli atti di conservazione o di accertamento, per rilasciare i mandati giudiziari, per emettere i provvedimenti relativi alla detenzione preventiva e per decidere sull'opposizione contro l'atto d'accusa.

La disposizione, con la quale si chiama il giudice istruttore a provvedere sulla legittimazione o meno della detenzione, mi è sembrata preferibile all'altra del progetto del Codice di procedura penale, il quale sanciva la perenzione dell'arresto se, entro i dieci giorni dal primo interrogatorio, non erasi notificato all'imputato il decreto di citazione (art. 312); poichè ho considerato che siffatta sanzione potrebbe talvolta rendere l'istruzione sommaria troppo affrettata, per evitare che si dia luogo alla decadenza dell'arresto o del mandato di cattura.

Nè l'intervento del giudice istruttore per decidere sulla detenzione potrà fare venir meno i vantaggi della speditezza del procedimento, perchè l'incidente della legittimazione dell'arresto non dà luogo a complicazioni, e le opposizioni contro le ordinanze del giudice istruttore si portano avanti al Tribunale, magistratura locale, che può decidere prontamente.

E, insieme all'istituto della legittimazione della detenzione, è ammessa l'opposizione dell'imputato contro l'atto d'accusa, la quale opposizione non è limitata, come disponeva il progetto del Codice di procedura penale, ai casi in cui il fatto non costituisca reato, ovvero a quelli d'irricevibilità dell'azione penale o d'inapplicabilità del procedimento sommario (art. 313); ma può aver luogo in tutti i casi in cui è ammessa nell'istruzione formale, cioè anche in riguardo all'estimazione delle prove.

Non debbo indugiarmi intorno alla proposta soppressione delle attribuzioni istruttorie, conferite al procuratore del Re dall'art. 46 del vigente Codice, perchè esse non sarebbero compatibili col nuovo sistema d'istruzione formale e sommaria.

Anche l'istituto della citazione direttissima, ch'è una forma abbreviata dell'istruzione sommaria, doveva essere modificato.

E infatti, giusta la disposizione dell'art. 46

del Codice processuale, per potersi promuovere il giudizio con citazione direttissima, occorre che abbia avuto luogo l'arresto dell'imputato; non è accordato al pubblico ministero e alla parte civile il diritto di chiedere un termine per presentare nuove prove, e soltanto è concesso all'imputato un termine di non più di tre giorni per preparare la sua difesa; nè, nei casi in cui la prova nel dibattimento si complica, è stabilito che si possa surrogare al giudizio istantaneo il procedimento ordinario.

Questo sistema toglie modo di tradurre l'imputato al cospetto del Tribunale o del pretore immediatamente, o nell'udienza del giorno successivo, quando, pur sorpreso in flagranza, non sia stato arrestato; e fa sì, d'altra parte, che il pubblico ministero e il pretore siano molto cauti nell'adoperare una forma di procedura, che, se la prova fosse inficiata nel dibattimento, potrebbe risolversi nell'impunità dei colpevoli.

Per correggere questi difetti ho riprodotto nell'articolo 21 le disposizioni del progetto del Codice di procedura penale (articoli 314 a 317) con qualche emendamento.

Così, per potersi fare uso della citazione direttissima, è necessaria soltanto la condizione che l'imputato sia sorpreso in flagranza, ancorchè non siasi proceduto all'arresto, provvedendosi, in tal modo, anche al caso, frequente nella pratica, in cui bisogna promuovere sollecitamente il giudizio unico, quando il reato sia commesso da più persone, e non tutte si trovino detenute. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono chiedere un termine per presentare nuove prove, il quale, per ragione di coordinamento alla disposizione dell'art. 282 del Codice sulla sospensione dei dibattimenti, non può essere superiore ai dieci giorni; si mantiene all'imputato il diritto di ottenere un termine di tre giorni, ma si concede al giudice la facoltà di aumentarlo, se non sia sufficiente a preparare la difesa; e, infine, si autorizza il magistrato a surrogare, all'esito del dibattimento, il procedimento ordinario.

Presso i pretori, i quali per reati di originaria competenza iniziano il giudizio con semplice citazione, la durata dei procedimenti non è così rapida come dovrebbe essere. A ciò contribuisce la enorme e sempre crescente quantità di cause per contravvenzioni, per le quali si applica soltanto la pena pecuniaria.

Nel 1906 riportarono condanna alla sola ammenda da più di 10 lire a 50, 51,263 imputati (ossia 13.63 su cento condannati); e 171,952 (ossia 45.71 su cento) furono condannati alla sola ammenda fino a lire 10.

Ad alleviare le preture di una moltitudine di cause lievissime si presta opportuno il *decreto*, o *mandato* o *precetto penale*, stabilito nell'articolo 22.

Questo istituto, che ha vigore in parecchi Stati, dove ha fatto ottima prova, come s'induce da una serie di leggi intese ad estenderne l'applicazione, ebbe già i suffragi del Senato quando approvò il disegno di legge del ministro Calenda (1), e fu introdotto nel progetto del Codice di procedura penale (articoli 318 a 325).

Il decreto penale, mentre è utilissimo ai fini della repressione, reca vantaggio ai contravventori, i quali si sottraggono alle spese e alle molestie di un pubblico giudizio, senza che possano ritrarne alcun danno. Poichè esso costituisce una sentenza di condanna, con la quale il pretore, senza citare il contravventore, infligge la pena e provvede sulle restituzioni, sulla confisca e sulle spese e, se occorre, sulla sospensione dell'esecuzione della pena in conformità della legge del 26 giugno 1904, salva la rescissione della condanna, qualora il procuratore del Re o la parte interessata impugnino il decreto avanti allo stesso giudice che lo ha emesso.

Nello stabilire il limite della pena entro cui deve contenersi il nuovo istituto, ho reputato convenisse conservare quello della pena pecuniaria non oltre le lire cento, che dev'essere commisurata al criterio non già della pena astratta stabilita dalla legge, ma, secondo era disposto nel progetto del Codice di procedura penale (art. 322), della pena che il giudice stima infliggere, la quale costituisce il vero criterio misuratore della responsabilità.

Bisognava prevenire i possibili abusi dei contravventori nelle impugnative dei decreti: abusi, che avrebbero, anzichè semplificata, intralciata l'amministrazione della giustizia avanti alle Preture. E a prevenirli conferisce la disposizione,

(1) Senato del Regno. St. N. 173: *Procedimento speciale in materia di contravvenzioni*. Seduta del 3 dicembre 1895.

con la quale il pretore, nel procedere al dibattimento in seguito all'impugnativa dell'atto, può aumentare la pena inflitta col decreto. Questa disposizione non contraddice al divieto di aumentare la pena sul gravame soltanto dell'imputato, ora sancito negli articoli 364, 419 e 678. L'impugnativa non è un rimedio giuridico; ma costituisce una condizione, che, quando si verifica, fa considerare il decreto come non emesso.

VI.

Disposizioni relative al giudizio.

Nel determinare i metodi, coi quali il giudice dev'essere investito del giudizio, sono partito dal concetto che, per rendere i giudizi più pronti e per favorire, secondo le tendenze della scienza e delle legislazioni più progredite, l'applicazione del principio dell'oralità, debba farsi larga parte al procedimento sommario.

E, in verità, per quanto riguarda le cause di competenza del Tribunale, questa tendenza si riscontra anche nello spirito del nostro Codice; ma la pratica ammaestra che, ciò malgrado, l'istruzione formale viene troppo largamente applicata.

Dai più recenti dati statistici risulta che, nel 1906, di 67,578 procedimenti esauriti dai Tribunali in primo grado, meno della metà, ossia 31,391 (46.45 su cento) furono portati a giudizio per citazione diretta, 7,997 (11.83 su cento) per citazione direttissima, e 28,190 (41.72 su cento) per ordinanza o sentenza di rinvio.

In Francia, dove l'amministrazione della giustizia penale è più sollecita, l'istruzione formale è praticata con frequenza molto minore. Nel 1905, di 155,638 affari giudicati dai Tribunali correzionali sull'istanza del pubblico ministero, in 93,305 (60 su cento) gl'imputati erano stati citati direttamente all'udienza; in 34,861 (22 su cento) erasi seguita la procedura dei flagranti delitti; e in 27,472 (18 su cento) aveva avuto luogo l'istruzione formale (1).

Ora, per dare al procedimento sommario largo svolgimento, è disposto espressamente che i giudizi dei Tribunali, di regola, non sono preceduti dall'istruzione formale.

(1) Notizie desunte dal *Compte général de l'administration de la justice criminelle pendant l'année 1905*.

La facoltà ora accordata alla parte lesa dagli articoli 331 e 371, quando trattasi di reati per i quali si procede a querela di parte, di citare direttamente l'imputato avanti al Tribunale o al pretore, è fatta segno a gravi obiezioni.

Si osserva che, col citare direttamente l'imputato in giudizio, la parte lesa, invece di eccitare l'esercizio dell'azione penale, la pone direttamente in movimento, e che questo istituto è non altro che una trasformazione legale della vendetta privata (1).

Pur compreso della gravità di queste obiezioni dal punto di vista della pura teoria, non ho creduto di proporre la soppressione dell'istituto, soprattutto per questa considerazione: che, specie nei delitti contro l'onore, in cui l'offeso, più che ad ottenere la punizione dell'offensore, mira a rivendicare la sua fama, è opportuno conservargli il mezzo d'invocare prontamente il giudizio.

Non è giusto, però, che l'offeso debba avere il diritto di citare direttamente l'imputato senza assumere la qualità di parte, e che, nei reati di maggiore gravità, la persona citata non sia ammessa a chiedere l'intervento del giudice per non essere sottoposto al pubblico dibattimento.

Ciò dà ragione del doppio ordine di garanzie escogitato in favore della persona citata direttamente dall'offeso. La prima garanzia consiste nell'obbligo della parte lesa di costituirsi parte civile; la seconda nell'accordare alla persona citata a comparire avanti al Tribunale, il diritto di fare, in ogni caso, opposizione contro la richiesta di citazione.

I giudizi delle Corti d'assise, per contro, debbono, di regola, essere preceduti dall'istruzione formale.

Fermo, però, nel concetto che si debba accelerare, il più che sia possibile, la definizione delle cause, ho stimato opportuno di proporre che il procedimento sommario, il quale attualmente nei giudizi delle Corti d'assise è ristretto ai reati di stampa, sia esteso anche ai delitti preveduti nei numeri 2 e 4 dell'articolo 9 del Codice di procedura penale e ad ogni altro delitto, quando l'imputato sia tratto in arresto in flagranza.

Nell'estendere il procedimento sommario al

(1) THONISSEN, *Travaux préparatoires du Code de procédure pénale*, t. II, pag. III. Bruxelles, 1885.

caso, in cui l'imputato sia stato arrestato nell'atto di commettere il delitto, o immediatamente dopo averlo commesso, ovvero mentre era inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, il progetto riproduce una disposizione del disegno di legge dell'onor. Villa per modificazioni ai procedimenti penali per crimini (art. 1).

Se non che, nell'accogliere il concetto fondamentale di questo schema di legge, mi sono studiato di restringere l'applicazione dell'istituto in più angusti confini, rendendolo facoltativo, non già obbligatorio, e non ammettendolo nel caso di confessione dell'imputato.

La obbligatorietà potrebbe far cadere i giurati in errore sulla valutazione delle prove intorno agli elementi costitutivi del reato e alle circostanze aggravanti o diminuenti, che talvolta, malgrado la flagranza, non riescono così evidenti come la materiale esistenza del fatto; e la confessione dell'imputato potrebbe essere anche essa fonte di errori giudiziari, se non fosse sincera. D'altronde, le numerose eccezioni, che, in materia di confessione dell'imputato, dovrebbero farsi al sistema nei casi di connessione di reati, se la confessione si riferisse soltanto ad alcuno di essi, e nei casi di concorso di più persone nello stesso delitto, ove per alcuni si dovessero raccogliere altri atti d'istruzione, e quando vi fossero fondati motivi per non ritenere sincera la confessione (ipotesi previste nell'articolo 8 del disegno di legge dell'onorevole Villa), raramente permetterebbero di attuare l'istituto.

Disciplinato il procedimento sommario in forma facoltativa e reso applicabile *ancorché siasi proceduto ad atti d'istruzione formale*, ogni pericolo pare rimosso. Imperocché il procuratore generale procederà per istruzione for-

male o sommaria, secondo che le specialità del fatto suggeriscano l'uno o l'altro metodo di procedimento, e potrà formulare l'atto d'accusa anche dopo che i fatti e le circostanze, le quali non risultassero chiare dai verbali e dai rapporti degli ufficiali di polizia giudiziaria, siano state accertate dal giudice istruttore.

Su i delitti elettorali e su gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni non occorre che mi soffermi. Qui l'applicazione del procedimento sommario è determinata dalla minore entità della pena e dalla necessità di garantire, nei reati elettorali, un giudizio rapido, a cagione della breve prescrizione dell'azione penale (art. 23).

L'istituto della rimessione delle cause dall'una all'altra Autorità giudiziaria, istituto che tocca il diritto dei cittadini di non essere distolti dai loro giudici naturali, giusta la solenne garanzia dell'art. 71 dello Statuto, si è venuto nella pratica svolgendo in guisa da destare gravi preoccupazioni. E non a torto l'illustre procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma, dopo avere osservato che la Francia, dove l'istituto ebbe origine, lo ha dimesso per desuetudine, e che nel Belgio per motivo di pubblica sicurezza da più di mezzo secolo, e per motivo di legittima suspizione da più di cinque anni, non si fa luogo a rimessione di cause, richiamava l'attenzione del Governo intorno alla necessità di riforme e di freni (1).

A restringere l'applicazione di questo istituto e a riformarne il funzionamento provvede l'articolo 24, che conferisce soltanto al pubblico ministero e all'imputato la facoltà di promuovere la rimessione; accorda all'imputato il diritto di domandarla anche per motivo di pubblica sicurezza; chiama soltanto la Corte di

(1) QUARTA, *Relazione presentata nell'assemblea generale del 4 gennaio 1909*, pag. 38 a 41. Da questa relazione si rilevano per l'Italia i seguenti dati statistici relativamente al quinquennio 1904-1908:

Domande del Pubblico Ministero.

Per motivi di sicurezza pubblica.	3	} 77
» legittima sospizione.	74	
Contro Corti d'assise		77
Ammissione con rinvio stesso distretto.	24	} 77
» » altro distretto	44	
Rigetto	9	} 77
Conclusioni conformi.	76	
» non conformi	1	

Domande degli interessati.

Per motivi di legittima sospizione	74	} 74
Contro: giudici d'istruzione.	1	
» Corti d'appello.	6	} 74
» Corti d'assise	67	
Ammissione con rinvio stesso distretto	8	} 74
» » altro distretto	14	
Rigetto	52	} 74
Conclusioni conformi	69	
» non conformi	5	

cassazione ad emettere il provvedimento; segna un limite territoriale circa i magistrati, ai quali la causa dev'essere rinviata; e stabilisce un termine, oltre cui la domanda non è più ammessa.

Parve, invero, che la domanda di rimessione, toccando un diritto essenziale dell'imputato, dovesse costituire prerogativa esclusiva delle parti principali in giudizio; che all'imputato non potesse negarsi il diritto di promuovere il rinvio della causa ad altro giudice per motivo di pubblica sicurezza, ove si consideri che l'imputato stesso « ha interesse che la causa si svolga non solo libera da sospetti, ma al sicuro altresì da qualsiasi avvenimento, che possa turbare la serenità del procedimento o del giudizio » (1); e che il compito di derogare alla massima guarentigia dei giudizi dovesse essere affidato esclusivamente alla suprema magistratura.

L'esperienza ha dimostrato che la facoltà della Corte di cassazione di rinviare la causa a qualunque Corte d'assise dà luogo a gravi inconvenienti. Poichè, col rinvio della causa da una regione all'altra d'Italia, spesso non è facile ai giurati, per la diversità dei dialetti e delle consuetudini, comprendere le deposizioni dei testimoni e valutare al giusto segno la responsabilità dell'accusato. « Allorchè si prende un accusato — scrive il senatore Quarta — e dall'interno della Sicilia, o delle Calabrie, o delle Puglie, o di altra regione del Mezzogiorno, si trasporta a far giudicare dalle Corti di assise di Torino, di Milano, di Bologna, di Firenze, di Perugia, ove sono mai più le ragioni e le alte finalità, dalle quali ha origine, ed alle quali è stata indirizzata la istituzione dei giurati? Dove sono più i *pari* dell'accusato, gli uomini del popolo, che, vivendo nel luogo e nell'ambiente in cui egli vive, e nel quale il maleficio è stato consumato, possono considerarlo e giudicarlo tale quale è nella sua natura individuale, coi suoi errori e coi suoi pregiudizi, nelle sue desolanti miserie e nelle sue esultanze, con tutte le passioni buone o malvage, in mezzo alle quali vive e si agita, e penetrare così nelle sue intime fibre, estimarne adeguatamente la gravità delittuosa, raccogliere di questa e valutarne esattamente le prove, stabilirne nelle sue varie

e molteplici gradazioni la giusta responsabilità? »

L'art. 24, attuando in massima una riforma accolta nel progetto del Codice di procedura penale (art. 35), limita, quanto alle cause devolute alle Corti, la facoltà discrezionale della Corte suprema, non consentendo il rinvio fuori il *territorio della Corte di cassazione civile, dalla quale dipende l'autorità giudiziaria competente*. Si rimedia così al lamentato danno di trasportare i processi in ambienti troppo lontani e troppo difforni da quello in cui avvenne il reato: è noto, infatti, che, data l'attuale circoscrizione delle Cassazioni civili, anche quando essa comprende più regioni, queste sono collegate da vicinanza territoriale e da maggiori affinità sociali.

Una disposizione degna di essere messa particolarmente in evidenza è quella con la quale si vieta di domandare la rimessione *dopo che fu aperto il dibattimento*. Si evita così l'evento che, per sfuggire al verdetto o alla sentenza, la stessa parte interessata non foggia artificiosamente circostanze per ottenere il rinvio della causa e tentare la prova di un nuovo giudizio.

L'art. 25 stabilisce un termine, entro il quale gl'imputati detenuti da più di un anno debbono essere giudicati. Dinanzi a qualche esempio di notevoli indugi nell'aprire i dibattimenti a carico d'imputati da lungo tempo detenuti, è giusto che la legge fissi una norma, che serva di monito ai magistrati. Siccome, però, l'atto d'accusa può essere impugnato dall'accusato, e contro l'ordinanza della Sezione d'accusa può, a sensi degli articoli 457 e 459 del Codice, prodursi ricorso per cassazione, così il termine entro cui l'imputato deve essere giudicato decorre dal giorno in cui l'uno o l'altro di questi atti sia divenuto definitivo.

Importava regolare le forme, con le quali debba svolgersi la funzione giurisdizionale nel caso di sopravvenienza di una causa di estinzione dell'azione penale durante le more del giudizio: forme che il Codice non designa. Di qui la disposizione dell'art. 26, la quale ha speciale importanza per le querele avanti ai pretori, la remissione delle quali frequentemente ha luogo prima dell'apertura del dibattimento.

Nella dottrina e nella giurisprudenza sono sorte controversie intorno alle forme, con le quali il pretore possa provvedere, se, cioè, pro-

(1) Relazione ministeriale, che precede il progetto del Codice di procedura penale, § XX.

cedere al dibattimento e pronunziare *sentenza*, ovvero definire la causa fuori dell'udienza con semplice *ordinanza*. L'art. 26 risolve la questione, statuendo che *il giudice provvede con ordinanza in Camera di consiglio*: pare, infatti, che il dibattimento non abbia più ragion di essere, quando è venuta meno la base all'esercizio dell'azione penale, ed è interesse sociale evitare giudizi superflui. Per correggere, poi, i possibili errori del magistrato, contro l'ordinanza viene accordato al pubblico ministero il diritto di gravame, il quale ha riscontro con quella giurisprudenza, che ritiene doversi pronunziare *sentenza*, riconoscendo che, se il giudice, con *ordinanza*, dichiara erroneamente operativa la remissione, contro l'ordinanza spetta al pubblico ministero il rimedio dell'appello.

Con l'art. 27 vengono proposte alcune modificazioni intorno alla citazione dei testimoni.

Da un canto, si chiarisce il disposto dell'articolo 385, nel senso che la facoltà del presidente di ridurre le liste dei testimoni non va ristretta all'imputato o alla parte civile, che giustifichi la sua indigenza, ma per mantenere l'uguaglianza fra le parti, si estende altresì alla lista del pubblico ministero; e si autorizza il magistrato ad eliminare le posizioni, che non hanno relazione col fatto che deve formare oggetto del giudizio.

Dall'altro lato, poi, si vieta di citare i magistrati per deporre su *tutto ciò che ha formato oggetto dell'esercizio delle loro funzioni*.

Con l'accordarsi al magistrato la facoltà di ridurre le liste *anche perchè relative a fatti e circostanze non pertinenti alla causa*, non si limitano le prerogative delle parti ai fini del contraddittorio; ma si afferma soltanto che non dev'essere loro lecito di distrarre, mediante l'esame di testimoni inutili, l'attenzione dei giudici e dei giurati dai veri punti della causa e di prostrarre intollerabilmente la durata di essa.

E col vietare la citazione dei magistrati, che si sogliono citare perfino affinchè esponcano i loro convincimenti su i fatti della causa, si reprime un vero abuso, impedendosi che sia snaturato il carattere della prova testimoniale e preoccupato il giudizio dei giudici e dei giurati.

Dopo avere così modificate alcune disposizioni relative agli atti preliminari, il disegno di legge passa ad affrontare un'altra serie di riforme nei dibattimenti.

Il divieto fatto ai minori di diciotto anni di accedere alle sale di udienza, che formò oggetto della mia circolare alle Autorità giudiziarie dell'11 maggio 1908, e l'altro divieto della pubblicità dei dibattimenti a loro carico, quando non vi siano coimputati di età maggiore, rispecchiano solo in minima parte il movimento scientifico e legislativo, che si va manifestando negli Stati civili intorno al trattamento della delinquenza dei minorenni.

Impedire che i minorenni traggano dai dibattimenti esempi di corruzione morale e che subiscano l'influenza, che esercita sul loro animo la pubblicità di un giudizio, è opera avveduta di prevenzione sociale.

Il divieto di riservare posti speciali, tranne che ai rappresentanti della stampa, tende a reprimere la teatralità dei dibattimenti e ad impedire che degenerino in veri spettacoli, ai quali la folla accorre per appagare una morbosa curiosità (art. 28).

Nell'economia del nostro Codice, l'interrogatorio dell'imputato nel dibattimento non ha carattere inquisitorio, essendo nell'art. 281, n. 1, disposto soltanto che il presidente o il pretore *interrogano l'imputato sui fatti che costituiscono il soggetto dell'accusa o dell'imputazione*.

Intanto, in pratica, si sogliono riprodurre nel dibattimento le forme inquisitorie della procedura scritta, e, come scrissi nelle istruzioni intorno al decreto 1° dicembre 1907, contenente le disposizioni di attuazione e coordinamento dell'art. 10 della legge del 14 luglio dello stesso anno, il presidente interroga l'imputato « talora con asprezza, talora con ironia, lo avvolge di domande sottili ed ambigue, con senso quasi di personale soddisfazione ne dimostra la manchevolezza e gli errori, e lo riduce abbattuto e confuso ».

Coloro che assistono agli odierni dibattimenti hanno occasione di osservare che spesso, durante l'interrogatorio, si accende una lotta di astuzia e di abilità fra il presidente e l'imputato, nella quale il primo, con una serie di domande, coordinate alle prove risultanti dall'istruzione scritta, mira a far sorgere anche dalla stessa dichiarazione dell'imputato la prova della reità di lui, e il secondo cerca schermirsene con scaltre risposte.

Questo modo d'interrogare non è conforme alla funzione del presidente, il quale è giudice

e non già accusatore, trasforma il carattere dell'interrogatorio, e scema al dibattimento il carattere dell'oralità. È un metodo che giova ai più astuti delinquenti, i quali sanno schermirsi dalle domande, non farsi sorprendere in contraddizione, e dare pronte e abili risposte; mentre nuoce agl'imputati timidi e perplessi, che possono confondersi, non comprendere il valore della domanda, non misurare la risposta, ed essere reputati colpevoli per il loro contegno impacciato e incerto.

Ciò spiega il motivo, per il quale l'art. 29 richiama le norme stabilite nell'art. 6 relativamente al modo d'interrogare l'imputato. E, inoltre, lo stesso articolo rende applicabile al dibattimento la disposizione dell'art. 7, riguardante le deposizioni dei testimoni.

I motivi che mi hanno determinato a non accogliere nell'istruttoria la perizia contraddittoria sono concorsi a farne altresì proporre l'abolizione nel dibattimento, dove, quindi, non sono ammessi periti di accusa e di difesa: ma nessuna via è chiusa al giudice per far rilucere la verità, perchè egli può ordinare il riesame dei periti assunti nell'istruzione sommaria o formale, e, se la perizia non abbia avuto luogo, può nominare uno o tre periti.

In tal guisa, si renderanno più semplici e più solleciti i giudizi, ora troppo spesso offuscati e complicati dalle lotte vive fra i periti di accusa e di difesa, i quali, il più delle volte, accedono alle aule giudiziarie per fare, al cospetto del gran pubblico, mostra della loro dottrina, trasformando la discussione delle prove in vere accademie, e, con dibattiti che eccedono ogni misura, invece d'illuminare, confondono le menti dei giudici e dei giurati.

Venendo ora più particolarmente all'esame dei testimoni avanti ai magistrati collegiali, mi parve che la disposizione dell'articolo 312 del Codice dovesse essere profondamente modificata.

È canone fondamentale della nostra legislazione che il magistrato giudicante non promuova mai l'azione penale. Ora, nei reati di falsa testimonianza, commessa avanti ai Tribunali e alle Corti, questo canone fondamentale è interamente sconosciuto, poichè il collegio non si limita a denunciare il delitto al pubblico ministero; ma può ordinare che si proceda contro il testimone e disporne immediatamente l'arresto, salvo a revocare l'ordinanza nel caso di ritrattazione.

Non v'è chi non veda come questo metodo, mentre turba uno dei principî fondamentali del dibattimento, costituisca una vestigia dell'istituto inquisitorio dell'*esperimento in carcere*, il quale esercita un'odiosa coazione sul testimone, e toglie ogni sincerità alla ritrattazione. Perchè può avvenire che il testimone, per ottenere la revoca dell'ordinanza, s'induca a ritrattare ciò che poté essere l'espressione della verità. Parmi, perciò, conforme a ragione e a giustizia abolire l'arresto del testimone in udienza e mantenere inalterate le attribuzioni rispettive del pubblico ministero e del giudice. Nè, in tal modo, si attenuano, ma si accrescono anzi, le difese sociali dirette alla persecuzione dei rei. Il giudice può bene apprezzare il mendacio di un testimone, anche senza la scena drammatica dell'arresto; mentre, viceversa, non può un buon giudice attribuire valore ad una ritrattazione fatta sotto una minaccia che può anche, eventualmente, essere una violenza. Insomma, con la libertà materiale del testimone, il giudizio sulla deposizione diventa più sereno, e per ciò stesso, più giusto.

Il giudice distende verbale della falsa testimonianza e lo trasmette al procuratore del Re, cui spetta promuovere l'azione penale (art. 30). In tal modo, si estende a tutte le magistrature collegiali la disposizione dell'articolo 315, riguardante i giudizi avanti ai pretori, che è più conforme allo spirito dei nostri ordinamenti.

Siccome la deposizione del testimone denunciato per falsità potrebbe, qualche volta, generare incertezze sulla decisione della causa, non si poteva negare al giudice la facoltà di rinviarla ad altra udienza. Ma, coordinandosi questa disposizione all'altra dell'articolo 38, è espressamente stabilito che, se la falsa testimonianza sia commessa avanti alla Corte d'assise, la causa non può essere rinviata che per decisione dei giurati.

Nel preparare un complesso di riforme, che modificano profondamente il Codice di procedura penale, non potevo dispensarmi dal rivolgere lo studio al giudizio in contumacia. Imperocchè la nostra legislazione è troppo in contrasto coi voti della dottrina e coi sistemi accolti da gran parte degli Stati civili, come dall'Inghilterra, dalla Spagna, dall'Austria e dalla Germania, i quali o muovono dal principio che non possa pronunziarsi sentenza di condanna senza il contraddittorio dell'imputato e non ammettono il

giudizio contumaciale; ovvero, in quei casi nei quali lo consentono, vi fanno partecipare la difesa.

Il disegno di legge si conforma a questo secondo sistema, il quale, evitando il pericolo delle brevi prescrizioni dell'azione penale, meglio risponde all'esigenze della repressione.

Non ho mancato di esaminare se per le condanne che ora sono suscettive di opposizione, pronunziate contro gl'imputati che non abbiano avuto personalmente notificazione dell'atto di citazione, convenisse, imitando l'esempio del progetto del Codice belga, prolungare in genere il termine dell'opposizione sino alla prescrizione dell'azione penale (1).

Ma a dissuadermi dall'accogliere questa riforma concorse la considerazione che le sentenze rimarrebbero lungamente sospese, col danno sociale della più breve prescrizione dell'azione penale in confronto di quella della condanna.

Nè ho mancato di esaminare se convenisse regolare il giudizio contumaciale secondo le forme ordinarie, mediante, cioè, l'assistenza della difesa e l'ammissione delle prove in discolta.

Ma l'ammissione delle prove in discolta non mi parve possibile, come quella che avrebbe dovuto importare l'abolizione dell'istituto della purgazione della contumacia e del rimedio dell'opposizione, che si sarebbero risolti nella ripetizione dei giudizi. E nè l'uno nè l'altro di quei due istituti potevano sopprimersi senza menomare l'esercizio del diritto della difesa, la quale, pur essendo ammessa nel giudizio contumaciale, non può dirsi completa, quando manca il contraddittorio dell'imputato.

Ho, quindi, creduto che il giudizio contumaciale possa essere molto migliorato con l'ammettervi, da una parte, l'assistenza della difesa, e con l'autorizzare, dall'altra, il giudice a sentire, se lo creda necessario all'accertamento della verità, i testimoni che saranno indicati dal difensore. E siccome nei giudizi contumaciali delle Corti d'assise si dà soltanto lettura delle deposizioni testimoniali, era necessario facultare la Corte ad esaminare anche i testimoni indicati dal pubblico ministero (art. 31).

La partecipazione della difesa, adombrata nel

(1) *Projet de la Commission de la Chambre des représentants*. Liv. III, tit. II (art. 125).

Codice delle due Sicilie mediante l'istituto dell'*escusatore del reo* (1), e ammessa nel progetto del Codice di procedura penale (art. 521), ha carattere pubblico, e, integrando il contraddittorio con l'accusa, costituisce uno degli elementi essenziali di ogni giudizio. Onde bene osservava l'illustre relatore del progetto del Codice belga che il divieto dell'assistenza del difensore, nel caso di contumacia, è nel contempo ingiusto e irrazionale (2).

La facoltà discrezionale del magistrato di sentire i testimoni sempre che lo creda necessario per illuminare la sua coscienza, rafforza il concetto informatore della nostra legislazione, che cioè il giudizio contumaciale non deve soltanto tendere a provocare la sentenza di condanna. Questa disposizione, riprodotta dal progetto del Codice belga (3), non potrà favorire la contumacia, nè risolversi in frequenti ripetizioni di dibattimenti, perchè l'esame dei testimoni costituisce una facoltà del magistrato, e non già un diritto della difesa.

Nei giudizi penali italiani, due abusi sono invalsi, che profondamente offendono lo spirito pubblico: l'uno dell'intervento di una legione di difensori, mentre l'accusa è rappresentata da un solo ufficiale del pubblico ministero; l'altro del prolungarsi delle arringhe oltre ogni limite di convenienza e, persino, di serietà. In qualche recente dibattimento, al quale si è vivamente interessato il pubblico, le arringhe sono durate interi mesi; nè il presidente ha potuto, nei limiti delle sue attuali attribuzioni, infrenare l'abuso della parola.

Questi abusi tolgono alla discussione ogni efficacia, e non garantiscono un giudizio conforme ai risultati del dibattimento, specie in quelli avanti alle Corti d'assise, dove il principio dell'oralità dev'essere più rigorosamente osservato. Poichè, nel lungo intervallo di tempo che passa tra l'esame delle prove e la pronunzia del verdetto, si affievoliscono o si dileguano

(1) Secondo il Codice delle Due Sicilie, l'*escusatore* aveva diritto di esaminare gli atti del giudizio per contumacia, addurne le nullità e rilevare quelle ragioni di giustizia che, senza avere bisogno di altre prove, risultavano dai medesimi (articoli 470 e 472).

(2) THOSSEN, *Travaux préparatoires* ecc. t. II, pag. 254.

(3) *Projet de la Commission*, ecc. Liv. III, tit. II (art. 8).

le impressioni attinte dai giurati nella percezione immediata delle prove.

Nell'interesse, quindi, della serietà e della sincerità dei giudizi e degli stessi fini per i quali la difesa è istituita, si limitano, da un lato, il numero dei difensori (1) e la durata delle arringhe di tutte le parti, e delle repliche (2), e si rafforza, dall'altro, l'autorità del magistrato che dirige il dibattimento, col dargli facoltà di togliere la parola all'ufficiale del pubblico ministero o al difensore che ne abusi (art. 32).

Alle disposizioni suddette sarà facile muovere l'accusa di empirismo, come a quelle che sostituiscono un criterio materiale e meccanico a quello del naturale e logico svolgimento, che ogni difesa deve avere in corrispondenza con le variabili circostanze della causa. Nè io riconoscerò che il rimedio proposto sia davvero empirico; ma quando si tratta di correggere difetti o abusi generati da un cattivo costume, sono giustificate siffatte norme rigidamente repressive, anche quando esse non appariscano perfettamente conformi ad una pura logica ideale. Del resto, se si considerino i limiti massimi che le nuove disposizioni consentono, bisognerà riconoscere che si è tenuto molto conto anche delle consuetudini invalse, le quali si vogliono correggere soltanto nelle loro manifestazioni più intollerabili. Infatti, ammettendo che per ogni imputato parlino due avvocati, e che ognuno di questi possa parlare per due giorni, si consente che una difesa duri quattro giorni. E in verità sembra impossibile che si diano cause, per le quali necessiti una maggiore diffusione oratoria, a meno che non si ritenga che la prolissità sia

inseparabile dall'esercizio del magistero difensivo.

Se non che, un'altra lacuna della presente legislazione doveva essere colmata al fine di assicurare che il giudizio in ogni caso avesse corso, e non ne fosse ostacolata la continuazione dall'abbandono della difesa durante il dibattimento.

Avverandosi il caso di abbandono della difesa, il presidente è tenuto a nominare un altro difensore; ma, se tutti i difensori, ai quali si rivolge, ricusano di assumere la difesa, il giudizio non può proseguire. Ciò spiega, e forse giustifica, la debolezza che attualmente si rimprovera ai presidenti: essi sono, in certo modo, alla mercé della difesa, la quale, con la minaccia di abbandonare la causa e con la sicurezza della solidarietà dei colleghi, fa accettare inutili indugi come un minor male!

Compreso dell'anormalità di questa situazione, mi sono studiato di tentare una soluzione intesa a conciliare la dignità e l'esigenze della giustizia coi riguardi dovuti al diritto della difesa. A tal fine ho creduto opportuno fare intervenire l'autorità del Consiglio dell'ordine degli avvocati per provvedere alla nomina del difensore, e, nel caso di diniego o d'inerzia di questo consesso, rendendosi più acuto il conflitto fra i difensori e il presidente, chiamare a deliberare i motivi del rifiuto il primo presidente della Corte d'appello. Si provvede così alla difesa contro possibili abusi di chi dirige il dibattimento; ma quando l'alta autorità del primo Presidente, estraneo alla lotta, riconosce che nulla può giustificare l'attitudine ribelle dei difensori, non resta che nominare il difensore fra gli avvocati erariali, o fra i magistrati del Tribunale (art. 33), com'estremo rimedio per mantenere la osservanza della legge e garantire la continuazione del dibattimento.

La scelta del difensore fra i funzionari dello Stato non è una novità. In altri paesi, nei quali il diritto della difesa è non meno rispettato, le leggi hanno provveduto ad assicurare in ogni caso l'intervento del difensore. E in Germania il magistrato può nominare il difensore fra i funzionari giudiziari diversi dai giudici, e in Austria può sceglierlo fra coloro che sono abilitati all'ufficio di giudice.

Le ultime disposizioni di carattere generale intorno ai giudizi riguardano la sentenza, il ver-

(1) La Giunta generale del bilancio, nella relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1905-06 (St. 27-A, rel. Fani), e la Commissione di finanza del Senato, nella relazione sullo stato di previsione della stessa spesa (St. 101-A, rel. Rattazzi), espressero il voto di doversi limitare il numero dei difensori.

(2) È notevole su questo proposito la disposizione dell'art. 408 della legge criminale di Malta 10 marzo 1854: «Se più avvocati compariscano per la stessa parte, possono dividersi fra loro le parti in modo, che l'uno faccia la difesa e che l'altro faccia, quando vi è bisogno, la controreplica, o che l'uno faccia la difesa e la controreplica e l'altro esamini i testimoni; ma nessuno di essi può indirizzarsi sia alla Corte, sia al giurì, dopo la difesa o dopo la controreplica fatta da un altro».

bale del dibattimento e le nullità incorse negli atti di citazione e di notificazione (art. 34).

Non debbo esporre i motivi della modificazione proposta nella formula terminativa delle sentenze di proscioglimento, dopo averli esposti a proposito delle ordinanze di non luogo della magistrature istruttorie.

Le disposizioni riguardanti il verbale del dibattimento tendono a dare al verbale un ordinamento più pratico.

La prima codifica un principio, che ha avuto larga applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione. Fu osservato che nel nostro rito penale vi sono forme, per le quali è sancito un doppio ordine di nullità: l'una pel caso in cui siano state realmente omesse, e l'altra pel caso in cui, indipendentemente dall'avvenuta osservanza o dalla incorsa omissione, nel verbale non si faccia menzione dell'adempimento di esse; e che, quando dell'osservanza di una forma sancita a pena di nullità la legge, nonostante tale sanzione, non prescrive che ne debba essere fatta menzione nel verbale, il silenzio non può far presumere l'omissione (1). Che se l'omissione della formalità abbia realmente avuto luogo, deve la parte interessata chiedere che se ne prenda nota nel verbale.

In tal guisa, conseguendosi una grande riduzione nei mezzi di annullamento, si rimuove l'inconveniente che una serie di formalità del rito, non ostante siano state realmente osservate, possano divenire mezzi di annullamento, solo perchè il cancelliere omise di farne risultare l'osservanza dal verbale.

Era necessario, però, vietare l'uso dei moduli a stampa, i quali tolgono al verbale ogni sincerità, tanto che una corrente della giurisprudenza non ha dubitato di proclamarne la nullità, quando siano preparati in quella forma.

La disposizione, infine, con la quale le nullità incorse negli atti di citazione e di notificazione si dichiarano sanate dal fatto che la parte interessata abbia accettato gli effetti dell'atto, tende a dare alla sanzione di nullità uno scopo essenzialmente pratico. Quando la parte ha accettato gli effetti dell'atto, non può in-

sorgere contro il fatto proprio, avendo, con l'accettazione, dimostrato che dalla violazione o dalla omissione della forma stabilita dalla legge a pena di nullità non furono pregiudicati i suoi interessi.

VII.

Disposizioni relative ai dibattimenti avanti la Corte d'assise.

Importanti e radicali riforme vengono proposte nei dibattimenti avanti la Corte d'assise, indirizzate a dare, fin dove sia consentito dai nostri costumi, al metodo accusatorio un più largo svolgimento e a trasformare i giudizi popolari mediante una più razionale ripartizione delle attribuzioni rispettive del giudice permanente e dei giurati.

Le prime due modificazioni riguardano la composizione definitiva del giuri. Secondo la maggiore o minore durata della causa, si autorizza il presidente a disporre che il numero dei giurati supplenti sia aumentato sino a tre, ovvero sia ridotto ad un solo. E, per rendere meno frequenti quelle ricuse di favore che spesso cadono su i giurati più capaci e più retti, si dispone che il numero dei giurati che il pubblico ministero e l'accusato possono ricusare, venga ridotto da otto, quanti ne consente l'articolo 40 della legge 8 giugno 1874, a quattro per ciascuno (art. 35).

La lettura dell'atto d'accusa e della sentenza non solo è superflua, ma costituisce una flagrantissima violazione delle norme fondamentali del dibattimento.

I giurati, ai quali sfugge tutto ciò che non si svolge in loro presenza, raramente prestano attenzione a siffatte letture, che violano il principio dell'oralità del dibattimento; ed allora la formalità è ingombrante ed inutile. Che, se, invece, le cose lette penetrano nell'animo dei giudici popolari, possono menomare la sincerità del verdetto e riescono allora dannose. È notevole che la legge, mentre è rigorosa nel consentire la lettura degli atti istruttori, e vuole che i giurati formino il loro convincimento su i risultati delle prove orali, assunte in contraddizione delle parti, prescrive, poi, la lettura di atti compilati su i risultati dell'istruzione scritta. Il giudizio dei giurati è un giudizio d'impressione; e, nell'ascoltare l'esposizione delle prove e

(1) Veggansi, fra le altre, le sentenze della Corte di cassazione 13 febbraio 1907 (*Giustizia penale*, vol. XIII, pag. 568) e 13 gennaio 1908 (ivi, vol. XIV, pag. 520).

degli argomenti dell'accusa prima di sentire la viva voce dei testimoni, i giudici popolari possono riportare impressioni capaci d'influire ingiustamente sul verdetto.

Parmi, per ciò, che sia conforme ai caratteri del giudizio popolare sopprimere la lettura di questi atti, e che basti per far conoscere ai giurati l'oggetto della causa, la spiegazione, che, in succinto, il presidente è tenuto a farne (articolo 36).

Per le vigenti disposizioni, soltanto dopo il verdetto dei giurati, il presidente pronunzia non farsi luogo a procedimento, se l'azione penale sia prescritta o in altro modo estinta (art. 515). Quando, invece, tenuto conto del titolo del reato dedotto in accusa, l'azione penale risulterebbe già estinta, ovvero non altrimenti perseguibile, a che la celebrazione del giudizio? Perciò, sull'esempio del § 317 del Codice austriaco, il presidente è autorizzato a decidere sull'incidente anche immediatamente dopo l'apertura del dibattimento (art. 37). Nè così viene diminuita la funzione dei giurati, perchè la irricevibilità dell'azione penale non ha rapporto con la questione della colpeabilità, della quale il giuri rimane giudice sovrano.

Nei giudizi delle Corti d'assise si lamenta la frequenza dei rinvii delle cause ad altra udienza, determinati da incriminazioni di testimoni per falsità o da altri motivi; nè di rado questi rinvii hanno luogo proprio quando sta per pronunziarsi il verdetto.

Non è chi non veda come il rinvio del dibattimento sia un provvedimento gravissimo, poichè l'accusato ha acquistato il diritto di essere giudicato dai giurati che sono stati prescelti dalla sorte, e come, anche quando sia disposto per fini giusti, possa avere l'apparenza di voler sottrarre l'accusato ai giurati della causa per sperimentarne un altro nuovo. E ciò menoma dinanzi al pubblico e ai giurati l'autorità del presidente, il quale non solo deve essere, ma anche apparire imparziale.

La difficile e delicata materia il progetto regola nel modo seguente. Si subordina innanzi tutto la possibilità del rinvio alla istanza di una parte, sembrando eccessivo e ingiustificato, in questa materia, un potere d'ufficio, che tenda a troncare la discussione, indipendentemente da un interesse legittimamente fatto valere da una delle parti. Al presidente si dà la facoltà di

rigettare l'istanza, appunto perchè questo caso apparisce come più normale, dovendosi presumere che, di regola, i processi arrivino alla discussione in Corte d'assise dopo un'ampia e matura istruzione; e ciò tanto più in quanto col presente progetto viene organicamente ordinata la difesa dell'imputato nel periodo istruttorio.

Quando, invece, trattasi di accogliere l'istanza di rinvio, cioè di un provvedimento che, per le cose anzidette, deve apparire eccezionale, e che tende a sottrarre a un giuri già costituito, l'esercizio d'una giurisdizione già impegnata, non è sembrato più sufficiente all'uopo il potere del solo presidente e si è richiesto il voto dei giurati medesimi. L'art. 38 descrive le forme, con cui tale voto si richiede. Qui basterà illustrare soltanto il punto relativo al computo dei voti. Si credettero inapplicabili, in questo caso speciale, quelle note regole, per le quali la parità dei voti, o il caso di schede nulle o illeggibili si risolve a favore dell'imputato. Nel caso attuale, invece, si tratta di un giudizio obiettivo che non risolve punto una questione specifica di colpevolezza; sembrò, quindi, preferibile applicare le norme comuni nei giudizi collegiali, secondo le quali le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti effettivi. La scheda bianca o la illeggibile non può valere che come astensione dal voto e non può ritenersi nè favorevole nè contraria alla questione proposta.

Più notevoli modificazioni domandavano la proposta e la formulazione delle questioni, sulle quali i giurati sono chiamati a rispondere (articolo 39).

Attualmente, la proposta delle questioni ha luogo dopo terminate le difese (art. 493). E ciò non solo è irrazionale, ma può cagionare ritardi e complicazioni nocive alla speditezza e alla semplicità della procedura. Se le questioni costituiscono le tesi, sulle quali s'impegna il contraddittorio delle parti, è bene che siano proposte prima delle arringhe, che del contraddittorio stesso sono l'espressione ordinata e definitiva.

Con questo metodo si semplifica e abbrevia la discussione, perchè ciascuna parte, conoscendo le tesi che saranno trattate dall'altra, potrà contenere l'arringa entro termini precisi e di certa utilità; e si dà poi modo ai giurati di raccogliere più intensamente l'attenzione sulla discussione, e al presidente di esercitare più agevol-

mente il potere moderatore; si rende, insomma, il contraddittorio più razionale e più efficace.

Per tali ragioni, in conformità dei Codici austriaco (§§ 316 e 324) e germanico (§ 290) e del progetto del Codice di procedura penale (art. 483), è stabilito che le questioni sono proposte immediatamente dopo l'esame delle prove.

Nel coordinare all'art. 10 della legge 14 luglio 1907 le disposizioni del Codice di procedura penale, non nascosi le difficoltà e i dubbi, che mi si erano affacciati relativamente alla proposta e alla formulazione delle questioni, e dichiarai che, anche per non eccedere i limiti dei poteri conferitimi dal Parlamento, convenisse mantenere il sistema, che le fa proporre e formulare dal presidente, salvo, nel caso di contestazioni, al presidente stesso il deliberare a termini del n. 4 dell'art. 281.

Ma, in sede di provvedimenti legislativi, conviene dare alla proposta e alla formulazione delle questioni un assetto conforme al carattere proprio di esse.

Come scrissi nelle istruzioni intorno al decreto 1° dicembre 1907, le questioni «rispecchiano in forma interrogativa quelle conclusioni che le parti debbono, sempre, necessariamente, proporre e come sintesi generale della propria difesa e come singole posizioni delle diverse tesi da esse sollevate». E, conformemente a questo concetto, non ho creduto seguire né il metodo del progetto del Codice di procedura penale, che manteneva al presidente la funzione di formulare le questioni e accordava alle parti soltanto il diritto d'indicare (art. 483), né quello del disegno di legge dell'onor. Villa, che il compito di formulare le questioni affidava esclusivamente al pubblico ministero (art. 16). Ma ho stimato che le questioni risultanti dall'atto d'accusa o dall'ordinanza d'invio debbano essere proposte e formulate dal pubblico ministero, il quale è l'organo dell'accusa; che ogni altra questione possa essere proposta così dal pubblico ministero come dal difensore dell'accusato, e che la questione sull'esistenza del fatto in genere e la subordinata possano essere proposte anche dalla parte civile, salvo al presidente la facoltà di proporre e formulare di ufficio ogni specie di questione.

Né ho creduto riprodurre interamente il metodo della Commissione parlamentare, che ri-

ferì sul disegno di legge dell'onor. Villa, con cui si deferiva al pubblico ministero il compito di proporre soltanto le questioni sul fatto principale, sulle circostanze aggravanti e le subordinate, e al difensore dell'accusato, invece, il diritto di proporre le subordinate, quelle sull'esistenza del fatto in genere e su i fatti che, a termini di legge, escludono o diminuiscono l'imputabilità.

Se il pubblico ministero nelle sue requisitorie è tenuto a conformarsi strettamente alla legge, e, quando reputi che concorra una causa che esclude o diminuisce l'imputabilità, deve, con l'imparzialità della sua parola, chiedere che il giuri l'affermi nel verdetto, parmi che non gli si possa negare il diritto di proporre la relativa questione.

E così il pubblico ministero come i difensori dell'accusato e della parte civile hanno interesse alla proposta della questione sul fatto in genere e della questione subordinata.

Hanno interesse alla proposta della questione sull'esistenza del fatto in genere l'accusa pubblica e la difesa, per facilitare la pronuncia di un verdetto conforme alla rispettiva tesi; e vi ha interesse la parte civile, per tutelare le sue ragioni private, che può sperimentare se il giuri, nonostante dichiarare l'accusato non colpevole, affermi il fatto materiale.

Tutte le parti, infine, hanno interesse alla proposta della questione subordinata: l'accusato, per non correre il pericolo di essere dichiarato colpevole del reato più grave, dedotto in accusa; e il pubblico ministero e la parte civile, per impedire un eventuale verdetto di assoluzione, se il giuri ritenga che l'accusato sia colpevole del reato minore.

Col sistema di chiamare i giurati a rispondere ad una serie di domande, già predisposte prima di procedere alla votazione del verdetto, non si potrebbe, senza gravi inconvenienti, attribuire loro la facoltà di chiedere la proposta della subordinata. In Inghilterra, invece, dove i giurati sono chiamati a rispondere soltanto se l'accusato sia colpevole del reato definito nell'atto d'accusa, l'accusato può essere dichiarato colpevole del reato minore.

Attualmente la giurisprudenza ritiene che la proposta della questione subordinata spetti soltanto al presidente. E, per effetto di questa restrizione, possono essere facilitati i verdetti negativi. Poiché, quando la subordinata non tro-

vasi proposta e i giurati credono che l'accusato sia colpevole di un reato minore, inclinano all'assoluzione. Perciò, col deferire anche alle parti il diritto di proporre la subordinata, mentre si provocano verdetti più conformi alla libertà di convincimento dei giurati, si fa altresì opera utile alla repressione.

Altra innovazione consiste nell'obbligo imposto al presidente di proporre una speciale questione sulle circostanze attenuanti, non essendovi alcuna ragione per non chiamare il giuri a pronunziarsi obbligatoriamente sul concorso di queste circostanze, che, al pari delle scusanti, producono l'effetto di diminuire la pena.

La questione relativa alle circostanze attenuanti, però, deve essere unica, ancorchè l'accusato debba rispondere di più reati; poichè, nell'economia del Codice penale, le circostanze attenuanti hanno carattere più soggettivo che oggettivo.

Disciplinata in tal modo la proposta delle questioni, mediante una spiccata tendenza al sistema accusatorio, si mantiene, quanto più sia possibile, l'ufficio del presidente nei naturali confini di moderatore dei conflitti delle parti, spettandogli ordinariamente di decidere nel caso che sorgano contestazioni.

Nell'intendimento del legislatore, il riassunto dovrebb'essere una sintesi fedele, imparziale e obiettiva delle principali ragioni addotte contro e in favore dell'accusato, senza, quindi, che in esso si rispecchi mai, neanche indirettamente, l'opinione del presidente. Pertanto, nell'attuale organismo del giudizio popolare, in cui, a differenza dell'Inghilterra, il presidente prende una parte diretta e attiva all'esame delle prove, riesce a lui molto difficile, se non impossibile, contenere il riassunto in tali confini. E, ancorchè si studii di occultare la propria opinione, questa nondimeno involontariamente traspare dalla parola, dalla voce, dal gesto, insomma da tutto l'insieme del contegno suo, che è quello di chi deve esporre fatti, su i quali si è formato un proprio convincimento.

Ed in tal guisa, si altera profondamente la funzione del giuri, nel cui giudizio non debbono penetrare elementi estranei alla diretta percezione delle prove; e si diminuisce l'autorità del presidente, che può apparire parziale nel riassumere gli argomenti addotti pro e contro:

così il verdetto non viene a rispecchiare, come dovrebbe, la sincerità della giustizia popolare.

L'abolizione, quindi, del riassunto, già proposta dalla Commissione parlamentare, che riferì sul disegno di legge dell'onor. Villa, e nel progetto del Codice di procedura penale (articolo 454), varrà a dare alle funzioni rispettive del presidente, dei giurati e delle parti un più razionale ordinamento, a rinvigorire l'autorità del magistrato e a far dileguare dalla coscienza pubblica il dubbio che il verdetto non sia la espressione del libero convincimento dei giudici popolari.

Il riassunto fu soppresso in Francia e nel Belgio; e in Germania non si è riconosciuta la necessità d'introdurlo col recente progetto di un nuovo Codice di procedura penale, che, non apportando innovazioni al diritto vigente, limita l'ufficio del presidente a spiegare ai giurati i punti di diritto delle questioni (1).

Nè credo che si possa invocare l'esempio dell'Inghilterra, dove il riassunto costituisce una necessità, la quale è compatibile con la funzione esclusivamente moderatrice, che il presidente esercita nel dibattimento. È noto che in Inghilterra esiste un complesso di norme legali sulle prove, le quali investono il fatto e la questione della colpeabilità, e che il presidente non assume alcuna iniziativa, essendo l'esame delle prove attribuito alle parti col metodo dell'*esame incrociato*. Perciò è necessario istruire i giurati sulle regole delle prove mediante il riassunto, il quale, d'altronde, non è elemento indispensabile del dibattimento; e, come attesta il Mittermaier, spesso il giuri pronunzia il verdetto di non colpeabilità pur senza attendere il riassunto presidenziale (2).

Dopo aver dichiarato chiuso il dibattimento, il presidente deve limitarsi a spiegare le questioni, indicando pure ai giurati quale effetto derivi dalla scheda bianca, rispetto all'accusato, nella risoluzione di ciascuna questione.

Anche questa disposizione, tratta dal progetto del Codice di procedura penale (art. 497), conferirà a migliorare i verdetti, evitando il peri-

(1) Entwurf einer Strafprozessordnung und Novelle zum Gerichtsverfassungsgesetze nebst Begründung (Beilage zu nummer 17 der *Juristischen Wochenschrift*, 1908).

(2) *Traité de la procédure criminelle en Angleterre, en Ecosse et dans l'Amérique du Nord*, § 21. Paris, 1868.

colo che i giurati cadano in errore nel votare scheda bianca.

Il vigente Codice nè permette nè vieta espressamente la riapertura del dibattimento, dopo che già esso sia stato dichiarato chiuso. Ma la dottrina e la giurisprudenza dalla mancanza del divieto traggono argomento per ritenere ch'essa sia consentita; e qualche scrittore autorevolissimo sostiene che il presidente possa riaprire il dibattimento sino alla lettura del verdetto (1).

La Sottocommissione, che redasse il progetto del Codice di procedura penale, inserì una disposizione, per la quale era permessa la riapertura del dibattimento fino a quando i giurati non fossero entrati nella camera delle deliberazioni (art. 435).

Ma la Commissione di revisione prescrisse, invece, espressamente il divieto; e vietò altresì che si arrecassero modificazioni o aggiunte alle questioni. E ambedue le disposizioni furono accolte nel progetto del Codice di procedura penale (articoli 493 e 494).

Prevalse così, allora, il concetto che la riapertura del dibattimento, con la facoltà di modificare il questionario, avrebbe potuto annullare i vantaggi del metodo di proporre le questioni prima delle arringhe, e che sarebbe stato pericoloso autorizzare la proposta di qualche nuova questione, sottraendola al contraddittorio delle parti (2).

Ma queste ragioni non mi hanno convinto, perchè in un giudizio inappellabile bisogna, fin quando è possibile, dare ogni opera, affinché si faccia la luce. Può, infatti, nel frattempo, presentarsi un testimone dato in lista e non esaminato o qualche altro testimone citato dal presidente col potere discrezionale; ebbene, quando questi e altri simili casi straordinari si verificano, impedire che il dibattimento sia riaperto, significa ostacolare la scoperta della verità.

E questo medesimo convincimento mostrò di avere la Commissione parlamentare belga, allorchè aggiunse al progetto ministeriale un capoverso, inteso a permettere al presidente di riaprire il dibattimento; e a questo proposito

giustamente osservava il prof. Thonissen che « le forme del procedimento penale sono state stabilite non per soffocare la giustizia e la verità, ma per assicurarne il trionfo definitivo » (1).

E, se, in seguito alla riapertura del dibattimento, muti il risultato delle prove, vietare la proposta di una nuova questione importa non porre i giurati in condizione di pronunziare un verdetto conforme alla verità e alla giustizia.

Nè sembra che, col permettere la proposta di qualche nuova questione, si compromettano i vantaggi derivanti dal farle proporre prima delle arringhe delle parti, giacchè trattasi di casi rari ed eccezionali, ai quali, in un giudizio che sfugge alla critica del secondo esame, pur si deve provvedere nell'interesse della giustizia. E della necessità di render possibile che qualche nuova questione sia proposta, offrono esempio autorevolissimo quegli stessi Codici stranieri, come l'austriaco (§ 316) e il germanico (§ 230), su i quali il sistema è modellato, però che queste legislazioni non rendono il programma delle questioni irrevocabile.

Comprendo, peraltro, che, nel regolare i due istituti, bisogna adoperare molta cautela, affinché essi assumano carattere strettamente eccezionale.

E per questo io propongo che la riapertura del dibattimento sia permessa, non già *prima del voto dei giurati*, come dispone il progetto belga (art. 61), ma *fino a quando non siano chiuse le porte al pubblico per la pronunzia del verdetto*, e che soltanto al presidente, previo il contraddittorio delle parti, sia consentito di proporre qualche nuova questione (art. 40).

Sono antiche le critiche, che si muovono contro la formazione del verdetto nella camera delle deliberazioni.

Già fino dalla elaborazione della legge dell'8 giugno 1874, che modificò l'ordinamento dei giurati e il giudizio avanti la Corte d'assise, la pronunzia del verdetto nella sala di udienza fu considerata come uno dei mezzi più efficaci per migliorare il funzionamento dei giurati; e il ministro Vigliani introdusse questa riforma utilissima nello schema di legge, che sottopose all'approvazione del Parlamento (2).

(1) NOUGUIER, *La Cour d'assises*, t. IV, pag. 21. Paris, 1860.

(2) Lavori preparatorii, ecc. *Verbali della Commissione di revisione*. Verbale N. XXXVI. Roma 1906.

(1) *Travaux préparatoires*, ecc., vol. II, pag. 55.

(2) Camera dei deputati. St. N. 50. Progetto di legge riprodotto con aggiunte alla Camera dal ministro di

La proposta subì varie e contrarie vicende: non accolta dalla Commissione parlamentare (1), ottenne i suffragi della Commissione per il nuovo Codice istituita dall'onorevole Finocchiaro-Aprile (2); respinta dalla Sottocommissione (3), incontrò poi l'approvazione della Commissione di revisione (4). Ma, infine, la Sottocommissione incaricata di coordinare il progetto, a maggioranza, espresse il voto di doversi mantenere lo stato presente (5); e così la proposta non comparve nel progetto del Codice di procedura penale (art. 437).

Però, l'on. Finocchiaro-Aprile non esitò a dichiarare che non sarebbe stato alieno dal riprendere ancora in esame l'argomento, qualora il metodo della deliberazione del verdetto nella sala di udienza avesse incontrato favore nelle assemblee parlamentari (6).

Tratto, adunque, dalla disparità e dall'autorità di questi precedenti, ho tolto ad esame l'argomento, e, dopo maturo studio, mi sono convinto che un vero e durevole miglioramento dei giudizi popolari non si possa conseguire, se non si abolisca la camera delle deliberazioni e non si deferisca al presidente la funzione direttiva della votazione. Poiché è nella camera delle deliberazioni che, ad opera di qualche giurato, il quale sia riuscito ad acquistare influenza sugli altri, spesse volte si preparano quei verdetti, che turbano la coscienza pubblica.

grazia e giustizia (VIGLIANI) nella tornata del 3 dicembre 1873: *Modificazioni all'ordinamento dei giurati e alla procedura nei giudizi avanti la Corte d'assise*.

(1) Camera dei deputati. St. N. 50. - A Seconda relazione della Commissione sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia nella tornata del 3 dicembre 1873: *Modificazioni all'ordinamento dei giurati ed alla procedura avanti la Corte d'assise*. Tornata del 20 dicembre 1873.

(2) Lavori preparatorii, ecc., vol. II. *Atti della Commissione. Verbali delle sedute*. Verbale N. LX.

(3) Lavori preparatorii, ecc., vol. V, parte II. *Progetto presentato dalla Sottocommissione al ministro di grazia e giustizia e dei culti* (RONCHETTI) (art. 442). Roma, 1904.

(4) Lavori preparatorii, ecc., vol. VI. *Verbali della Commissione di revisione*. Verbale N. XXXVII.

(5) Lavori preparatorii, ecc., vol. VII. *Progetto presentato dalla Sottocommissione con le modificazioni proposte dalla Commissione di revisione*. Relazione, pag. VIII.

(6) Relazione che precede il progetto del Codice di procedura penale, § LXLIV.

E, infatti, con la votazione nella camera delle deliberazioni, non viene garantita la libertà di convincimento dei singoli giurati, esposti agli artifici dei più intelligenti e dei più scaltri; nè sono tutelate le forme prescritte dalla legge per la procedura della votazione, poichè non si ha modo di constatare se questa abbia avuto luogo a schede segrete, o se le schede siano state artificiosamente preparate e messe nell'urna in seguito a precedenti accordi: la votazione, diretta dal capo dei giuri, procede più complicata, e i verdetti si prestano frequentemente a rettificazioni, e facilmente riescono contraddittorii.

Questi gravi inconvenienti non si verificherebbero, ove la votazione avvenisse nella sala di udienza, a porte chiuse e in presenza del pubblico ministero e del difensore dell'accusato; e il verdetto non solo diverrebbe più sincero, ma, votato sotto la direzione del presidente, riuscirebbe più corretto nella forma.

Anche la pratica inglese conferisce a far preferire la sala di udienza alla camera delle deliberazioni, giacchè in Inghilterra i giurati, il più delle volte, decidono rimanendo al loro posto (1).

Contro la deliberazione del verdetto nella sala di udienza si obietta ch'essa menomerebbe la libertà e l'indipendenza del voto; toglierebbe ai giurati l'opportunità di raccogliersi e di meditare sul voto che debbono dare; trasformerebbe il collegio dei giuri in giudici singolari; e, sopprimendo la discussione, che può servire ad illuminare le coscienze dubbie e vincere quelle soverchiamente timorate, potrebbe fare accrescere le schede bianche.

A me sembra, invece, che la libertà e l'indipendenza del voto sarebbero rafforzate, quando ciascun giurato deponesse la scheda nell'urna, senza scambi d'idee e senza discussioni con gli altri, ma soltanto per esclusiva determinazione del suo intimo convincimento. Nè potrebbe concorrere a menomar quella libertà e quella indipendenza la presenza del pubblico ministero e del difensore, i quali dovrebbero serbare un contegno passivo; e tanto meno la presenza del presidente, il cui contegno sarebbe controllato dalle parti.

D'altronde, i giurati, a misura che si svolge

(1) MITTERMAIER, *Traité de la procédure criminelle en Angleterre*, ecc., § 26.

ciascun atto del dibattimento, debbono raccogliere la loro attenzione su i fatti della causa, per modo che, nel momento in cui sono invitati a deporre la scheda nell'urna, già in loro il convincimento si sia formato.

E, infine, se è vero che i giurati costituiscono un collegio, in quanto su i voti dei singoli si forma il voto complessivo del giurì, è non meno vero che, a differenza di quanto è stabilito per la deliberazione della sentenza dei giudici togati collegiali, la legge vuole che i giurati interrogino sè stessi *nel silenzio e nel raccoglimento* (art. 498).

Mosso da queste considerazioni, ho proposto che il verdetto si formi sotto la direzione del presidente, nella sala di udienza, a porte chiuse, in presenza del pubblico ministero e del difensore dell'accusato.

Nè ho stimato opportuno riprodurre l'eccezione contenuta nel disegno di legge dell'onorevole Vigliani, il quale disponeva che la votazione dovesse esser fatta nella camera delle deliberazioni, qualora tre giurati almeno ne facessero domanda. E non l'ho riprodotta perchè siffatta eccezione verrebbe soltanto a diminuire quegli inconvenienti della camera delle deliberazioni, che evidenti ragioni di giustizia impongono di rimuovere del tutto.

La deliberazione del verdetto nella sala di udienza esige che il presidente sia munito di larghi poteri censorii per tutelare la libertà e la tranquillità della votazione; e, a tal uopo, gli è accordata facoltà di espellere dalla sala il trasgressore e d'infliggergli una pena pecuniaria (art. 41).

Col decreto del 1° dicembre 1907 fu mantenuta la disposizione dell'art. 509, che autorizza il magistrato permanente, quando la dichiarazione dei giurati sia stata affermativa sul fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, a sospendere la sentenza e a rinviare la causa alla seguente sessione. È un potere, di cui dispone il magistrato permanente per riparare ai possibili errori del giurì in un giudizio inappellabile: il qual potere, ammesso nelle legislazioni della maggior parte degli Stati, ben si concilia con l'istituto del magistrato togato singolare. Infatti, in Inghilterra, dove il magistrato permanente è unico, se questi si convince che il giurì, nell'emettere il verdetto afferma-

tivo, sia caduto in errore, può provocare una seconda decisione dei giurati.

Se non che, il progetto del Codice di procedura penale, che regolava il giudizio della Corte d'assise sulla base della magistratura togata collegiale, trasformava il potere moderatore della Corte in una specie di cooperazione del giudice togato al verdetto, e dal *fatto principale* lo estendeva a tutte le *questioni decise a danno dell'accusato*, e dal rinvio della causa ad altra sessione lo ampliava fino alla potestà di assolvere (art. 509).

Pur convinto che il potere moderatore possa e debba avere ulteriore estensione, tuttavia non ho stimato che convenisse ampliarlo sino al punto da menomare le attribuzioni del giurì.

Il potere moderatore, a parer mio, non deve perdere il carattere di un rimedio estremo ed eccezionale contro i possibili errori dei giurati, diretto a provocare un secondo verdetto, per modo che il giurì rimanga sempre giudice esclusivo della responsabilità dell'accusato.

E, sotto questo aspetto, accogliendosi la modificazione proposta dalla Commissione della Camera dei deputati, che riferì sullo schema di legge del ministro Vigliani, da un lato, si estende il potere moderatore del presidente dal *fatto principale* alle *circostanze aggravanti*, e, dall'altro, si mantiene ferma la disposizione che il presidente, ove riconosca che i giurati si sono ingannati, debba sospendere la sentenza e rinviare la causa alla seguente sessione.

Avuto, poi, riguardo al carattere di questo istituto, si prescrive, giusta gl'insegnamenti della dottrina, formulati nel progetto del Codice di procedura penale (art. 510), che il rinvio investa i nuovi giurati solamente di quella parte del primo verdetto, che fu dal presidente ritenuta erronea (art. 42).

Ma se, per non diminuire la funzione del giurì, non ho accolto il sistema del progetto del Codice di procedura penale, ho stimato, per altro, razionale e pratico proporre che i giurati concorrano col presidente all'applicazione della pena, per stringere fra il giurì e il magistrato permanente quei rapporti più intimi, che sono propugnati da una forte corrente scientifica, e di cui non manca esempio in qualche recente lavoro legislativo.

La nostra legislazione, informata al principio della separazione del fatto dal diritto, mentre

essi, invece, sono due elementi inseparabili, poichè il giuri nel verdetto afferma o nega vere ipotesi giuridiche, e non può risolvere la questione della colpeabilità senza avvicinare la legge penale al fatto, vieta ai giurati perfino di considerare le conseguenze penali, che il verdetto potrà avere per l'accusato (art. 498).

Questo divieto, che un insigne criminalista italiano reputava illogico e pernicioso alla giustizia (1), o resta vano, ovvero, se è osservato, contribuisce a determinare quei verdetti, che spesso turbano la pubblica coscienza.

Resta vano, dico, un tale divieto, perchè non è umanamente possibile pretendere che giudici, sieno pure del solo fatto, non tengano conto dell'effetto pratico e concreto della dichiarazione che fanno. E riesce, aggiungo, dannoso, se e in quanto lo si osserva, per ciò che spesso il giuri è tratto ad assolvere nel dubbio che, in conseguenza del verdetto, la pena, che dovrà infliggersi all'accusato, non sia proporzionata al fatto, quale si rivela alla sua coscienza.

Il giuri deve pronunziare sulla responsabilità dell'accusato non un giudizio astratto, ma un giudizio concreto; e non può profferirlo se la questione della colpeabilità si scinda da quella dell'applicazione della pena, poichè questa seconda è intimamente collegata con la prima, e la traduce in pratica.

Il concetto della collaborazione dei giurati nell'applicazione della pena, accolto nel cantone svizzero di Ginevra con la legge del 1° ottobre 1890 (2), vagheggiato da lungo tempo in Francia e affermato in una serie di proposte legislative dirette ad istituire il giuri correzionale, ha ispirato un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal ministro Briand nella seduta del 20 marzo 1908 (3).

(1) CARRARA, *Opuscoli. I giurati e la pena*, vol II, pag. 410. Lucca, 1874.

(2) Secondo la legge ginevrina del 1° ottobre 1890, il presidente assiste alla deliberazione dei giurati sulla colpeabilità dell'accusato, fornisce loro tutti i chiarimenti necessari, e spiega le conseguenze legali del verdetto, ma non prende parte al voto. Quando il giuri ha pronunziato un verdetto di colpeabilità, la corte si riunisce al giuri per deliberare sull'applicazione della pena.

(3) *Chambre des députés. St. N. 1605. Séance du 20 mars 1908. Projet de loi ayant pour objet de conférer au jury criminel le pouvoir de délibérer sur l'application de la peine*, présenté par M. ARISTIDE BRIAND, garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes.

Questa riforma, con la quale si opera una vera trasformazione dei giudizi popolari, è divenuta presso di noi indispensabile dopo che, soppressi, con la legge del 14 luglio 1907, i due giudici assessori, il presidente è rimasto giudice esclusivo dell'applicazione della pena.

Essa non ha soltanto un contenuto giuridico, in quanto, come ho detto, l'applicazione della pena è strettamente collegata con l'affermazione della colpeabilità; ma è altresì giustificata dalla stessa nostra attuale legislazione, la quale accorda ai giurati la facoltà di attenuare la pena con l'ammissione delle circostanze attenuanti. Onde, ben disse il Carrara che attenuare la pena, senza sapere quale pena si attenui, è un assurdo (1).

Or questa innovazione, nell'attribuire ai giurati la funzione di coordinare l'applicazione della pena al verdetto, con evidente vantaggio del magistrato repressivo, impedirà la pronunzia di quei verdetti negativi, determinati dal timore che all'accusato sia inflitta una pena troppo grave.

Stabilito così il principio, si passa a regolarne l'applicazione.

Anzitutto, la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, perchè il fatto affermato nel verdetto non è preveduto dalla legge penale, — dichiarazione, che il progetto del ministro Briand deferisce alla Corte in unione coi giurati, — e così pure quella concernente il concorso di una causa estintiva dell'azione penale, debbono spettare al presidente, il quale è meglio in grado di valutare e l'una cosa e l'altra. Né ciò altera le linee del sistema, il quale richiede la collaborazione dei giurati nell'applicazione della pena.

Quanto al metodo della votazione, il progetto ministeriale francese statuisce ch'essa sia fatta con schede segrete sotto la direzione del presidente. Prima votano i giurati secondo l'ordine dell'estrazione a sorte; poi i giudici; in ultimo il presidente. La decisione si forma a maggioranza assoluta; e, se nessuna pena raggiunga la maggioranza, sarà adottato l'avviso più favorevole (articoli 365 e 369).

La Commissione parlamentare per la riforma giudiziaria e della legislazione civile e criminale non ha approvato questo metodo, e ha preferito che si proceda a più turni di scrutinio, e, che, invece di far prevalere l'avviso più favorevole,

(1) Op. e loc. cit.

si stabilisca che non vi sarà condanna fino a quando una pena non abbia raggiunta la maggioranza assoluta dei votanti (1).

Secondo il progetto della Commissione parlamentare, ha luogo un primo turno di scrutinio; e, ove questo non dia risultati, si procederà ad un secondo, il quale, nella stessa ipotesi, sarà seguito da un terzo, in cui la pena più grave, proposta nel turno precedente, sarà esclusa dalla deliberazione. Si voterà così fino a quando non si sia formata una maggioranza sopra una pena qualunque (art. 365).

Entrambi i metodi mi parvero molto complicati, e più quello della Commissione parlamentare, il quale potrebbe prolungare la votazione all'infinito.

D'altra parte, la deliberazione sull'applicazione della pena non è una operazione così semplice come quella di decidere intorno alla colpevolezza dell'accusato e ai gradi di essa. Se in questo secondo caso è possibile una risposta affermativa o negativa all'analoga domanda; nel primo, invece, non si può procedere col metodo della interrogazione e della risposta; e, se la votazione sulla questione della colpevolezza può non essere preceduta dalle istruzioni del presidente su i risultati del dibattimento e dalla discussione fra i votanti, la deliberazione sull'applicazione della pena non può prescindere dalle istruzioni del magistrato intorno alle disposizioni della legge penale.

Ciò mi ha indotto a preferire al metodo delle schede segrete, che non potrebbe essere attuato senza gravi complicazioni, quello della votazione palese in Camera di consiglio, come si pratica per la deliberazione della sentenza dei magistrati collegiali.

Il presidente, dopo aver letto e spiegato ai giurati le disposizioni della legge penale, raccoglie i voti dei giurati secondo l'ordine dell'estrazione a sorte, e vota per ultimo. La maggioranza si forma a norma dell'articolo 321 del vigente Codice (art. 43).

Contro questo metodo non può obiettarsi che, potendo il presidente esercitare nella Camera di consiglio influenza su i giurati, la collaborazione del giuri non riuscirà efficace.

(1) Documents parlementaires. Chambre. Séance du 16 juin 1908. *Rapport fait au nom de la Commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle.*

Ho già detto che la deliberazione sull'applicazione della pena non può prescindere dalla discussione collegiale; e ciò non permette, come pel contrario è consentito nella deliberazione del verdetto, la presenza e il controllo delle parti.

Aggiungo ora che la posizione del presidente è ben diversa nelle due fasi del giudizio.

Il presidente, nel dirigere il dibattimento, prende parte diretta all'esame delle prove e possiede alcune iniziative, che, per lo stato dei nostri costumi, non è opportuno affidare alle parti. Ciò, naturalmente, lo conduce a formarsi e a rafforzare nella sua coscienza l'opinione ora della responsabilità ora dell'irresponsabilità dell'accusato: opinione, che il legislatore, per tutelare la sincerità dei verdetto, deve studiarla perchè essa non abbia modo di penetrare nell'animo dei giurati. Si comprendono, quindi, l'abolizione del riassunto e la presenza del pubblico ministero e della difesa nella deliberazione del verdetto. Ma, quando la questione della colpevolezza, al cui accertamento il presidente prende una parte diretta, è stata risolta, non v'è ragione per temere che il magistrato possa esercitare una qualche sua influenza nella procedura successiva alla pronunzia del verdetto.

Ad ogni modo, al sistema attuale, che lascia il presidente giudice insindacabile dell'applicazione della pena, è sempre preferibile quanto viene proposto col presente disegno di legge.

VIII.

Disposizioni relative all'appello.

Il rimedio dell'appello esigeva razionali innovazioni.

In quanto all'appellabilità delle sentenze, si dispone che l'imputato e la parte civile non possono appellare contro le sentenze di proscioglimento (art. 44).

Si risolvono così due controversie, che si sono agitate nella dottrina e nella giurisprudenza.

La teoria dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento ha potuto trovare fautori soprattutto avuto riguardo agli effetti morali e giuridici, che producono le assolutorie per non provata reità. Ma, sostituita alle presenti formule terminative quella dell'assoluzione pura e semplice, l'imputato non ha più interesse a gravarsi di una pronunzia, che non gli reca pregiudizio.

L'appello della parte civile contro le sentenze di assoluzione, contrastato anche ora da una corrente della dottrina e della giurisprudenza, non ha alcuna base giuridica. L'azione civile, come accessoria di quella penale, deve seguire la sorte dell'azione principale, che, per effetto dell'acquiescenza del pubblico ministero al giudicato, ha cessato di esistere. D'altro canto, l'appello della parte civile, per l'inscindibilità del fatto, farebbe risorgere la questione della sussistenza del reato: e ciò è antiggiuridico.

Nessun limite viene proposto all'appello del pubblico ministero, il quale, organo di giustizia, deve essere munito di larghe prerogative per far correggere i giudicati; e di queste prerogative egli suole usare con molta prudenza. Nel periodo dal 1904 al 1906, dei procedimenti esauriti in grado di appello, soltanto 2.78 su cento nel 1904 e 3.47 su cento nel 1906 furono proposti esclusivamente dal pubblico ministero (1).

Due altre innovazioni, pur contenute nel progetto del Codice di procedura penale (articoli 537 e 538), mi sono sembrate utilissime: l'una ad accelerare l'esecuzione delle sentenze, l'altra a rendere più spedita la procedura del gravame.

La prima, modellata su precedenti nostri lavori legislativi e su reputati Codici stranieri, consiste nell'attribuire al Tribunale e alla Corte, in Camera di consiglio, la dichiarazione d'irricevibilità del rimedio, per effetto o della non avvenuta presentazione dei motivi nei termini, o della rinuncia all'appello, salvo alla parte interessata l'opposizione contro l'ordinanza. È questo un istituto, che, introdotto con la legge del 12 dicembre 1875 per le domande di cassazione, ha fatto ottima prova.

(1) *Giudizi in grado di appello.*

Anni	in totale	Procedimenti esauriti					
		per appello interposto					
		dai soli imputati		dal solo pubblico ministero		da più parti insieme	
		Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti	Cifre effettive	Ogni 100 procedimenti esauriti
1904	71,917	68,943	95.86	1,999	2.78	975	1.36
1905	60,890	58,038	95.32	2,072	3.40	780	1.28
1906	53,306	50,741	95.19	1,848	3.47	717	1.34

La seconda innovazione consiste nella soppressione della richiesta di citazione del pubblico ministero, perchè sia discusso l'appello del condannato: la qual richiesta non sarebbe che una inutile formalità (art. 45).

Ma, per quanto il legislatore si studi di modificarne la procedura, l'istituto dell'appello è nondimeno travagliato da un vizio organico, che toglie ogni fiducia al giudicato di seconda istanza. Un istituto, con cui si pretende di far riparare, mediante la semplice lettura del verbale del dibattimento, la sentenza del primo giudice, il quale ha veduto e sentito i testimoni e li ha confrontati con l'imputato e fra loro, un istituto, che deve rappresentare il riesame del giudicato, mentre i metodi d'indagine del primo giudizio sono diversi da quelli del secondo, costituisce una vera contraddizione in un procedimento informato al principio dell'oralità e della percezione immediata delle prove.

Sotto questo aspetto, l'istituto dell'appello, più che di semplici ritocchi, ha bisogno di una riforma radicale, diretta a porre il giudice di secondo grado nelle stesse condizioni del giudice di prima istanza e a regolare con criteri più razionali la riapertura del dibattimento e l'ammissione di nuove prove.

Questa riforma viene proposta con l'art. 46, che, da una parte, permette al magistrato di appello di riparare, per diverso convincimento sulle prove, la sentenza appellata soltanto dopo la ripetizione del dibattimento o l'esame di nuove prove, e, dall'altra, allarga i casi di riapertura del dibattimento e di ammissione di nuove prove, però con opportune cautele, affinché la definizione dei gravami non sia ritardata.

Il sistema della riparazione della sentenza del primo giudice, subordinata alla riapertura del dibattimento e all'ammissione di nuove prove, accolto nelle leggi di qualche antico Stato tedesco prima della pubblicazione del Codice dell'Impero del 1° febbraio 1877 (1), concilia l'appello col principio dell'oralità e della percezione immediata delle prove.

(1) Così nella legge prussiana del 3 maggio 1852, la quale disponeva che il giudice di appello doveva fondare il suo giudizio su i fatti ritenuti nel primo giudicato, e poteva giudicare in fatto diversamente, solo dopo l'accertamento di nuove circostanze, o dopo la ripetizione delle prove esaminate nel primo giudizio (articoli 101 e 389).

In tal guisa, il secondo giudizio viene a costituire realmente il riesame del primo: è effettivamente un giudizio nuovo, che, fatto da un magistrato più autorevole con le norme della procedura orale, riesce più corrispondente a quello scopo, che il rimedio dell'appello deve per l'appunto prefiggersi (1).

Anche il recente progetto del Codice di procedura penale germanico, che estende l'appello alle sentenze dei tribunali medii, si è studiato di conciliare l'appello col principio dell'oralità. Imperocchè, mentre attualmente il riesame dei periti e dei testimoni non ha luogo, se il giudice non lo ritenga necessario; secondo il progetto di riforma, invece, non si deve procedere al riesame se non quando solamente, *in relazione ai motivi dell'atto di appello*, esso non abbia importanza per la decisione della causa (§ 324).

Al nuovo sistema trovansi coordinati i tre casi, nei quali deve obbligatoriamente farsi luogo alla riapertura del dibattimento, giacchè, per non intralciare i giudizi, non era possibile prescriverla per tutti i casi.

Il primo, che si avvera quando il magistrato ritiene che gli atti non sono sufficienti per pronunziare il suo giudizio sull'appello, è d'intuitiva evidenza.

Il secondo caso, che si verifica quando concorre l'istanza conforme del pubblico ministero e della difesa, poggia sul principio del contraddittorio, ch'è una delle basi del giudizio penale. Perchè, quando così il pubblico ministero come la difesa sono concordi nell'affermare di non potere affrontare la discussione sulle mute pagine del verbale di udienza o esclusivamente sulle prove esaminate nel primo giudizio, la ripetizione del dibattimento e l'ammissione di nuove prove diventano elemento indispensabile per integrare il contraddittorio delle parti.

La condizione della istanza conforme del pubblico ministero e della difesa mi è sembrata preferibile alla richiesta di *una delle parti* come si propone nel progetto belga (2), perchè

(1) Così era disposto nel progetto della Sottocommissione per il nuovo Codice di procedura penale (art. 479) e in questi sensi furono espressi voti dal IV Congresso giuridico nazionale (*Atti*, vol. V, pag. 314).

(2) *Rapports de la Commission de la Chambre des représentants*, pag. 28 (Liv. II, art. 174). Conformemente

basterebbe attribuire a ciascuna delle parti il diritto di far riesaminare i testimoni per far ripetere indistintamente tutti i dibattimenti.

Il terzo caso, che si avvera quando il magistrato di appello annulla la sentenza, perchè nel dibattimento si sia incorso in violazione od omissione di forme stabilite a pena di nullità, parmi non meno evidente, giacchè il secondo giudice non può formare il proprio convincimento su di un giudicato, cui, per effetto dell'annullamento, è venuta meno ogni efficacia. Che se, ciò nonostante, si volesse autorizzare il magistrato a decidere in merito, senza ripetere il dibattimento, si distruggerebbe e il beneficio delle garanzie che le forme assicurano alle parti, e il principio che con le forme medesime la ricerca giudiziale dev'essere fatta (1).

IX.

Disposizioni relative al ricorso per cassazione.

Nel regolare il rimedio della cassazione, non poteva sfuggirmi il numero eccessivo di ricorsi che segna la nostra statistica, contrariamente a quanto avviene in Francia, dove il numero dei ricorsi e delle relative sentenze della Camera criminale della Corte suprema è al disotto della metà di quello che è in Italia.

Cura precipua della presente riforma doveva essere quella di dettare norme precise per i mezzi di annullamento, abbandonando quanto v'è d'indefinito nella nostra legislazione.

Dei casi ora preveduti nell'art. 640 non sono stati riprodotti nell'art. 47 nè l'*incompetenza per territorio* nè l'*eccesso di potere*.

L'incompetenza territoriale ha un'importanza molto minore di quella per materia, che tocca profondamente la funzione giurisdizionale del magistrato.

L'eccesso di potere, già soppresso nel Codice francese d'istruzione criminale, perchè, come scrisse il relatore al Corpo legislativo, è sostituito dalla nullità derivante dalla incompetenza (2), è una formula così vaga e così inde-

era disposto nel progetto ministeriale (*Rapports de la Commission du Gouvernement*, pag. 142).

(1) STOPPATO, *Giudizi minori*. Lavori preparatorii, ecc. *Atti della Commissione*, ecc., vol. III. *Relazioni*, pag. 223.

(2) LOCRÉ, *La législation civile, commerciale et criminelle de la France*, t. XXVII, pag. 76. Paris, 1831.

terminata, che riesce pericolosa alla stabilità dei giudicati. Si suole, infatti, nella pratica ritenere *eccesso di potere* o la violazione delle norme sulla competenza, ovvero l'uso meno retto, che il giudice abbia fatto del suo potere col pronunciare sulla base di un criterio erroneo. Ora, in questo secondo caso, la formula riesce insidiosa, perchè, ampliando, con la sua elasticità, il concetto della irregolarità oltre i veri confini, può condurre all'annullamento dei dibattimenti anche per quelle violazioni, che la legge non volle colpire a pena di nullità (1).

E, passando alla *violazione od omissione di forme*, attualmente si riconosce un doppio ordine di nullità: alcune espressamente sancite dalla legge, e altre non scritte, che riguardano la violazione o l'omissione delle forme costituenti l'essenza dell'atto.

Il sistema delle nullità non espresse, il quale ha avuto larga elaborazione e applicazione nella dottrina e nella giurisprudenza, è irrazionale e arbitrario: irrazionale, perchè deve spettare alla legge la tutela dell'integrità del rito, determinando espressamente l'effetto della violazione o della omissione della forma; arbitrario, perchè alla norma assoluta e inflessibile della legge surroga il criterio relativo e mutevole del magistrato.

Non debbono, per ciò, esservi che nullità *espresse*: e, se la nullità non sia tassativamente comminata, deve ritenersi che la legge non abbia voluto colpire la violazione o l'omissione con questa sanzione.

Spetta, poi, alle parti dedurre nel giudizio di merito tutte quelle eccezioni, che reputano conformi alla tutela dei rispettivi interessi; e, quando la parte abbia prestato acquiescenza all'atto, bisogna ritenere che non aveva interesse a dedurre l'eccezione. Sarebbe, quindi, ormai fuori di tempo la deduzione della eccezione fatta per la prima volta in sede di cassazione.

In tal modo, come, per altro, dev'essere contemporaneo ad un razionale sistema di procedimento, si stimola l'attività, la diligenza e il controllo delle parti nel dibattimento, e si rimuovono quelle astuzie e quegli artifici diretti ad aprirsi la via all'annullamento del giudizio.

È noto, però, che in gran parte di casi, per

l'ammissibilità del ricorso, si richiedono il deposito di una somma a titolo di multa e la previa costituzione del condannato in carcere o in istato di libertà provvisoria (articoli 656 e 657).

Non ho creduto proporre la soppressione del deposito, dal quale, per altro, sono dispensati gl'indigenti, come quello che non tocca l'esecuzione della sentenza impugnata.

Ma la costituzione del condannato in carcere o nello stato di libertà provvisoria, disconosce uno dei caratteri fondamentali del ricorso per annullamento. È, invero, assurdo prescrivere che il condannato si sottoponga preventivamente all'esecuzione di quella sentenza, che, per effetto del rimedio di legge, deve rimanere sospesa (1).

Nè si può opporre che bisogna conservare la disposizione dell'art. 657, la cui soppressione è così giustamente invocata dalla dottrina, per non fare aumentare i ricorsi, poichè io penso che il legislatore debba infrenarne l'abuso col dare ai mezzi di annullamento un indirizzo più razionale (e a ciò provvedono gli articoli 34 e 47), e non già col valersi di un espediente, che si risolve nella più evidente contraddizione.

Le altre disposizioni riguardano le sentenze suscettive di ricorso.

A non ammettere il ricorso dell'imputato e della parte civile contro le sentenze di prosciolgimento concorre lo stesso motivo, che ha determinato la inappellabilità di queste pronunzie.

Importava, però, risolvere la questione dell'ammissibilità o meno del ricorso del pubblico ministero contro le sentenze di assoluzione delle magistrature minori, intorno alla quale ammissibilità non sono concordi la dottrina e la giurisprudenza.

E mi è sembrato che non convenisse porre il pubblico ministero nella condizione di dovere far passare, nei casi più gravi, in giudicato una sentenza evidentemente erronea, come in quelli in cui il giudice dichiara che il fatto non costituisce reato o che l'azione penale è estinta. In questi due casi il Codice in vigore, che pur non consente d'impugnare l'ordinanza di assoluzione del presidente della Corte d'assise, ammette tuttavia il ricorso contro la sentenza (art. 642).

L'art. 48 di questo progetto disciplina con le

(1) BORSANI e CASORATI, *Codice di procedura penale italiano commentato*, vol. II, § 213. Milano, 1876.

(1) HÉLIE, *Traité de l'instr. crim.*, § 730. Bruxelles, 1867.

stesse norme il ricorso del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento di tutte le magistrature, e non l'ammette che per le due ipotesi suddette; e, correggendo poi una manifesta imperfezione del presente Codice, accorda anche al procuratore del Re, giacchè il pubblico ministero presso la Pretura non dà alcun affidamento, il ricorso contro le sentenze del pretore.

Ma se, nel regolare il ricorso del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, questo disegno di legge si discosta dal progetto del Codice di procedura penale (art. 557 e 559), riproduce, invece, fedelmente la disposizione, con la quale, in conformità di uno schema di legge del ministro Costa (1), si ammetteva il procuratore generale a ricorrere contro l'ordinanza di assoluzione del presidente della Corte d'assise, qualora essa fosse stata pronunciata in seguito ad un verdetto incompleto, contraddittorio, o altrimenti irregolare (articolo 556).

Giustamente avvertiva l'onor. Finocchiaro-Aprile che, con l'attribuire in questo caso al pubblico ministero il ricorso per annullamento, non si attenta alla sovranità del verdetto, ma si dà modo alla giustizia popolare di potersi pronunciare, rispettando i limiti tra la competenza del giudice togato e quella del giuri (2).

L'istituto della Corte di cassazione, mediante l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa ad altro magistrato, inevitabilmente rende meno celeri i giudizi.

Ora, io ho esaminato se, senza alterare il carattere tipico dell'istituto della cassazione, si possa in qualche caso chiamare la Corte regolatrice a correggere il giudicato. E mi sono persuaso che, nell'intento dell'economia dei giudizi, ciò possa e debba farsi dopo un secondo annullamento a sezioni unite, ove si consideri che il secondo rinvio costituisce una inutile moltiplicazione di giudizi, poichè il magistrato, cui la causa è rinviata, deve automaticamente uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione sul principio di diritto da essa deciso.

E, a tal uopo, ho accolta la innovazione proposta nell'art. 683 dal ministro De Falco, il quale

fu tra i più fervidi propugnatori dell'istituto della cassazione (1). E tanto più mi sono accinto ad accoglierla, in quanto questa innovazione fu confermata dal voto autorevolissimo del Senato (2).

Quando, adunque, la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi, per i quali fu annullata la prima, la Corte di cassazione può applicare al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso. Ove, però, il fatto non sia legalmente stabilito, pronunzia il rinvio, e l'autorità giudiziaria, a cui la causa è rinviata, deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione sul punto di diritto da essa deciso (art. 49).

X.

Disposizioni relative alla revisione:

Le disposizioni relative alla revisione sono la riproduzione, con qualche emendamento, di quelle contenute nel progetto del Codice di procedura penale (articoli 590, 591, 594, 596, 597, 598 e 599), il quale, accogliendo i voti della dottrina e giovandosi degli esempi delle migliori leggi straniere, segnava anche in questa parte un grande progresso.

I casi, che danno luogo alla revisione, sono così larghi, da aprire la via alla riparazione di tutti gli errori.

I limiti, che presentemente gli articoli 688, 689 e 690 frappongono all'applicazione dell'istituto, sono interamente rimossi.

Così, la revisione non è ammessa solo quando *due persone saranno state condannate con due sentenze che non potranno conciliarsi*; ma sempre che la *condanna non possa conciliarsi con altro giudicato, o anche con la sentenza contumaciale revocabile* per l'eventuale purgazione della contumacia, a norma dell'articolo 543 del Codice di procedura penale (articolo 50, n. 1). E perciò la revisione sarà possibile, quando la contraddizione esista fra una sentenza di condanna e altra di assoluzione, fra la sentenza penale e la civile, fra due o più sentenze riguardanti due o più persone per lo

(1) Senato del Regno. St. N. 15. Disegno di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti (COSTA G.) nella tornata del 12 aprile 1897: *Modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura penale*, ecc.

(2) *Relazione*, § CLVIII.

(1) Senato del Regno. St. N. 27: *Progetto di legge per l'ordinamento della Corte di cassazione, presentato in iniziativa al Senato dal ministro di grazia e giustizia* (DE FALCO) nella tornata del 1° febbraio 1872.

(2) Tornata del 21 maggio 1872.

stesso o per altro reato, fra le sentenze delle giurisdizioni ordinarie e quelle delle giurisdizioni speciali, o fra la sentenza in contraddittorio e la sentenza contumaciale tuttora revocabile.

Nè la revisione è ammessa solo quando, *dopo una condanna, uno o più testimoni che hanno deposto nel processo a carico del condannato saranno imputati di falsa testimonianza*; ma sempre che, *dopo la condanna, si pronunzi sentenza irrevocabile, per la quale sia dimostrato che la condanna fu effetto di falsità in giudizio o di corruzione di giudice* (n. 2), comprendendosi così in questa locuzione ogni specie di falso giudiziale.

Nè la revisione è ammessa solo nel caso in cui, *dopo una condanna per omicidio, saranno diretti alla Corte di cassazione documenti presentati dopo la condanna, i quali siano di natura tale da somministrare indizi sufficienti sull'esistenza della persona, la cui supposta morte avesse dato luogo alla condanna*; ma sempre che, *dopo la condanna, si rinvenga un oggetto o un documento, o sopravvenga o si scopra un fatto, per i quali sia evidente l'inesistenza del fatto materiale costitutivo del reato* (n. 3); e quindi in tutti i casi nei quali risulti inesistente l'oggettività del reato.

Alle formule specifiche ne è poi aggiunta una generica, che riflette tutti quei casi, in cui si abbia la sopravvenienza o la scoperta di *nuovi fatti o nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati dal giudice, rendano evidente l'errore del giudicato* (n. 4).

La revisione per nuovi fatti e nuove prove, ammessa in quasi tutti gli Stati civili, in Francia, in Austria, in Germania, nel Belgio, nel Portogallo, in Olanda e in parecchi cantoni della Svizzera, e raccomandata dal IV Congresso giuridico nazionale (1), trae la sua ragion di essere dalla condizione, in cui trovansi il legislatore, di non poter prevedere *a priori* tutti i casi, che possono presentarsi nella pratica. Opportunamente osservava il compianto senatore Canonico che in Francia la Corte di cassazione, prima della legge dell'8 giugno 1895, dovette applicare con larghezza il testo della legge, tenendo conto delle variabili circostanze dei casi (2).

(1) *Atti del IV Congresso giuridico nazionale*, vol. V, pag. 208.

(2) *Giudizio di revisione*. Lavori preparatorii, ecc. *Atti della Commissione. Relazioni*, vol. III, pag. 270.

La revisione non si limita alla dichiarazione di colpeabilità, ma si estende altresì al *titolo del reato* e alle *circostanze aggravanti*. In tal guisa, seguendo una tradizione legislativa nazionale, poichè, prima ancora che fosse accolta nei Codici stranieri, già questa disposizione esisteva nel Codice delle due Sicilie (art. 611), la legge offre il modo di riparare completamente una condanna ingiusta.

Seguono le disposizioni, che riguardano la presentazione della domanda e la procedura.

Quanto alla prima, se la revisione non è una grazia, ma costituisce un diritto del condannato alla riparazione dell'ingiusta condanna, si spiega il motivo, per il quale può essere promossa anche dal condannato, o da un suo prossimo congiunto (art. 51). E, trattandosi di un rimedio straordinario, di cui bisogna prevenire l'abuso, si comprendono l'obbligo del deposito a titolo di multa e la facoltà discrezionale del magistrato di condannare la parte soccombente ad una multa (art. 52).

Due nuove disposizioni relative alla procedura meritano di essere particolarmente segnalate (art. 53).

Con la prima, si determinano le forme, con le quali deve procedersi al nuovo giudizio in seguito all'annullamento di una sentenza irrevocabile e di altra revocabile per l'eventuale purgazione della contumacia. Or, siccome il giudizio dev'essere unico, imitando l'esempio della legge belga del 18 giugno 1894, il presente disegno prescrive che tale giudizio si svolga nelle forme ordinarie, nonostante la contumacia.

Con la seconda disposizione, si tracciano le norme per il caso in cui, essendo intervenuta per alcuno degli imputati o dei condannati la prescrizione dell'azione penale o della condanna, non si possa procedere al giudizio a carico di tutti. E, anche in questo caso, in conformità della legge belga, si autorizza il giudizio a carico di questi, ai soli effetti della revisione.

Ho creduto, poi, che debba essere conservata la disposizione dell'art. 689, il quale autorizza la Corte di cassazione ad annullare la sentenza di condanna senza rinvio, quando si scopra l'esistenza della persona supposta uccisa, poichè, mentre si ripara prontamente l'ingiusta condanna, si evita un inutile giudizio.

Nelle condizioni presenti della scienza legislativa, quando nelle leggi di quasi tutti i paesi

civili è stata ammessa la riparazione pecuniaria, non può la nostra legislazione indugiare più a lungo a riconoscere il dovere giuridico dello Stato di accordarla alle vittime degli errori giudiziari.

Per ciò ho riprodotto fedelmente le disposizioni degli articoli 600 e 601 del progetto del Codice di procedura penale (art. 54), che, limitatamente alla revisione, erano tracciati sul progetto dell'onor. Lucchini (1).

XI.

Disposizioni relative all'esecuzione della sentenza e dei decreti penali.

Il Codice processuale, nello stabilire il termine per l'esecuzione della sentenza di condanna alla pena restrittiva della libertà personale, ne permette la sospensione solo nei casi di demenza o di malattia grave del condannato (art. 586). Non prevede, come fanno le migliori legislazioni straniere, il caso in cui l'esecuzione della condanna possa recare grave pregiudizio alla famiglia del condannato.

La pratica ha corretto la durezza della legge; e, quando concorrono evidenti necessità di famiglia, le Autorità giudiziarie sogliono sospendere l'esecuzione: sospensione che può durare anche oltre un congruo termine.

L'esigenza della pratica hanno consigliato di prevedere altresì il caso in cui *la famiglia del condannato sarebbe esposta a grave pregiudizio a causa dell'esecuzione della condanna*, e di autorizzare, quindi, il magistrato o a far scontare la pena in più riprese, ovvero a sospendere l'esecuzione della sentenza per un termine non superiore ai sei mesi; e questo stesso termine è stato pure stabilito per le sospensioni, che sono ordinate in seguito a ricorsi per grazia sovrana (art. 55).

E parimenti le necessità della pratica hanno suggerito di determinare, in conformità degli insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza, quale debba essere il magistrato competente a decidere sugli incidenti dell'esecuzione della sentenza e del decreto penale. E siccome l'amnistia e l'indulto, quando non siano stati applicati

prima dell'esecuzione, costituiscono un incidente di questa, così le relative declaratorie, salvo per le sentenze delle Corti di assise, dovranno essere emesse dal giudice, che ha pronunciata la sentenza (art. 56).

E questa innovazione, sottraendo grandissima parte di declaratorie alla Sezione d'accusa, accelererà i provvedimenti del magistrato e l'escarcerazione dei detenuti.

E similmente l'istituto della impugnativa delle sentenze della Corte di cassazione per manifesta contraddizione risponde ad una necessità pratica di fronte a qualche caso, che pure può verificarsi, e che, quando si avvera, fa sorgere gravi difficoltà intorno all'esecuzione del giudicato. Piuttosto che lasciare alle parti l'interpretazione della sentenza e facilitare in tal modo nuovi ricorsi, è bene che, nell'interesse dell'economia dei giudizi, la Corte suprema sia chiamata preliminarmente a chiarire il giudicato e a dirimere, se occorra, la contraddizione.

Qualche Codice straniero, come il giapponese, ammette l'opposizione non solo nel caso in cui siavi *contraddizione fra due disposizioni di una stessa sentenza*, ma altresì quando la Corte *non abbia osservato le forme o abbia omissso di pronunciare su i mezzi di cassazione proposti*; e l'accorda non solo al procuratore generale, ma anche alle parti interessate (articolo 436).

Non ho creduto proporre una così larga revisione dei giudicati della Corte regolatrice, che li esporrebbe a frequenti impugnative, facendo degenerare un rimedio straordinario in un secondo ricorso. E per ciò l'opposizione è limitata al caso più grave, cioè a quello di *contraddizione manifesta fra i motivi su i quali la sentenza è fondata e il dispositivo o fra due disposizioni di una medesima sentenza*; ed è accordata soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione, la cui altissima autorità affida che del rimedio sarà fatto uso solo quando sia imposto dalla evidente necessità di provvedere all'esecuzione del giudicato (art. 57).

XII.

Disposizioni generali e di coordinamento.

Altre modificazioni si propongono per la notificazione degli atti giudiziali e pei termini.

(1) Camera dei deputati. St. N. 367. Proposta di legge svolta e presa in considerazione nella seduta del 21 maggio 1903. *Provvedimenti per la prevenzione della recidiva*, ecc.

La notificazione degli atti giudiziali all'imputato non solo non è regolata in modo uniforme; ma, disciplinata com'è in forma monca e imperfetta, offre occasione a continui gravami.

Or l'art. 58 stabilisce unità di norme, e le fissa in modo più preciso, al fine di rimuovere qualche incertezza, che si è manifestata nella giurisprudenza, e di facilitare la consegna della copia dell'atto alla persona dell'imputato.

Di fronte a non pochi giudicati, che hanno ritenuta valida la notificazione fatta all'imputato detenuto mediante la consegna della copia dell'atto ad un ufficiale carcerario, non si poteva non affermare il principio opposto (n. 1), essendo troppo evidente che, col rilascio della copia all'ufficiale addetto al carcere, non si ha la certezza che essa sarà consegnata all'imputato.

Parimenti, come ha deciso la giurisprudenza, la notificazione mediante la consegna della copia dell'atto ad uno dei congiunti o domestici dell'imputato non offre alcuna garanzia, se nella relazione dell'ufficiale giudiziario non sia identificata la persona del consegnatario e non sia specificata la relazione di parentela o di domesticità intercedente fra quest'ultimo e l'imputato o il condannato (n. 2).

La notificazione per affissione, ch'è una forma di notificazione fittizia o presunta, doveva essere regolata con metodo uniforme e con norme più rigorose.

E, a tal fine, è disposta una doppia affissione: l'una all'albo pretorio del comune di nascita dell'imputato e l'altra alla porta principale della casa, dove ebbe l'ultima abitazione. Imperocchè, è ragionevolmente da presumersi che, a cagione delle relazioni, che legano l'imputato all'uno o all'altro luogo, egli possa avere notizia dell'atto assai più facilmente in questo modo che non mediante l'affissione alla porta della Pretura o del Tribunale o della Corte. Vero è che l'ultima abitazione potrà essere ignota; e, in tal caso, supplisce l'affissione alla *porta esterna* (dirimendosi così un'altra controversia), la quale è più accessibile, della Pretura, del Tribunale o della Corte.

La notificazione per affissione non può aver luogo, e l'atto dev'essere notificato nelle forme ordinarie, se l'imputato, essendo temporaneamente assente dal Regno, vi abbia mantenuto il suo domicilio di origine (n. 3).

Questo principio, lumeggiato da una serie di

giudicati, è conforme al carattere della notificazione per affissione, la quale, essendo una forma presunta o fittizia, non dev'essere eseguita, allorchè, mediante la consegna della copia nel domicilio ad un congiunto o ad un domestico dell'imputato, può farsi luogo alla notificazione reale.

Le modificazioni fin qui esposte mirano a chiarire qualche punto controverso; ma due disposizioni sono essenzialmente nuove.

Con la prima, in conformità di alcune legislazioni straniere, si autorizza il magistrato a sostituire alla notificazione per affissione quella per mezzo della stampa, che nella vita moderna è divenuta un rapido ed efficace strumento di comunicazione.

Questa riforma, però, doveva essere coordinata così alla legge del 6 maggio 1877, che vieta la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, degli atti e delle sentenze d'accusa, fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento ovvero con la pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale, come all'art. 36 di questo stesso disegno di legge, che vieta di dar lettura ai giurati dell'atto d'accusa e dell'ordinanza d'invio. Per questo motivo, adunque, la notificazione per mezzo della stampa è limitata agli atti di citazione e alle sentenze contumaciali (n. 4).

Con la seconda disposizione, conformemente a quella, che, per la notificazione degli atti in materia civile, ho proposta nel disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 19 maggio scorso (1), s'introduce la notificazione per mezzo del servizio postale a cura degli ufficiali giudiziari (n. 5).

Segue nell'art. 59 una disposizione intesa a ridurre i termini relativi alla comparizione delle parti avanti al magistrato e all'interposizione dei gravami: i quali termini, avendo oggidi i più facili e più rapidi mezzi di comunicazioni abbreviate le distanze, sono oramai troppo lunghi. E poichè sono note le discordanze della giurisprudenza intorno al modo di computare siffatti termini, l'art. 59 dirime altresì tale controversia, statuendo che i termini debbono essere liberi.

(1) Camera dei deputati. *Riforme al Codice di procedura civile* Seduta del 19 maggio 1909.

L'approvazione di questo disegno di legge dovrà importare la pubblicazione di un nuovo testo del Codice di procedura penale, il quale è divenuto tanto più necessario, in quanto dal 26 novembre 1865 sino ad oggi sono state pubblicate non poche leggi modificatrici o coordinatrici.

E ricorderò, infatti, la legge 8 giugno 1874 contenente alcune modificazioni all'ordinamento dei giurati e ai giudizi avanti le Corti d'assise; la legge 30 giugno 1876, che modificava alcuni articoli del predetto Codice sui mandati di comparizione e di cattura e sulla libertà provvisoria; la legge della stessa data, che prescriveva nuove norme sulla prestazione del giuramento; il decreto-legge 1° dicembre 1889 contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale; la legge 26 giugno 1904 sulla condanna condizionale, che aboliva la detenzione preventiva per i minori di quattordici anni; la legge 17 maggio 1906 sulla riabilitazione e il decreto-legge 1° dicembre 1907 contenente disposizioni per l'attuazione e il coordinamento con altre norme dell'art. 10 della legge 14 luglio dello stesso anno, che modificava l'ordinamento giudiziario.

Tutta questa non breve serie di modificazioni e d'innovazioni, rompendo l'unità e l'armonia dell'organismo del Codice, hanno in più parti reso monco e oscuro il concetto del legislatore e facilitate quelle numerose discordanze, che largamente poi si riflettono così nella dottrina come nella giurisprudenza.

Nel nuovo testo dovranno innestarsi e coordinarsi le nuove disposizioni, nonchè tutte quelle altre complementari, che si renderanno necessarie per l'attuazione di esse. Ciò richiederà uno studio accurato di comparazione, per modificare quelle disposizioni del Codice e delle altre leggi, che non sono più compatibili con le presenti riforme, per concretare queste nei loro particolari, e per ottenere quella precisione e

perspicuità di dettato e quella razionale distribuzione della materia, che il Codice vigente fa desiderare.

A questo importante e delicato lavoro, il quale - com'è ovvio - meglio si addice allo studio di un ristretto corpo tecnico, anzichè alla discussione di numerose assemblee politiche, io attenderei, giovandomi della dottrina e del consiglio di un'autorevole Commissione, composta nella sua maggioranza di membri e del Senato e della Camera dei deputati; e io voglio augurarmi che il Parlamento, convinto della giustezza, dirò anzi della necessità della mia domanda, vorrà pienamente accordarmi la sua ambita fiducia, ond'io possa eseguire quest'ardua opera di revisione e di coordinamento, la quale avrà come suo risultato di apprestare finalmente il nuovo Codice di procedura penale.

Signori Senatori,

È mia convinzione ben salda - e già parecchie volte dinanzi al Parlamento ho avuto occasione di esporla - è mia convenzione, io dico, che alla riforma dei Codici bisogna attendere per vie di riforme successive e parziali; e a questo sistema per l'appunto io mi sono attenuto nel disegno di legge, che ho l'onore di presentarvi.

Ma io voglio sperare che queste mie proposte, le quali ho meditate con studio coscenzioso e cercato di attuare con misurato ardimento, valgano a innovare il nostro Codice di rito penale, a innovarlo utilmente, largamente, profondamente, secondo che reclamano le alte esigenze della giustizia e della scienza, in guisa che sopprimano gl'istituti inutili, integrino quelli insufficienti, ne creino nuovi, rispondenti alla coscienza giuridica dei tempi nostri.

Che in questa speranza io non sia fallito, mi auguro vogliano confermarlo il vostro autorevole avviso e il vostro voto.



DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

Disposizioni relative all'istruzione formale.

Art. 1.

Durante l'istruzione, l'imputato e la parte civile hanno diritto di scegliere un difensore, e, se ne facciano domanda e siano ammessi al gratuito patrocinio, il difensore è nominato di ufficio dal giudice.

Non è ammesso più di un difensore per ciascuna delle parti.

Art. 2.

I difensori hanno facoltà di assistere agli atti di accertamento del corpo del reato e alle perizie.

Il difensore dell'imputato ha anche facoltà di assistere alle visite domiciliari, alle perquisizioni e alle ricognizioni.

È in facoltà del giudice di fare assistere il difensore dell'imputato all'interrogatorio e ad ogni altro atto d'istruzione. Se l'imputato chieda di essere interrogato in presenza del difensore, o questi domandi di assistere all'interrogatorio, il giudice non può chiudere l'istruzione senza fare assistere il difensore almeno una volta all'interrogatorio.

Il giudice, prima d'intraprendere l'atto, ne avverte i difensori, senza ritardare le operazioni, e provvede a garantirne il segreto. Eccetto il caso di perizia, è vietato dare ai difensori preliminarmente notizia dell'atto al quale deve procedersi.

Il procuratore del Re ha facoltà di assistere a tutti gli atti.

Il procuratore del Re e i difensori, mentre si procede all'atto, possono fare istanze, osservazioni e proteste, delle quali si fa menzione nel verbale, salvo quanto è stabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo 6.

Art. 3.

Qualora debba procedersi a perizia, il giudice invita le parti a scegliere d'accordo, nel termine non superiore a tre giorni, uno o tre periti, secondo che stimi opportuno, tenuto conto della difficoltà e gravità dell'esame.

Se nel termine assegnato l'accordo non si raggiunga, o siavi urgenza, la nomina si fa dal giudice.

Ciascuna delle parti può fare assistere alle operazioni dei periti una persona esperta di sua fiducia, e fare istanze e osservazioni, delle quali si fa menzione nel verbale.

Art. 4.

Le parti hanno diritto di fare tutte le istanze che credono necessarie, sulle quali decide il giudice.

I difensori hanno diritto di esaminare in cancelleria gli atti ai quali hanno facoltà di assistere.

Il difensore dell'imputato ha anche diritto di esaminare i verbali d'interrogatorio e di confronto degli imputati tra loro e coi testimoni, e il mandato di cattura dopo eseguito. È in facoltà del giudice di permettergli anche l'esame di altri atti.

Degli atti ai quali le parti hanno facoltà di assistere si forma un fascicolo separato, ch'è messo a loro disposizione nei tre giorni successivi alle relative operazioni. Il giudice può sospendere la comunicazione dei verbali d'interrogatorio e di confronto per un tempo non superiore ai venti giorni.

Il procuratore del Re ha diritto di esaminare tutti gli atti in ogni stato dell'istruzione.

L'imputato detenuto ha diritto di conferire liberamente col difensore immediatamente dopo il primo interrogatorio, salvo al giudice la facoltà di sospendere il colloquio per un tempo non superiore ai venti giorni.

Art. 5.

Il giudice, prima o nel corso dell'istruzione, può sentire la persona denunziata o querelata in contraddittorio col denunziante o col querelante, quando ritenga che l'atto possa essere utile all'accertamento della verità.

Art. 6.

Il giudice, nel procedere all'interrogatorio, contesta all'imputato il fatto attribuitogli, gli indizi e le prove esistenti a suo carico, e lo invita a fare le sue dichiarazioni, dopo averlo avvertito che non ha l'obbligo di rispondere. Dell'avvertimento si fa menzione nel verbale.

Il giudice può, inoltre, fare all'imputato tutte quelle interrogazioni che crede convenienti per porlo in grado di mostrare l'insussistenza degl'indizi e delle prove suddette e di far valere le circostanze di fatto che gli possono essere favorevoli.

Nel verbale si enuncia il tenore delle interrogazioni e delle risposte.

Se il procuratore del Re assista all'interrogatorio, gli è vietato di rivolgere interrogazioni all'imputato.

Art. 7.

I testimoni non possono essere chiamati a dare giudizi generici sulla moralità e condotta delle persone, nè ad esprimere la loro opinione o a riferire quella di altri sui fatti e sulle circostanze della causa, nè la voce o l'opinione pubblica, ovvero le attestazioni di altre persone che non siano chiamate a deporre nel processo e che non siano specificatamente e nominativamente fatte conoscere.

Non si ammettono documenti attestanti genericamente sulla moralità e condotta delle persone.

Art. 8.

La polizia giudiziaria provvede alla ricerca dei reati, raccoglie tutte le notizie che possono condurre alla scoperta dei colpevoli, e ne riferisce immediatamente all'autorità giudiziaria.

Nel caso di pericolo nell'indugio e sempre che il giudice non possa immediatamente intervenire, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono agli atti indicati negli articoli 59, 63 e 64 del Codice di procedura penale. Prima d'intraprendere l'atto ne avvertono il pretore o il giudice istruttore.

È vietato agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere ad atti di confronto e ricognizione e assumere a verbale esami d'imputati e deposizioni di testimoni.

Cessano di far parte della polizia giudiziaria il pretore e il giudice istruttore, salvo la disposizione dell'art. 75 del suddetto Codice. Se trattisi di reati per i quali può procedersi ad istruzione sommaria, il pretore trasmette al procuratore del Re la denuncia, la querela, i verbali e i rapporti, dopo avere provveduto, nei luoghi dove non risiede il procuratore del Re, agli atti

urgenti di conservazione o di accertamento delle prove.

Agli atti indicati nel capoverso precedente si applicano le norme ordinarie.

CAPO II.

Disposizioni relative alla detenzione preventiva.

Art. 9.

Nei casi in cui il giudice è autorizzato a spedire mandato di cattura, può sostituirvi il mandato di accompagnamento, salvo a convertirlo, se sia il caso, in mandato di cattura.

L'imputato sottoposto a mandato di accompagnamento non può essere trattenuto oltre le ventiquattro ore.

L'imputato può anche presentarsi spontaneamente per addurre le sue discolpe. In tal caso, l'esecuzione del mandato di cattura rimane sospesa se l'imputato ottenga dal giudice un salvocondotto.

Art. 10.

La Camera di consiglio è abolita, e tutte le sue attribuzioni sono devolute al giudice istruttore.

Ove nella presente legge non sia disposto diversamente, sulle opposizioni alle ordinanze del giudice istruttore decide il Tribunale in Camera di consiglio senza l'intervento del giudice che ha pronunciata l'ordinanza.

All'imputato compete l'opposizione anche contro l'ordinanza con la quale si dispone che rimanga in istato di arresto.

Art. 11.

Nel decidere sulla legittimazione della detenzione e sulla libertà provvisoria si tien conto anche delle circostanze che diminuiscono la pena stabilita dalla legge, escluse le circostanze attenuanti previste nell'art. 59 del Codice penale.

Quando il giudice non ritenga di dovere disporre l'escarcerazione di un imputato minore di diciotto anni, non mai condannato per delitto, può ordinarne il ricovero in un istituto di correzione e di educazione ovvero la consegna ad una società di patronato.

Art. 12.

Quando, al termine di dieci giorni dal primo interrogatorio, la detenzione non sia stata legittimata, essa non può continuare se il giudice, per la necessità di procedere ad altri atti, prima di spirare il termine suddetto, non l'abbia prorogata per un termine non superiore ad altri dieci giorni.

Scorso il suddetto termine senza che sia stata legittimata, la detenzione non può essere ulteriormente prorogata.

Art. 13.

Quando, al termine di un anno dal primo interrogatorio, non siasi notificato l'atto d'accusa, il giudice istruttore deve riferire al tribunale i risultamenti dell'istruzione.

Il tribunale, con decisione emessa in Camera di consiglio senza il voto del giudice istruttore, per gravi e evidenti necessità dell'istruzione, che debbono essere specificate nell'ordinanza, può prorogare la detenzione per un termine non superiore ai sei mesi.

L'ordinanza suddetta deve essere pronunciata dalla Sezione d'accusa, se il processo è stato rimesso al procuratore generale.

Nei casi preveduti nei capoversi precedenti, il difensore dell'imputato, prima della decisione del tribunale o della Sezione d'accusa, ha diritto di esaminare tutti gli atti.

Scorso il termine dei sei mesi senza che abbia avuto notificazione dell'atto d'accusa, l'imputato è ammesso di diritto a libertà provvisoria.

I termini di un anno e di sei mesi, di cui nel presente articolo, rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato sia sottoposto ad osservazioni per perizia psichiatrica.

All'imputato ammesso a libertà provvisoria per effetto del decorrimiento del termine sono imposti gli obblighi stabiliti nei numeri 2, 3, 9 e 10 dell'art. 118 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 14.

Fuori del caso preveduto nel capoverso dell'art. 208 del Codice di procedura penale, nei delitti che non importano la pena dell'ergastolo può, in ogni stato dell'istruzione o del giudizio, sulla domanda dell'imputato o di ufficio, essere accordata la libertà provvisoria secondo le

norme del Codice suddetto, e anche previa mallevanzia.

La disposizione dell'art. 206 del Codice suaccennato è soppressa.

CAPO III.

Disposizioni relative alla chiusura dell'istruzione.

Art. 15.

Compiuta l'istruzione, il procuratore del Re, ove non ritenga di dovere emettere i provvedimenti stabiliti negli articoli 248, 249, 251, 252 e 255 del Codice di procedura penale, formula l'atto d'accusa.

Se, anche soltanto sulla querela, sulla denunzia, sul rapporto o sulla dichiarazione, ritenga che non deve farsi luogo a procedimento, il procuratore del Re fa le requisitorie, che, quando siasi proceduto ad istruzione, sono notificate all'imputato e alla parte civile.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al procuratore generale.

Art. 13.

L'atto d'accusa, oltre le menzioni stabilite nell'art. 442 del Codice di procedura penale, contiene:

1° l'indicazione dei motivi e degli articoli di legge su i quali si fonda l'accusa e del giudice che deve procedere al giudizio;

2° le liste dei testimoni che il pubblico ministero intende far citare e dei documenti dei quali crede servirsi come mezzi di prova nel dibattimento;

3° l'avvertimento all'accusato del deposito del processo in cancelleria e del diritto di farlo esaminare da un difensore e di fare opposizione all'atto d'accusa nel termine di legge.

Art. 17.

L'atto d'accusa viene, a cura del pubblico ministero, notificato all'accusato, il quale, se il reato importi la pena dell'ergastolo o della reclusione o della detenzione superiore nel massimo ad un anno, ovvero siavi una causa di estinzione dell'azione penale, o per la quale questa non possa altrimenti essere proseguita, ha diritto di fare opposizione motivata.

L'opposizione si fa nella cancelleria del tribunale o della pretura nel termine di cinque o dieci giorni, secondo che l'accusato deve comparire avanti al tribunale o alla Corte d'assise.

Scorso il suddetto termine senza che sia fatta opposizione, il presidente del tribunale prefigge l'udienza e ordina le citazioni, e, nei giudizi della Corte d'assise, si procede agli atti ulteriori.

Art. 18.

Eseguite le notificazioni, il processo rimane depositato in cancelleria per cinque o dieci giorni, secondo che deve decidere il giudice istruttore o la Sezione d'accusa. I difensori possono esaminarlo, estrarne copie e presentare memorie.

Il procuratore generale non interviene all'udienza della Sezione d'accusa, che decide sulla relazione di un consigliere.

Art. 19.

Qualora il giudice ritenga che il fatto non costituisca reato o che l'azione penale sia estinta, lo enuncia espressamente nel dispositivo dell'ordinanza, con la quale dichiara che non si fa luogo all'accusa o a procedimento.

Se ritenga che non deve procedersi a giudizio per altro motivo, il giudice conclude che non si fa luogo all'accusa o a procedimento, salvo, se occorra, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 266 e 445 del Codice di procedura penale.

Contro l'ordinanza con la quale il giudice istruttore dichiara che non si fa luogo all'accusa, o modifica l'atto d'accusa, è ammessa l'opposizione del procuratore del Re e del procuratore generale nel modo e nel termine rispettivamente stabiliti negli articoli 261, 262 e 263 del suddetto Codice e nel 1° capoverso dell'art. 10 della presente legge.

Contro l'ordinanza con la quale il giudice istruttore dichiara che non si fa luogo a procedimento è ammessa soltanto l'opposizione del procuratore generale nel modo e nel termine stabiliti negli articoli 262 e 263 del Codice suddetto.

Quando l'imputato sia sottoposto a giudizio senza atto d'accusa, tiene luogo dell'atto d'accusa l'ordinanza d'invio.

Se siasi proceduto soltanto con istruzione sommaria, il giudice può ordinare che si proceda con istruzione formale.

CAPO IV.

*Disposizioni relative all'istruzione sommaria
e al decreto penale.*

Art. 20.

All'istruzione sommaria provvede il procuratore del Re direttamente o per mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Se debba provvedersi alla conservazione o all'accertamento di prove, l'atto è assunto dal pretore o dal giudice istruttore, e, ove trattisi di esame di testimoni, gli stessi sono sentiti sommariamente.

Sull'istanza del procuratore del Re spetta al pretore o al giudice istruttore rilasciare mandato di comparizione e al giudice istruttore spedire mandato di cattura nei casi preveduti nell'art. 182 del Codice di procedura penale.

All'istruzione sommaria si applicano le disposizioni dei capi I, II e III.

Le facoltà del giudice istruttore attribuite al procuratore del Re nella 1^a parte dell'art. 46 del suddetto Codice sono soppresse.

Art. 21.

Chiunque sia arrestato in flagranza di reato di competenza del pretore o del tribunale può, dopo averne il pretore o il procuratore del Re accertata l'identità personale, essere tradotto in giudizio immediatamente o nell'udienza del giorno successivo.

Nel caso di flagranza la traduzione suddetta può anche aver luogo previo mandato di accompagnamento, presentazione spontanea, o citazione.

La parte lesa e i testimoni possono essere presentati o citati, anche verbalmente, da ogni agente della forza pubblica.

Prima che il dibattimento sia chiuso, le parti possono chiedere un termine non superiore ai dieci giorni per presentare nuove prove.

Il giudice non può, a pena di nullità, rifiutare all'imputato un termine di almeno tre giorni.

Se il giudice rinvi la causa ad altra udienza,

può accordare all'imputato la libertà provvisoria secondo le norme ordinarie.

Chiuso il dibattimento, il giudice, ove lo ritenga necessario, può disporre che si proceda nelle forme ordinarie.

Art. 22.

Il pretore, nelle contravvenzioni di propria competenza, se ritenga di potere infliggere soltanto una pena pecuniaria non superiore a lire cento, l'applica con decreto motivato, senza procedere a giudizio, provvedendo altresì sulle restituzioni, sulla confisca e sulle spese del procedimento.

Il decreto diventa esecutivo se, nel termine di dieci giorni, con atto ricevuto nella cancelleria della pretura, non sia impugnato dal procuratore del Re o dalla parte interessata, nel qual caso, si procede al giudizio nelle forme ordinarie, e il pretore può applicare una pena superiore a quella inflitta col decreto.

Il termine decorre, per il procuratore del Re, dal giorno successivo al rilascio del decreto, e, per la parte interessata, da quello successivo alla notificazione.

Al decreto si applicano le disposizioni della legge 26 giugno 1904 sulla condanna condizionale.

CAPO V.

Disposizioni relative al giudizio.

Art. 23.

I tribunali conoscono dei reati di loro competenza sull'atto d'accusa del procuratore del Re, previa, se occorra, sommaria istruzione, ovvero in seguito a traduzione, presentazione spontanea o citazione immediata all'udienza, e, nei reati pei quali si procede a querela di parte, anche in seguito a citazione sulla richiesta della parte civile o del pubblico ministero sull'istanza di questa.

Contro la richiesta della parte civile è sempre ammessa l'opposizione stabilita nell'art. 17.

Possono altresì conoscerne, previa istruzione formale, con atto d'accusa o ordinanza d'invio.

I pretori conoscono dei reati di loro competenza su citazione fatta a richiesta del pubblico ministero, ovvero in seguito a traduzione, pre-

sentazione spontanea o citazione immediata all'udienza, e, nei reati pei quali si procede a querela di parte, anche in seguito a citazione sulla richiesta della parte civile o del pubblico ministero sull'istanza di questa.

Possono altresì conoscerne in seguito a ordinanza d'invio.

Le Corti d'assise conoscono dei reati di loro competenza sull'atto d'accusa del procuratore generale, previa formale istruzione, o in seguito a ordinanza d'invio.

Possono altresì conoscerne su atto d'accusa, previa, se occorra, istruzione sommaria, nei delitti preveduti nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 9 del Codice di procedura penale, escluso il delitto preveduto nell'art. 139 del Codice penale e l'istigazione a commetterlo, e in ogni altro delitto, ove l'imputato sia stato arrestato nell'atto di commetterlo, o immediatamente dopo averlo commesso, ovvero mentre era inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, ancorchè siasi proceduto ad atti d'istruzione formale.

Art. 24.

L'istruzione e il giudizio possono, per gravi e fondati motivi di pubblica sicurezza o di legittimo sospetto, su domanda motivata del pubblico ministero o dell'imputato, essere rimessi dalla Corte di cassazione ad una delle autorità giudiziarie comprese nel territorio della Corte di cassazione civile dalla quale dipende l'autorità giudiziaria competente.

I procedimenti di competenza dei pretori e dei tribunali non possono essere rimessi fuori il distretto della rispettiva Corte d'appello.

La domanda non è più ammessa se fatta dopo che fu aperto il dibattimento, ancorchè sia rinviato ad altra udienza.

Art. 25.

Qualora l'imputato sia detenuto da più di un anno, la causa deve essere fissata per una udienza non oltre i tre mesi dal giorno in cui sia divenuto definitivo l'atto d'accusa o l'ordinanza d'invio.

Salvo i casi d'infermità o di sottoposizione dell'imputato ad osservazione per perizia psichiatrica, la trattazione della causa non può essere prorogata per un termine superiore ad un altro mese.

Art. 26.

Quando, durante le more del giudizio, sopravvenga una causa di estinzione dell'azione penale, o per la quale questa non possa altrimenti essere proseguita, il giudice provvede con ordinanza in Camera di consiglio, salvo al pubblico ministero i gravami nei modi di legge.

Art. 27.

Il presidente e il pretore possono ridurre le liste dei testimoni presentate dall'imputato, dal pubblico ministero e dalla parte civile, anche perchè relative a fatti e circostanze non pertinenti alla causa.

I magistrati che abbiano preso parte all'istruzione o ad un precedente giudizio non possono essere chiamati a deporre su tutto ciò che ha formato oggetto dell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 28.

Nelle sale di udienza non possono riservarsi posti speciali fuori di quelli destinati alle persone che partecipano al giudizio e ai rappresentanti della stampa.

È vietato l'accesso ai minori di diciotto anni.

I dibattimenti a carico dei minori di diciotto anni, sempre che non sianvi coimputati di età maggiore, hanno luogo a porte chiuse.

Art. 29.

Le disposizioni della prima parte e del primo capoverso dell'art. 6 e dell'art. 7 si applicano anche al giudizio.

Il giudice, sull'istanza delle parti o di ufficio, può ordinare che i periti assunti nell'istruzione forniscano chiarimenti o compiano altre indagini, e, se la perizia non abbia avuto luogo e ne riconosca la necessità, può nominare uno o tre periti. Non sono ammessi altri periti.

Art. 30.

Quando dai risultamenti del dibattimento la deposizione di un testimone appare falsa, il pretore, il tribunale o la Corte, sull'istanza delle parti o di ufficio, ne distendono verbale, che viene rimesso al procuratore del Re per ogni effetto di legge.

Il pretore, il tribunale e la Corte possono rinviare la causa ad altra udienza, salvo, nei dibattimenti avanti alla Corte d'assise, la disposizione dell'art. 38.

L'arresto del testimone in udienza è vietato.

Art. 31.

Nel giudizio contumaciale è ammessa l'assistenza del difensore.

Il pretore e il tribunale possono sentire i testimoni che saranno indicati dal difensore, e la Corte d'assise può sentire i testimoni che saranno indicati dal difensore o dal pubblico ministero.

Art. 32.

L'imputato e la parte civile non possono essere assistiti da più di un difensore. Eccezionalmente il presidente e il pretore possono consentire che l'imputato sia assistito da due difensori.

Al presidente e al pretore è attribuito il più ampio potere moderatore della discussione, con la facoltà di togliere la parola all'ufficiale del pubblico ministero o al difensore che ne abusi.

Ciascuna arringa deve terminare nello stesso giorno in cui è cominciata, eccetto che il magistrato che dirige il dibattimento non stimi, per evidente necessità, consentire che termini improrogabilmente nel giorno seguente.

Le repliche non possono in nessun caso essere rinviate per la continuazione al giorno successivo.

Art. 33.

Il difensore non può mai abbandonare il proprio ufficio sotto la sanzione dei provvedimenti disciplinari stabiliti nel titolo IX del libro II del Codice di procedura penale.

Nel caso di abbandono della difesa, se l'imputato non scelga altro difensore, il presidente o il pretore lo nomina di ufficio; e, se nessuno dei difensori invitati voglia prestare il proprio ministero, il presidente o il pretore invita il Consiglio dell'ordine degli avvocati a delegare il difensore.

Se il Consiglio dell'ordine non provveda, ovvero il difensore nominato secondo la disposizione del capoverso precedente non creda di potere assumere la difesa, il primo presidente

della Corte d'appello, esaminate le circostanze del caso, può nominare il difensore fra gli avvocati erariali o fra i magistrati del tribunale.

Al difensore sostituito può essere accordato un termine per lo studio degli atti.

Art. 34.

Qualora il giudice ritenga che il fatto non costituisca reato o che l'azione penale sia estinta, lo enuncia espressamente nel dispositivo della sentenza con la quale dichiara che non si fa luogo a procedimento.

Se non sia convinto della colpeabilità, il giudice conclude con la formola che l'imputato è assolto.

Il verbale del dibattimento deve far risultare a pena di nullità le circostanze e gli atti che la legge prescrive doversi accertare a pena di nullità, e quanto il giudice ordini o le parti chiedano che vi sia accertato.

Di ogni altro atto o circostanza si presume la regolarità, ancorchè non risulti dal verbale.

È vietato usare per il verbale i moduli a stampa.

Le nullità incorse negli atti di citazione e notificazione sono sanate dal fatto che la parte interessata abbia accettato gli effetti dell'atto.

CAPO. VI.

Disposizioni relative ai dibattimenti avanti la Corte d'assise.

Art. 35.

Il presidente, avuto riguardo alla durata della causa, può disporre che il numero dei giurati supplenti sia ridotto a un solo o aumentato sino a tre.

Il numero dei giurati che il pubblico ministero e l'accusato possono ricusare senza addurre alcun motivo a sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, è ridotto a quattro per ciascuno.

Art. 36.

È vietata la lettura dell'atto d'accusa e della ordinanza d'invio.

Il presidente, senza entrare nell'esame delle prove, ne spiega in succinto il contenuto.

Art. 37.

Qualora sia eccepita una causa di estinzione dell'azione penale, o per la quale questa non possa altrimenti essere proseguita, il presidente, senza l'intervento dei giurati, può decidere anche immediatamente dopo aperto il dibattimento.

Art. 38.

Nel corso del dibattimento la causa non può essere rinviata che ad istanza delle parti.

Fatta l'istanza di rinvio, il presidente può o rigettarla o sottoporla ai giurati con la seguente questione :

Ritenete necessario che la causa sia rinviata?

I giurati, restando nella sala di udienza, e senza procedere a discussione, scrivono sulla scheda *sì* o *no*.

Il presidente, fatto lo spoglio delle schede, annuncia l'esito della votazione, senza indicare il numero dei voti.

La decisione dei giurati per l'accoglimento dell'istanza deve risultare a maggioranza di voti, non contando le schede bianche, illeggibili o nulle.

Art. 39.

Dopo l'esame delle prove, il presidente invita le parti a formulare e dar lettura delle questioni alle quali i giurati debbono essere chiamati a rispondere.

Le questioni risultanti dall'atto d'accusa o dall'ordinanza d'invio sono poste dal pubblico ministero.

Può essere proposta anzitutto la questione sull'esistenza del fatto in genere.

La questione sull'esistenza del fatto in genere e la questione subordinata, con la quale si dà al fatto principale risultante dall'atto d'accusa o dall'ordinanza d'invio carattere di reato minore, possono essere poste dal pubblico ministero, dal difensore dell'accusato e dalla parte civile.

Le questioni sulle cause che, a termini di legge, escludono o diminuiscono l'imputabilità possono essere poste dal pubblico ministero e dal difensore dell'accusato.

Il presidente può porre qualunque questione, e deve porre di ufficio una questione unica sulle circostanze attenuanti, ancorchè l'accusato debba rispondere di più reati.

Le parti hanno diritto di chiedere che le questioni siano poste in modo diverso, e, se siavi dissenso, il presidente decide a termini del numero 4 dell'art. 281 del Codice di procedura penale.

Art. 40.

Stabilite definitivamente le questioni, hanno luogo le arringhe.

Indi il presidente dichiara chiuso il dibattimento, e, senza riassumere la discussione e far notare ai giurati le principali ragioni addotte contro e in favore dell'accusato, spiega le questioni, e fa notare ai giurati l'effetto che la scheda non esprimente alcun voto produce, rispetto all'accusato, nella risoluzione di ciascuna questione.

Fino a quando non siano chiuse le porte al pubblico per la pronunzia del verdetto, il presidente può ordinare la riapertura del dibattimento, se sia assolutamente necessaria all'accertamento della verità.

In seguito ai risultati della riapertura del dibattimento solo al presidente spetta proporre qualche nuova questione, dopo aver data la parola alla parte civile, al pubblico ministero e al difensore dell'accusato.

Art. 41.

Dopo aver fatto ritirare l'accusato, il presidente fa allontanare il pubblico dalla sala di udienza, e in presenza soltanto del pubblico ministero e del difensore dell'accusato, i giurati procedono alla votazione sulle questioni nel modo stabilito negli articoli 502, 503, 504 e 505 del Codice di procedura penale.

Le funzioni direttive spettanti al capo dei giurati sono devolute al presidente.

Il presidente, nel fare lo spoglio delle schede in presenza dei giurati, è assistito dal primo e dall'ultimo giurato estratto a sorte, che assumono le funzioni di scrutatori.

È vietata qualunque discussione e ogni parola o atto che possa turbare la libertà o la tranquillità della votazione.

Il presidente fa allontanare dalla sala il trasgressore, e può condannarlo all'ammenda da lire trecento a mille.

Art. 42.

Il presidente, oltre che nel caso preveduto nell'art. 509 del Codice di procedura penale, sospende la sentenza e rimanda la causa alla seguente sessione anche quando la dichiarazione dei giurati sia stata affermativa sulla circostanza aggravante alla semplice maggioranza di sette voti e sia convinto che i giurati si sono ingannati sulla circostanza medesima.

In tali casi, il primo verdetto può essere modificato solo in quella parte nella quale il presidente ha ritenuto che i giurati si sono ingannati.

Art. 43.

Compite le formalità stabilite nell'art. 511 del Codice di procedura penale, il presidente, se occorre, dichiara assolto l'accusato o non farsi luogo a procedimento a termini degli articoli 512 e 515 del suddetto Codice.

I giurati, in unione al presidente, provvedono all'applicazione della pena in Camera di consiglio.

Il pubblico ministero, il cancelliere e i difensori non assistono alla deliberazione.

Il presidente legge e spiega ai giurati le disposizioni della legge penale, raccoglie i voti dei giurati secondo l'ordine della estrazione a sorte, e vota per ultimo.

Per la formazione della maggioranza si applica la disposizione del capoverso dell'art. 321 del Codice suddetto.

Nei casi preveduti nella legge 26 giugno 1904 sulla condanna condizionale, i giurati, in unione al presidente, possono ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa.

CAPO VII.

Disposizioni relative all'appello.

Art. 44.

Non è ammesso l'appello dell'imputato e della parte civile contro le sentenze di proscioglimento.

Art. 45.

Quando i motivi di appello non furono presentati nei termini, o la parte abbia rinunciato al gravame, il tribunale o la Corte, senza la

citazione delle parti, ordina in Camera di consiglio l'esecuzione della sentenza, salvo alla parte interessata l'opposizione, previa notificazione dell'ordinanza.

In ogni altro caso, l'appello dell'imputato ha corso senza la richiesta del pubblico ministero.

Art. 46.

Il giudice ordina la ripetizione del dibattimento o l'esame di nuove prove quando ritenga che gli atti non sono sufficienti per pronunciare il suo giudizio sull'appello, ovvero quando siavi istanza conforme del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Ordina anche la ripetizione del dibattimento quando annulla la sentenza per essersi incorso nel dibattimento in violazione od omissione di forme stabilite espressamente a pena di nullità.

Dopo la ripetizione del dibattimento o l'esame di nuove prove il giudice può riparare, per diverso convincimento sulle prove, la sentenza appellata.

CAPO VIII.

Disposizioni relative al ricorso per cassazione.

Art. 47.

Il ricorso per cassazione è ammesso:

- 1° per incompetenza per materia;
- 2° per violazione o erronea applicazione della legge;
- 3° per violazione od omissione di forme stabilite espressamente a pena di nullità.

Non possono costituire motivi di ricorso eccezioni non specificamente dedotte nell'ultimo giudizio di merito.

La costituzione in carcere o in istato di libertà provvisoria per essere ammesso a domandare la cassazione è soppressa.

Art. 48.

Non è ammesso ricorso contro le sentenze di proscioglimento, eccetto che per il pubblico ministero nei casi in cui siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento perchè il fatto non costituisce reato o perchè l'azione penale è estinta.

Il ricorso contro la sentenza del pretore spetta anche al procuratore del Re.

È altresì ammesso il ricorso del pubblico ministero contro l'ordinanza con la quale il presidente della Corte d'assise, a norma dell'articolo 512 del Codice di procedura penale, dichiara assolto l'accusato, se l'assoluzione abbia avuto luogo in base ad un verdetto incompleto, contraddittorio, o altrimenti irregolare.

Art. 49.

Quando, dopo la cassazione di una prima sentenza inappellabile, la seconda sentenza proferita nella medesima causa, fra le stesse parti che agiscano nella medesima qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di cassazione pronunzia a sezioni unite.

Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte di cassazione può applicare al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso. Ove il fatto non sia legalmente stabilito, pronunzia il rinvio, e il giudice cui è rinviata la causa si uniformerà alla sentenza della Corte di cassazione sul punto di diritto da essa deciso.

CAPO IX.

Disposizioni relative alla revisione.

Art. 50.

La revisione della sentenza di condanna irrevocabile per delitto è ammessa nei casi seguenti:

1° se la condanna non possa conciliarsi con altro giudicato, o anche con la sentenza contumaciale revocabile secondo la disposizione dell'art. 543 del Codice di procedura penale;

2° se, dopo la condanna, si pronunzi sentenza irrevocabile, per la quale sia dimostrato che la condanna fu effetto di falsità in giudizio o di corruzione di giudice;

3° se, dopo la condanna, si rinvenga un oggetto o un documento, o sopravvenga o si scopra un fatto, per i quali sia evidente l'inesistenza del fatto materiale costitutivo del reato;

4° se, dopo la condanna, sopravvengano o si scoprano nuovi fatti o nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati dal giudice, rendano evidente l'errore del giudicato nella condanna, nel titolo del reato, o nell'ammissione di circostanze aggravanti.

Art. 51.

Possono domandare la revisione:

1° il condannato, o un suo prossimo congiunto, ovvero la persona che abbia sul condannato l'autorità tutoria, e, se il condannato sia morto, i suoi eredi;

2° il procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto fu pronunziata la condanna e il procuratore generale presso la Corte di cassazione, di ufficio o per ordine del ministro della giustizia. In tal caso, la parte può unire la sua istanza a quella del pubblico ministero.

Art. 52.

Ad eccezione del pubblico ministero, chiunque domanda la revisione deve depositare, a titolo di multa, la somma di lire cinquecento, che, nel caso di soccombenza, è devoluta all'erario dello Stato, e la somma occorrente per le spese del giudizio sino all'annullamento della sentenza.

Nel caso di soccombenza è condannato alle spese del procedimento, e può essere condannato altresì al pagamento di una somma da lire trecento a tremila, che è devoluta all'erario dello Stato.

Sono dispensati dal deposito e dall'obbligo di anticipare le spese coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio.

Art. 53.

La Corte di cassazione, prima di decidere nel merito, può far procedere dal giudice istruttore all'esame di qualunque persona e ad ogni altro atto che ritenga opportuno.

Qualora la contraddizione esista fra sentenze di autorità giudiziarie ordinarie e speciali, la Corte di cassazione rinvia la causa all'autorità giudiziaria ordinaria.

Se la contraddizione esista fra sentenze contumaciali revocabili secondo la disposizione dell'art. 543 del Codice di procedura penale e sentenze in contraddittorio, la Corte di cassazione ordina un nuovo giudizio con le forme ordinarie, nonostante la contumacia.

La precedente disposizione, agli effetti della revisione, si applica anche nel caso in cui l'azione penale o la condanna a carico di alcuno fra gl'imputati o condannati sia estinta.

Nel caso di morte di uno di essi, il giudice nomina un curatore, che ne esercita tutti i diritti.

La Corte di cassazione può annullare la sentenza di condanna senza rinvio nel caso preveduto e con le forme stabilite nell'articolo 689 del Codice suddetto.

La Corte di cassazione, nell'ordinare un nuovo giudizio, può, di ufficio o sull'istanza del condannato, disporre l'escarcerazione provvisoria.

Art. 54.

La persona prosciolta ha diritto alla restituzione delle somme pagate per le pene pecuniarie, per le spese del procedimento e pel risarcimento dei danni, salvo ogni altra azione che le compete per legge.

Ove abbia scontata una pena restrittiva della libertà personale per oltre tre anni e si trovi in condizioni economiche bisognose di soccorso, la persona prosciolta può chiedere a carico dello Stato una riparazione pecuniaria dei danni patrimoniali direttamente cagionati dalla carcerazione.

La domanda non è ammessa:

1° tre mesi dopo che la sentenza di proscioglimento sia stata a lei resa legalmente nota;

2° se la persona prosciolta abbia riportato altre condanne alla reclusione;

3° se abbia, per dolo o colpa grave, dato causa all'errore del giudice;

4° se la sentenza di proscioglimento non ne riconosca l'innocenza.

Quando la persona prosciolta sia morta, il diritto alla riparazione pecuniaria può essere esercitato dal coniuge, dai discendenti o dagli ascendenti, sempre quando si trovino in condizioni economiche bisognose di soccorso.

CAPO X.

Disposizioni

*relative all'esecuzione delle sentenze
e dei decreti penali.*

Art. 55.

La sentenza di condanna deve eseguirsi nel termine di otto giorni da quello in cui sia divenuta irrevocabile.

L'esecuzione, oltre che nel caso di ricorso per grazia, può dall'autorità giudiziaria competente essere sospesa soltanto nei casi seguenti:

1° se, trattandosi di pena restrittiva della libertà personale, il condannato si trovi in istato d'infermità mentale o di altra grave infermità;

2° se la famiglia del condannato sarebbe esposta a grave pregiudizio a causa dell'esecuzione della condanna. In tal caso, la condanna può anche essere fatta scontare in più riprese.

Nel caso di ricorso per grazia e in quello preveduto nel numero 2°, l'esecuzione non può rimanere sospesa per un tempo superiore ai sei mesi.

Art. 56.

Spetta al giudice che ha pronunziato la sentenza o rilasciato il decreto penale decidere in Camera di consiglio su tutti gl'incidenti dell'esecuzione, tranne che si tratti di sentenza della Corte di assise, nel qual caso decide la sezione d'accusa.

La precedente disposizione si applica anche all'amnistia, ove non sia stata applicata durante l'istruzione o il giudizio, e all'indulto se non sia stato applicato durante il giudizio.

Art. 57.

Le sentenze della Corte di cassazione possono essere impugnate con opposizione dal procuratore generale presso la stessa Corte nei casi in cui siavi contraddizione manifesta fra i motivi su i quali la sentenza è fondata e il dispositivo o fra due disposizioni di una medesima sentenza.

La Corte decide a sezioni unite.

CAPO XI.

Disposizioni generali e di coordinamento.

Art. 58.

Nelle disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la notificazione degli atti giudiziali all'imputato o al condannato sono introdotte le seguenti modificazioni:

1° La notificazione al detenuto non si ha per eseguita con la consegna della copia dell'atto a qualsiasi altra persona.

2° La notificazione mediante la consegna della copia dell'atto ad un congiunto o domestico non si ha per eseguita se nella relazione dell'ufficiale giudiziario non sia identificata la persona del consegnatario e non sia specificata la relazione di parentela o di domesticità con l'imputato o col condannato.

3° La notificazione per affissione si esegue affiggendo copia dell'atto all'albo pretorio del comune di nascita dell'imputato o del condannato e alla porta principale della casa dove ebbe l'ultima abitazione, e, se questa non sia nota, alla porta esterna della pretura, del tribunale o della Corte dove si fa l'istruzione, o deve procedersi o siasi proceduto al giudizio.

Non può eseguirsi la notificazione per affissione se la persona, essendo temporaneamente assente dal Regno, vi abbia mantenuto il suo domicilio di origine.

4° Alla notificazione per affissione degli atti di citazione e delle sentenze contumaciali il magistrato può ordinare che sia sostituita la notificazione per mezzo della stampa.

5° La notificazione degli atti giudiziali può essere eseguita per mezzo del servizio postale a cura degli ufficiali giudiziari.

Art. 59.

Nel modo stabilito nel seguente articolo dovranno essere ridotti convenientemente i termini per la comparizione delle parti avanti al giudice e per l'interposizione dei rimedi di legge.

Non deve essere computato il giorno in cui il termine comincia a decorrere nè quello in cui spira.

Art. 60.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re pubblicherà un nuovo testo del Codice di procedura penale, inserendovi in coordinamento le disposizioni della presente legge e quelle necessarie per la sua attuazione, insieme con le altre leggi, e le disposizioni complementari di attuazione e coordinamento delle medesime pubblicate dal 26 novembre 1865, attualmente in vigore, che hanno riferimento alla materia contenuta nel predetto Codice.

A tal uopo il Governo del Re è autorizzato a operare la revisione generale del Codice suddetto, per eliminare tutte quelle disposizioni incompatibili con le posteriori, modificarle in relazione alle presenti e alle altre cui debbono essere coordinate, e migliorarne la forma e la distribuzione della materia.

Sarà udito il parere di una Commissione nominata con decreto Reale, presieduta dal ministro di grazia e giustizia, e composta di tre senatori, tre deputati e quattro magistrati o professori di diritto estranei al Parlamento.

Nel decreto Reale di approvazione del nuovo testo sarà determinato il giorno in cui dovrà avere esecuzione, e saranno date le occorrenti disposizioni transitorie.

